


# **Regola Costituzioni Norme applicative**

DEI FRATELLI SCALZI  
DELL 'ORDINE DELLA BEATA VERGINE MARIA  
DEL MONTE CARMELO



Roma 1987

# SIGLE E ABBREVIAZIONI

## 1. DOCUMENTI DEL CONCILIO VATICANO II

- AA = Apostolicam actuositatem, Decreto sull'apostolato dei laici.  
AG = Ad Gentes, Decreto sull'attività missionaria della Chiesa.  
CD = Christus Dominus, Decreto sul ministero pastorale dei vescovi.  
DV = Dei Verbum, Costituzione sulla divina rivelazione.  
GS = Gaudium et Spes, Costituzione sulla Chiesa e il mondo moderno.  
LG = Lumen Gentium, Costituzione sulla Chiesa.  
OE = Orientalium Ecclesiarum, Decreto sulle Chiese orientali cattoliche.  
OT = Optatam totius, Decreto sulla formazione sacerdotale.  
PC = Perfectae caritatis, Decreto sul rinnovamento della vita religiosa.  
SC = Sacrosanctum Concilium, Costituzione sulla sacra Liturgia.

## 2. DOCUMENTI DELLA SANTA SEDE

- can = CODICE DI DIRITTO CANONICO, singoli canoni.  
DC = S. CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, Decreto Dum Canoniarum, 8.12.1970 – AAS 63 (1971) 318-319.  
ES = PAOLO VI, Motu proprio Ecclesiae Sanctae: norme per l'applicazione di alcuni decreti del Concilio Vaticano II, 6.8.1966 – AAS 58 (1966) 757-778.  
ET = PAOLO VI, Esortazione apostolica Evangelica Testificatio, 29.6.1971 – AAS 63 (1971) 497-526. IGLO = S. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Istitutio generalis de Liturgia Horarum, 2.2.1971. IGMR = S. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Istitutio generalis Missalis romani, 3.4.1969.  
Mutue Rel = S. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI E S. CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI, Criteri direttivi sui rapporti tra i vescovi e i religiosi nella Chiesa, 14.5.1978 – AAS 70 (1978) 473-508. Sacerdotalis Coelibatus = PAOLO VI, Enciclica Sacerdotalis coelibatus, 24.6.1967 – AAS 59 (1967) 557- 697.

## 3. OPERE DI S. TERESA DI GESÙ

C = Cammino di perfezione.

Cost = Costituzioni primitive delle carmelitane scalze.

F = Fondazioni.

Lett = Lettera.

M = Castello interiore o Mansioni (si premette il numero della Mansione)

MV = Modo di visitare i monasteri delle carmelitane scalze.

PAD = Pensieri sull'amore di Dio.

R = Relazioni spirituali.

Sfida = Risposta ad una sfida spirituale.

V = Vita.

#### **4. OPERE DI S. GIOVANNI DELLA CROCE**

Cant = Cantico spirituale.

Fiam = Fiamma viva di amore.

N = Notte oscura (si premette il numero del libro).

Sal = Salita del Monte Carmelo (si premette il numero del libro).

#### **5. ALTRE OPERE**

AAS = Acta Apostolicae Sedis.

AnOC = Analecta Ordinis Carmelitarum.

AOCD = Acta Ordinis Carmelitarum Discalceatorum.

BMC = Biblioteca Mistica Carmelitana, voll 21, Burgos 1915-1935.

Bull Carm = Bullarium Carmelitanum, voll I-II, Roma 1715-1718.

Doc = De vita religiosa documenta selecta, ed. P. Simeón de la S. Familia, Roma 1967.

MHCT = Monumenta Historica Carmeli Teresiani, ed. Institutum Historicum Teresianum, voll I-II, Roma 1973.

# REGOLA “PRIMITIVA”

*DELL'ORDINE DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO  
DATA DA S. ALBERTO, PATRIARCA DI GERUSALEMME,  
CORRETTA, EMENDATA E CONFERMATA DA INNOCENZO IV<sup>1</sup>*

[1] Alberto, per grazia di Dio chiamato patriarca della chiesa di Gerusalemme, ai dilette figli in Cristo B[rocardo]<sup>2</sup> e agli altri eremiti che sotto la sua obbedienza dimorano sul monte Carmelo, presso la fonte [di Elia]<sup>3</sup>, salute nel Signore e benedizione dello Spirito Santo.

[2] Più volte e in vari modi [cfr Eb 1, 1] i Santi Padri hanno stabilito come chiunque, appartenga a questo o a quell'Ordine, seguendo qualsiasi forma di vita religiosa, debba vivere nell'ossequio di Gesù Cristo [cfr 2 Cor 10, 5] e a lui servire fedelmente con cuore puro e buona coscienza [cfr 1 Tm 1, 5]. Ma poiché ci chiedete che in corrispondenza col vostro ideale vi fissiamo una norma di vita che possiate in avvenire osservare:

*[Del priore e delle tre cose da promettere a lui]*

[3] Stabiliamo per prima cosa che venga tra voi eletto un priore col consenso unanime di tutti o della parte più numerosa e più valida. Ognuno a lui prometta obbedienza, impegnandosi a viverla veramente con le opere [cfr 1 Gv 3, 18], insieme alla castità alla rinuncia della proprietà.

*[La scelta dei posti dove risiedere]*

[4] Potrete fissare la vostra residenza in posti eremitici o in altri luoghi che vi siano donati, purché rispondano idoneamente al vostro stile di vita religiosa e siano giudicati adatti dal priore e dai fratelli.

*[Le celle dei fratelli]*

[5] Inoltre, tenuta presente l'ubicazione del posto scelto ad abitazione, ciascuno di voi abbia la cella separata, secondo l'assegnazione fatta ad ognuno dal priore, col consenso degli altri fratelli o della parte più valida.

*[La mensa comune]*

[6] Tuttavia questo avvenga in modo che possiate mangiare in un refettorio comune quanto vi sarà distribuito, ascoltando insieme, dove si può realizzare senza difficoltà, qualche brano della Sacra Scrittura.

*[L'autorità del priore]*

---

<sup>1</sup> Questa Regola venne data ai Carmelitani da S. Alberto di Gerusalemme fra gli anni 1206 e 1214. Per primo l'approvò Onorio III il 30 gennaio 1226; in seguito anche Gregorio IX il 6 aprile 1229 e Innocenzo IV l'8 giugno 1245. Lo stesso Innocenzo IV la confermò nuovamente il 1° ottobre 1247. Qui seguiamo il testo come è proposto dalla Bolla Quae honorem Conditoris (Reg Vat 21, ff 465v-466r), trascrivendolo con stile moderno e aggiungendo tra parentesi quadre i riferimenti biblici, i titoli e i numeri dei capitoli.

<sup>2</sup> Il Registro originale di Innocenzo IV dell'Archivio Vaticano (21,f465v) e i codici più antichi portano semplicemente l'iniziale B., interpretata più tardi «Brocardo».

<sup>3</sup> Lo stesso Registro e gli altri codici antichi non hanno «di Elia», che fu aggiunto posteriormente.

[7] Non sarà lecito a nessun fratello, senza il consenso del priore in carica, di cambiare con un altro il posto che gli è stato assegnato.

La cella del priore si trovi vicino all'ingresso, affinché egli possa andare incontro per primo a coloro che vengono, e secondo la sua volontà e le sue disposizioni sia fatto tutto quanto si deve fare.

### *[La preghiera continua]*

[8] A meno che non sia occupato in altre legittime attività, ciascuno rimanga nella sua celletta o accanto ad essa, meditando giorno e notte la legge del Signore [cfr Sal 1, 2; Gs 1, 8] e vegliando in preghiera [cfr 1 Pt 4, 7].

### *[Le Ore canoniche]*

[9] Coloro che coi chierici sanno recitare le Ore canoniche, le recitino secondo le prescrizioni dei santi Padri e la legittima consuetudine della Chiesa.

Coloro che non sanno farlo, invece, dicano venticinque Pater noster nelle vigilie notturne, eccettuate le domeniche ed i giorni solenni, nelle cui vigilie prescriviamo che detto numero sia duplicato, in maniera che si dicano cinquanta Pater noster. La stessa preghiera, poi, si dirà sette volte alle Lodi del mattino, come si reciterà sette volte per ciascuna delle Ore, ad eccezione del Vespro, per il quale si dovrà dire quindici volte.

### *[Proibizione di possedere proprietà]*

[10] Nessun fratello dica di avere qualcosa di proprio, ma tra voi tutto sia comune [cfr At 4, 32; 2, 44], e a ciascuno venga distribuito per mano del priore - o meglio del fratello da lui incaricato -, secondo le necessità di ognuno [cfr At 4, 35], tenendo conto dell'età dei bisogni dei singoli.

### *[Cosa può possedere la comunità]*

[11] Se sarà necessario, potrete possedere degli asini o dei muli, come anche allevare qualche animale o volatile.

### *[L'oratorio e il culto a Dio]*

12 L'oratorio, per quanto è possibile, sarà costruito in mezzo alle celle, e in esso, se potrà farsi comodamente, dovrete riunirvi ogni mattino per partecipare alla celebrazione della Messa.

### *[Le riunioni e la correzione dei fratelli]*

[13] La domenica o in altro giorno, se è necessario, vi intratterrete su quanto riguarda la custodia dello spirito dell'Ordine e la salute spirituale. In tali riunioni siano corrette con carità le colpe e le mancanze eventualmente riscontrate nei fratelli.

### *[Il digiuno]*

[14] Dalla festa dell'Esaltazione della santa Croce fino alla Domenica di Risurrezione del Signore, digiunerete ogni giorno, eccettuate le domeniche, salvo che malattia, debolezza fisica o altra giusta causa non consiglino di tralasciare il digiuno, poiché la necessità non ha legge.

### *[L'astinenza dalla carne]*

[15] Vi asterrete dal mangiare carne, a meno che non dobbiate prenderne a causa di malattia o di debolezza.

E poiché in viaggio dovete piuttosto spesso domandare la carità, per non essere di peso a coloro che vi danno ospitalità, fuori delle vostre case potrete cibarvi con alimenti preparati con carne. E anche viaggiando per mare potrete mangiare carne.

### *[Esortazioni]*

[16] Ma poiché sulla terra la vita dell'uomo è una prova [cfr Gb 7, 1] e coloro che vogliono piamente vivere in Cristo devono soffrire persecuzione [cfr 2 Tm 3, 12], e il diavolo, vostro nemico, va in giro come leone ruggente in cerca della preda da divorare [cfr 1 Pt 5, 8], cercate con ogni cura di rivestire l'armatura di Dio, in modo da poter resistere alle insidie dell'avversario [cfr Ef 6, 11].

I vostri fianchi siano cinti col cingolo della castità [cfr Ef 6, 14]; il petto difeso da pensieri santi, poiché sta scritto: «Un pensiero santo ti custodirà» [Pr 2, 11, sec. i LXX]. Dovete indossare la corazza della giustizia [cfr Ef 6, 14], per poter amare il Signore, Dio vostro, con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la forza [cfr Dt 6, 5] e il vostro prossimo come voi stessi [cfr Mt 19, 19; 22, 37. 39].

Dovete sempre imbracciare lo scudo della fede, col quale potrete spegnere tutte le frecce infuocate del maligno [cfr Ef 6, 16]. Infatti, senza la fede è impossibile piacere a Dio [cfr Eb 11, 6]. Sul capo vi porrete l'elmo della salvezza [cfr Ef 6, 17], affinché attendiate la salvezza dall'unico Salvatore, che salva il suo popolo dal peccato [cfr Mt 1, 21]. La spada dello spirito, poi, cioè la parola di Dio [cfr Ef 6, 17], sia abbondantemente [cfr Col 3, 16] nella vostra bocca e nei vostri cuori [cfr Rm 10, 8], e tutto quello che dovete fare, fatelo nella parola del Signore [cfr Col 3, 17; 1 Cor 10, 31].

### *[Il lavoro]*

[17] Dovete attendere a qualche lavoro, affinché il diavolo vi trovi sempre occupati<sup>4</sup>, né a causa del vostro ozio riesca a trovare qualche via d'ingresso alle vostre anime. In questo avete l'insegnamento e l'esempio del beato apostolo Paolo, per bocca del quale parlava Cristo [cfr 2 Cor 13, 3]: se seguirete lui, scelto da Dio predicatore e maestro delle genti nella fede e nella verità [cfr 1 Tm 2, 7], non potrete sbagliare.

Egli ha detto: «Fra voi... abbiamo lavorato con fatica e sforzo notte e giorno per non essere di peso ad alcuno di voi. Non che non ne avessimo diritto, ma per darvi noi stessi come esempio da imitare. E infatti, quando eravamo presso di voi, vi demmo questa regola: chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace» [2 Ts 3, 7- 12]. Questa via è santa e buona: camminate in essa [cfr Is 30, 21].

### *[Il silenzio]*

---

<sup>4</sup> Questa frase è tolta dalla Lettera 125 a Rustico di S. Girolamo (ML 22, 1078).

[18] L'Apostolo raccomanda pure il silenzio: prescrive infatti che mentre si lavora, lo si osservi [cfr 2 Ts 3, 12]. Anche il Profeta afferma: «Il silenzio è il custode della giustizia» [cfr Is 32, 17]. E inoltre: «Nel silenzio e nella speranza sarà la vostra fortezza» [cfr Is 30, 15].

Perciò stabiliamo che dalla fine di Compieta sino a dopo Prima del giorno seguente osserviate il silenzio. Durante il resto del tempo, sebbene non si esiga il silenzio con tanto rigore, tuttavia si eviti con molta diligenza di parlare troppo. Infatti, come sta scritto e come non meno insegna l'esperienza: «Quando si parla molto, non manca la colpa» [Pr 10, 19], e: «Chi è irriflessivo nel parlare, ne avrà danno» [Pr 13, 3]. E inoltre, chi parla molto, ferisce la propria anima [cfr Sir 20, 8]. E il Signore nel vangelo dice: «Di ogni parola oziosa che avranno detto, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio» [Mt 12, 36].

Perciò ciascuno pesi le sue parole e ponga un freno alla sua bocca, affinché con la propria lingua non abbia a scivolare e a cadere, e la sua caduta sia insanabile e lo porti alla morte [cfr Sir 28, 29-30]. Col Profeta custodisca le sue vie per non peccare con la lingua [cfr Sal 38, 2], impegnandosi diligentemente e attentamente a custodire il silenzio, in cui è riposto il culto della giustizia [cfr Is 32, 17].

*[Esortazione al priore perché sia umile]*

[19] Tu, fratello B[rocardo]<sup>5</sup>, e chiunque dopo di te verrà costituito priore, abbiate sempre in mente ed osservate con le opere quanto il Signore dice nel Vangelo: «Chi vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti» [Mc 10, 43-44; cfr Mt 20, 26-27].

*[Monito ai fratelli perché onorino il priore]*

[20] E anche voi, fratelli, onorate umilmente il vostro priore, più che a lui pensando a Cristo che lo volle vostro superiore e che a coloro che nelle chiese esercitano l'autorità ha detto: «Chi ascolta voi, ascolta me e chi disprezza voi disprezza me» [Lc 10, 16]. Così non sarete chiamati a giudizio per averlo disprezzato, ma per la vostra obbedienza meriterete il premio della vita eterna.

*[Conclusione]*

[21] Vi abbiamo scritto queste cose brevemente, fissando per voi una norma di vita, secondo la quale dovrete vivere.

Se poi qualcuno farà di più, il Signore stesso, quando tornerà, lo ricompenserà. Tuttavia si comporti con discrezione, moderatrice della virtù<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Cfr sopra nota 2. Anche qui si ha semplicemente una B.

<sup>6</sup> Probabile dipendenza da Giovanni Cassiano (Collazioni 2, 4 in ML 49, 528).

# COSTITUZIONI

DEI FRATELLI SCALZI

DELL'ORDINE DELLA BEATA VERGINE MARIA DEL MONTE CARMELO

## PARTE PRIMA: LA NOSTRA VITA (1-103)

### CAPITOLO I: L'IDEALE (1-18)

#### *I. Alle fonti della nostra vocazione (1-4)*

1. Noi, «Fratelli Scalzi dell'Ordine della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo» apparteniamo ad una famiglia religiosa che, arricchita di un carisma proprio, svolge nel popolo di Dio un compito particolare nel Corpo mistico di Cristo.

Siamo raccolti dalla vocazione personale in questa famiglia che, essendo una espressione per così dire rinnovata dell'Ordine Antico, congiunge insieme la fedeltà allo spirito e alla tradizione del Carmelo con la volontà di un incessante rinnovamento. La S. Madre Teresa ci ha lasciato questi due dati vocazionali come suo testamento.<sup>1</sup>

Memori di ciò, ascoltando docilmente la chiamata di Dio, ci riallacciamo al genuino spirito e alla vita dei nostri Predecessori ed esprimiamo continuità e comunione con la loro famiglia. Perciò consideriamo «le gesta dei nostri santi Padri che ci hanno preceduto»<sup>2</sup> non solo come eventi del passato ma anche come una realtà ancora viva nella Chiesa e li contempliamo quale disegno iniziale e provvida preparazione al nostro genere di vita.

2. Le origini, la denominazione di «Fratelli della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo», le antiche e sicure tradizioni spirituali dimostrano l'indole mariana e biblica della nostra vocazione.<sup>3</sup>

Scegliendo la Beata Vergine Maria come Madre e Patrona, noi consideriamo la sua vita interiore e la sua condivisione col mistero di Cristo come uno stupendo modello della nostra consacrazione religiosa.

Tra i grandi uomini biblici veneriamo in modo particolare il profeta Elia, che contempla il Dio vivente e arde di zelo per la sua gloria, quale ispiratore del Carmelo; e consideriamo il suo carisma profetico come una tipica espressione della nostra vocazione nell'ascolto e nella trasmissione della Parola di Dio.

3. La prima formulazione di questa «formula di vita» la troviamo nella Regola data da S. Alberto di Gerusalemme, le cui principali prescrizioni sono:

a) vivere in ossequio di Gesù Cristo e a Lui servire con cuore puro e buona coscienza, da Lui solo aspettando la salvezza; obbedire al superiore in spirito di fede, guardando a Cristo più che al superiore stesso;

---

<sup>1</sup> F 29, 33: «Vi supplico, per amor di nostro Signore... fissate sempre lo sguardo sulla stirpe da cui veniamo, da questi santi profeti». F 29, 32: «Noi cominciamo ora; e procurino sempre di continuare a cominciare sempre di bene in meglio». Su fedeltà e rinnovamento: cfr F 2, 3; 4, 6-7; 27, 11-12; 28, 20-21; 29, 32-33; V 36, 29; Lett del 4.10.1578.

<sup>2</sup> C 11, 4.

<sup>3</sup> Per l'ispirazione biblica e mariana della nostra vocazione: cfr 3M 1, 3-4; 5M 1, 2; C 13, 3; F 29, 33.



b) meditare assiduamente la «legge del Signore», coltivando la «lectio divina», irrobustendo il cuore con santi pensieri così che la Parola di Dio sovrabbondi e dimori sulle nostre labbra e nei nostri cuori e tutto si compia nella parola del Signore;

c) celebrare ogni giorno la Sacra Liturgia comunitariamente;

d) rivestirsi dell'armatura divina, coltivando con sempre maggior intensità la fede, la speranza e la carità; seguire l'esempio dell'Apostolo nella ascesi evangelica e nel generoso esercizio del lavoro;

e) instaurare la comunione di vita attraverso la fraterna sollecitudine per il bene dell'Ordine e la salute spirituale dell'anima, la carità della mutua correzione, la comunicazione dei beni, sotto la guida del superiore preposto a servire i fratelli;

f) coltivare soprattutto l'orazione continua in solitudine, silenzio e spirito di evangelica vigilanza<sup>4</sup>;

g) usare in tutte le cose, specialmente in quelle non obbligatorie, la discrezione, che è moderatrice della virtù.

4. Questo genere di vita, praticato inizialmente in forma eremitica<sup>5</sup>, fu poi solennemente accolto e approvato dalla Chiesa<sup>6</sup> la quale, mentre ne sanciva il titolo e lo stato di Ordine Mendicante<sup>7</sup>, lo accoglieva ufficialmente a svolgere il ministero apostolico<sup>8</sup> raccomandando insieme la fedeltà allo spirito primitivo<sup>9</sup>.

## *II. Il carisma teresiano (5-14)*

5. La nascita della nostra famiglia all'interno del Carmelo e la sua vocazione nel significato più profondo sono strettamente connesse con la vita spirituale di S. Teresa e col suo carisma, soprattutto con quelle grazie mistiche dalle quali fu portata a proporsi di riformare il Carmelo, così che esso fosse tutto proteso all'orazione e alla contemplazione delle realtà divine, aderente al Vangelo e alla Regola «primitiva», composto di pochi elementi scelti «sul modello del piccolo gregge evangelico» e basato sul «ritiro, l'orazione e la stretta povertà»<sup>10</sup>.

6. Successive esperienze mistiche arricchiscono questa impresa e le danno un senso più pieno: la S. Madre penetra misticamente e sente profondamente la vita e i travagli della Chiesa, la nuova rottura dell'unità e soprattutto le profanazioni dell'Eucaristia e del Sacerdozio. Contemplando queste tristi realtà, diede alla sua nuova famiglia carmelitana una intenzione

---

<sup>4</sup> Cfr C 4, 2; 21, 10; Cost 8.

<sup>5</sup> Cfr 5M 1, 2: «Questa fu la nostra origine: veniamo da questa progenie, da quei santi nostri Padri del Monte Carmelo che con grande solitudine e con tanto disprezzo del mondo cercavano questa perla preziosa». Cfr GREGORIO IX, Ex officii nostri del 6.4.1229 (Bull Carm I, 4-5) e INNOCENZO IV, Paganorum incursum del 26.7.1247 (ib, 8).

<sup>6</sup> Cfr INNOCENZO IV, Quae honorem Conditoris del 1.10.1247 (Bull Carm I, 8-11).

<sup>7</sup> Cfr INNOCENZO IV, Quoniam ut ait del 13.6.1245 (Bull Carm I, 7) e Sacrosancta Romana Ecclesia del 2.8.1245 (ib, 12-13); BONIFACIO VIII, Tenore cuiusdam Constitutionis del 5.5.1298 (ib, 48-49) che esplicita l'Unam ex Constitutionibus di Gregorio X del 3.3.1275 (ib, 34-35); BENEDETTO XII, Omnis naturae humanae del 4.11.1335 (ib, 70-71).

<sup>8</sup> Cfr INNOCENZO IV, Devotionis augmentum del 24.8.1254 (Bull Carm I, 13).

<sup>9</sup> Cfr ALESSANDRO VI, Paci et tranquillitati del 7-3-1261 (Bull Carm I, 20).

<sup>10</sup> Cfr per il rapporto tra carisma della nostra vocazione e le grazie mistiche ricevute dalla S. Madre: V 32- 36; in particolare per le grazie mistiche preparatorie alla fondazione del monastero di S. Giuseppe: V 32, 9. 11-14; 35, 6. 8. 12; 36, 6. 10. 12; circa la Beata Vergine e la Santa: V 33, 14; 3M 1, 3-4; sulla relazione tra vocazione personale di Teresa e grazie che l'hanno portata a fondare tante case: F 1,7-8; R 34 (e 13-14); Lett del 23.12.1561 a Lorenzo de Cepeda.

apostolica tale che l'orazione, il ritiro e tutta quanta la vita del primo gruppo delle sue monache dovessero avere come scopo il servizio alla Chiesa<sup>11</sup>.

7. Col progredire dell'esperienza ecclesiale della S. Madre si precisa, alla fine, la pienezza della vocazione del Carmelo riformato. Particolarmente illuminata da tale esperienza, la Santa volge l'animo suo ai popoli non ancora evangelizzati e viene sospinta a considerare il campo immenso delle missioni<sup>12</sup>. Così innanzitutto lo spirito apostolico di S. Teresa raggiunge la sua piena manifestazione<sup>13</sup>; e da qui, non solo si propone di diffondere il suo primo gruppo di Carmelitane, ma anche di associare alla sua opera dei frati uniti nel medesimo spirito<sup>14</sup>.

8. La S. Madre, rinnovando la famiglia dei frati, si propose di provvedere a conservare e promuovere la vocazione delle monache mediante uomini partecipi dello stesso spirito, e di servire per loro mezzo la Chiesa, sia con l'orazione che con l'attività apostolica<sup>15</sup>.

9. In tutto questo, però, la S. Madre volle conservare con fedeltà lo spirito del Carmelo: diede nuovo afflato al culto filiale verso la B. Vergine Maria del Monte Carmelo<sup>16</sup>; volle che la comunione da lei professata con gli esemplari biblici – i Profeti e i grandi Padri del Carmelo – fosse patrimonio spirituale della sua famiglia<sup>17</sup>; accolse la Regola nel suo spirito genuino<sup>18</sup> e la propose a se stessa e alla sua famiglia, arricchita di nuove intenzioni apostoliche.

10. Volle che tutte queste realtà venissero contrassegnate da uno stile di vita tutto suo, favorendo le virtù sociali e tutti i valori umani; coltivando la vita fraterna vissuta con gioiosa serenità in sincero spirito di famiglia; inculcando la dignità della persona e la nobiltà d'animo<sup>19</sup>; lodando e promuovendo la formazione dei giovani religiosi, lo studio «delle lettere» e la cultura; ordinando la mortificazione e gli esercizi ascetici della comunità in funzione di una elevata vita teologale e del ministero apostolico; curando la comunione fra le varie case e una amicizia evangelica fra le persone.

11. Per realizzare questo ideale la Provvidenza Divina affiancò S. Giovanni della Croce alla S. Madre Teresa<sup>20</sup>. Infatti, appena la Santa lo conobbe così animato dagli stessi suoi desideri e preparato dallo Spirito Divino, lo conquistò al suo carisma, manifestandogli il progetto di rinnovare spiritualmente dal suo interno l'Ordine della Beatissima Vergine<sup>21</sup>. Subito lo iniziò allo stile di vita da lei instaurato fra le monache, stile che il S. Padre Giovanni introdusse a Duruelo in modo pienamente conforme ai criteri e allo spirito di S. Teresa<sup>22</sup>.

---

<sup>11</sup> Cfr C 3, 10 dove, parlando alle monache, dice: «Il giorno in cui le vostre orazioni, le discipline, i digiuni vostri non fossero per ciò che vi dico, non raggiungereste il fine per il quale il Signore qui vi ha raccolte». Cfr V 32, 6; R 3, 7; R 4, 12; R 5, 9; C 1, 2; 3; 4, 1-2; F 1, 6; Lett del 13.12.1576 al P. Gracián.

<sup>12</sup> Cfr F 1, 7.

<sup>13</sup> Cfr ib.

<sup>14</sup> Cfr F 2, 4-5; MV, passim; Lett dell'ottobre 1578 al monastero di Beas; del novembre 1578 ad Anna di Gesù; del dicembre 1579 ad Anna di S. Alberto, riguardo al S. Padre Giovanni della Croce; Lett del 13.12.1576 e del 26.10.1581 al P. Gracián; del 21.12.1579 al P. Doria; del 4.10.1578; del 19.7.1575 a Filippo II.

<sup>15</sup> Cfr F 2, 4-5. 14; Lett del 12.12.1576 al P. Mariano.

<sup>16</sup> Cfr V 32, 11; 36, 6; 39, 26; C Protesta; 3, 5; 13, 3; 1M 2, 12; 3M 1, 3; F 14, 5.

<sup>17</sup> Cfr 5M 1, 2; F 14, 4; 29, 33.

<sup>18</sup> Cfr V 36, 26; F 14, 5; 27, 11; C 3, 5; 4, 1-2.

<sup>19</sup> Riguardo allo stile di vita fatto di gioia e soavità: cfr V 35, 10; 36, 29; C 41, 7-8; 6M 6, 12; F 18, 5-7; Lett del 17.1.1577 e del 1.2.1580 a Maria di S. Giuseppe.

<sup>20</sup> Cfr F 13, 5; 3, 17; 10, 4; 13, 1. 4.

<sup>21</sup> Cfr F 3, 17.

<sup>22</sup> Cfr F 13, 5 dove, tra l'altro, si legge: «Me ne valse per far conoscere al P. fra Giovanni della Croce il nostro sistema di vita, badando che comprendesse bene ogni nostra pratica, sia per la mortificazione che per lo stile di fraternità e il modo con cui passiamo la ricreazione insieme».

In seguito, divenuto direttore spirituale della stessa S. Madre, fu da lei ritenuto «padre della sua anima»<sup>23</sup>; a sua volta, il Santo la riconobbe restauratrice del rinnovato Carmelo, attribuendole senz'altro il carisma concesso da Dio ai fondatori<sup>24</sup>.

Entrambi, dunque, portando a nuova forma di vita tutto l'Ordine del Carmelo – maschile e femminile – «ne hanno come gettato le nuove fondamenta»<sup>25</sup>.

12. Dio, dunque, ha disposto la vita e l'esperienza spirituale della S. Madre in modo che così ella ci fosse maestra e modello stupendo di vita carmelitana. Dobbiamo, inoltre, guardare al S. Padre Giovanni della Croce come all'immagine viva del carmelitano autentico. Egli può ben ripeterci la parola dell'Apostolo: «Siate miei imitatori, come io lo sono del Cristo» (1 Cor 4, 16; 11, 1); infatti la vocazione del Carmelo rinnovato brilla nella sua vita, nella sua attività e nella sua dottrina.

13. Il nostro tenore di vita pertanto splende con vivida chiarezza nei nostri due Santi e trova una formulazione espressiva nei loro scritti. Pertanto i carismi di cui sono adorni e la forma di vita spirituale da loro proposta – anche in ciò che riguarda la più profonda familiarità con Dio e l'esperienza del divino – vanno considerati non solo come loro beni personali, ma anche come patrimonio proprio dell'Ordine e pienezza della vocazione del nostro Ordine.

14. Il Signore, nella sua misericordia, ha fatto dono di questa grazia ai membri di tutto l'Ordine, perché il carisma carmelitano di giorno in giorno più profondamente sia compreso, fruttifichi e si dilati nella misura dei doni dello Spirito concessi ai nostri religiosi.

### *III. Principali elementi della nostra vocazione (15-18)*

15. Ecco gli elementi più importanti della vita da noi professata che risultano dallo studio accurato delle origini della nostra vocazione e dal carisma teresiano:

a) abbracciamo la vita religiosa «in ossequio di Gesù Cristo», sotto la protezione della B. Vergine, nell'imitazione e nell'unione con Lei, la cui vita ci sta dinanzi come modello di configurazione a Cristo;

b) la nostra vocazione è all'origine una grazia divina, che ci unisce ai fratelli in comunione di vita e ci spinge all'arcana comunione con Dio<sup>26</sup> in una esistenza in cui la contemplazione e lo zelo apostolico si fondono reciprocamente a servizio della Chiesa;

c) siamo chiamati all'orazione la quale, per mezzo dell'ascolto della Parola di Dio e della Liturgia, ci conduce al dialogo amichevole con Dio non solo nella preghiera, ma anche nella vita<sup>27</sup>; ci proponiamo di nutrire questa vita di orazione con la fede, la speranza e soprattutto la divina carità, così che con animo purificato possiamo raggiungere una più alta e profonda vita in Cristo e disporci a sempre più abbondanti doni dello Spirito Santo. In tal modo partecipiamo del carisma teresiano e insieme continuiamo la primitiva ispirazione del Carmelo, totalmente compresi della presenza misteriosa del Dio vivente<sup>28</sup>;

d) risponde all'indole del nostro carisma animare con intenzione apostolica tutta la nostra vita di orazione e di consacrazione<sup>29</sup> e lavorare in molteplici forme per il bene della Chiesa e

---

<sup>23</sup> Cfr Lett dell'ottobre 1578 al monastero di Beas.

<sup>24</sup> Fiam B 2, 9. 12.

<sup>25</sup> PAOLO VI, Carmeli Montis in Doc 974.

<sup>26</sup> Cfr Costituzioni della Congregazione di S. Elia del 1599, Prologo, 2 (Roma, 1973, pag. 41).

<sup>27</sup> Cfr V 8, 5; C 20, 5-6.

<sup>28</sup> Cfr I Re 17,1; C 28, 9. 13; 7M 4, 11.

<sup>29</sup> Cfr C 1-3.

degli uomini<sup>30</sup>, così che davvero «l'azione apostolica sgorgi dall'intima unione con Cristo»<sup>31</sup>; è tipico per noi, anzi, tendere a quella forma di apostolato che promana dalla pienezza «dello stato di unione con Dio»<sup>32</sup>;

e) cerchiamo di offrire il nostro duplice servizio, di contemplazione e attività apostolica, riuniti in comunità fraterna. In tale modo realizziamo l'ideale di S. Teresa, che voleva fondare una piccola famiglia a imitazione del piccolo «collegio di Cristo»<sup>33</sup>; e nello stesso tempo, vivendo in comunione di vita nel vincolo della carità, diamo testimonianza all'unità della Chiesa;

f) ci sforziamo di praticare il nostro genere di vita sostenendolo, secondo la Regola e la dottrina dei nostri Santi Fondatori, con l'abnegazione evangelica.

16. Questa norma di vita, riconosciuta e professata dall'Ordine<sup>34</sup>, è stata più volte confermata dalla Chiesa<sup>35</sup>, la quale continuamente ci esorta a seguirla con fedeltà. Ammessa così dalla Chiesa, la nostra famiglia è stata dichiarata «Ordine clericale» e «di diritto pontificio»: è perciò soggetta direttamente al Sommo Pontefice – anche per mezzo dell'esenzione – per meglio provvedere al servizio della Chiesa in tutto il mondo e meglio curare la vita e l'incremento dell'Ordine<sup>36</sup>.

17. Lo Spirito Santo si è degnato di rendere continuamente feconda questa famiglia – già autenticata e confermata dalla Chiesa – sia suscitando in essa uomini e donne di esimia santità, divenuti maestri di vita spirituale, sia facendo nascere dal suo ceppo numerose famiglie religiose partecipi della sua stessa missione, che lavorano nel campo del Signore e con le quali siamo in comunione di vocazione e di spirito.

18. I Santi Fondatori fin dagli inizi si adoperarono con somma diligenza affinché il carisma da loro compreso venisse sempre più chiaramente espresso in una forma di vita e consolidato da leggi.

Per lo stesso motivo anche noi prendiamo quale norma suprema di vita il seguire Cristo come viene insegnato dal Vangelo<sup>37</sup> e professiamo la Regola di S. Alberto di Gerusalemme confermata da Innocenzo IV, secondo le presenti Costituzioni.

---

<sup>30</sup> Cfr F 14, 8; 5, 5; PAD 2, 29; R 3, 7; Lett del 2.3.1578 al P. Gracián.

<sup>31</sup> Cfr PC 8; cfr anche il n. 5.

<sup>32</sup> Cfr Cant B 29, 3; 7M 4, 11-15; 5M 2, 10-14; PAD 7, 5-8.

<sup>33</sup> Cfr C (Escorial) 20, 1.

<sup>34</sup> Cfr approvazione del P. Rossi: F 2, 3-5; e la lettera dello stesso Padre in data 27.4.1567 alla S. Madre (MHCT I, 61-65); lettera del 16.5.1576 riguardo ai monasteri da fondare nel regno di Castiglia da S. Teresa (ib, 66-67); patente del 10.8.1567 per la fondazione di due conventi di frati «contemplativi» (ib, 67-71); soprattutto lettera del 8-1-1569 alle carmelitane di Medina: «Rendo infinite grazie a Sua Divina Maestà per i tanti favori concessi a questa religione per la diligenza e bontà della nostra reverenda Teresa di Gesù; ella rende più profitto all'ordine che tutti i frati carmelitani di Spagna» (BMC 5, 339); lettera del 15.5.1569 al P. Alfonso Gonzalez (MHCT I, 76-77). Cfr pure gli Atti del Capitolo di Alcalá del 1581 (MHCT II, 255-281), le cui Costituzioni sono approvate anche dal S. Padre Giovanni e sono lodate dalla S. Madre Teresa: F 29, 30-33; e Lett del 23/24.3.1581 al P. Gracián.

<sup>35</sup> Cfr PENITENZIARIA APOSTOLICA, Ex parte vestra del 5.12.1562 (MHCT I, 22-23); PIO IV, Cum a nobis del 17.7.1565 (MHCT I, 43-47); GREGORIO XIII, Pia consideratione del 22.6.1580 (MHCT II, 191-199); SISTO V, Quae a praedecessoribus del 20.9.1586 (Bull Carm II, 233-235); Cum de statu del 10.7.1587 (ib, 237-242).

<sup>36</sup> Cfr Mutuae Rel 8, 22 coi documenti ivi riportati.

<sup>37</sup> Cfr PC 2 a.

## **CAPITOLO II: LA SEQUELA DI CRISTO E LA CONSACRAZIONE RELIGIOSA (19-46)**

19. Fedeli a Dio che ci chiama a conformare con pienezza la nostra vita ai consigli evangelici<sup>1</sup>, guidati dallo Spirito Santo, intendiamo seguire Cristo più da vicino per mezzo dei voti pubblici di castità, povertà e obbedienza, per donarci mente e cuore a Dio solo sommamente amato e per vincolarci in modo totale al suo servizio<sup>2</sup>. Così, per mezzo della Chiesa, consacrati da Dio, siamo da Lui stesso inviati per la salvezza del mondo, come Cristo «fu consacrato e mandato dal Padre» (Gv 10, 36).

20. La carità di Dio, diffusa nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo (cfr Rm 5, 5) che ci è stato dato nel Battesimo, rendendoci simili a Cristo, anima e guida la pratica stessa dei consigli evangelici<sup>3</sup>; ci prepara all'intima comunione con Dio; ci vincola in special modo alla Chiesa e al suo mistero; ci dona la capacità di amare come Cristo ci ha amato fino a dare la sua vita per noi (cfr Ef 5, 2)<sup>4</sup>.

21. Questo ideale di vita consacrata postula la pienezza della carità verso Dio e verso i fratelli. È la carità che, oltrepassando i limiti delle leggi<sup>5</sup>, ci porta all'esperienza radicale dell'abnegazione evangelica, mezzo e prova della carità stessa. Siamo così costituiti nella Chiesa come un segno delle più alte esigenze del Vangelo con una funzione profetica nel mondo.

### *I. La castità consacrata (22-24)*

22. Col voto di castità professiamo perfetta continenza nel celibato per il Regno dei cieli (Mt 19, 12; 1 Cor 7, 32-34)<sup>6</sup>; e così, completamente santi nel corpo e nello spirito, ci dedichiamo al servizio di Dio e degli uomini, ripresentiamo Cristo vergine, totalmente dedito al servizio del Padre e dei fratelli<sup>7</sup>.

La castità consacrata, da un lato è, in modo eccellente e in forma radicale, segno del mistero dell'unione del Corpo mistico con Cristo Capo e ce ne rende partecipi; dall'altro preannuncia il Regno futuro<sup>8</sup>; inoltre rende più facile la libertà di un cuore indiviso, per cui spendiamo la vita a servizio di Dio e dei fratelli.

23. La castità, che noi coltiviamo come si addice a imitatori della Vergine Maria, esprima la nostra consacrazione a Dio; ricerchi l'amore e il servizio della persona di Cristo; sia di onore alla fedeltà della Chiesa, sposa di Cristo; ci prepari all'arcana unione con Dio; sia gioiosa testimonianza della carità divina e ne promuova e significhi la fecondità.

24. Poiché la castità è un prezioso dono divino affidato all'umana fragilità, cerchiamo di praticarla fedelmente con cuore sereno, confidando soprattutto nella forza di Dio e vivendo un rapporto di amicizia con Gesù Cristo e la Vergine Maria; con questa fedeltà raggiungeremo pure la maturità affettiva. Memori, tuttavia, della nostra terrena condizione, deponiamo ogni presunzione e impegniamoci a custodire il dono di Dio con l'umiltà e l'orazione, la mortificazione dei sensi e la custodia del cuore, senza trascurare quei mezzi naturali che

---

<sup>1</sup> Cfr C 1, 2; V 35, 4.

<sup>2</sup> Cfr LG 44; PC 5.

<sup>3</sup> Cfr PC 6.

<sup>4</sup> Cfr LG 44; PC 1. 5; ET 3-4. 7. 10-11.

<sup>5</sup> 1M 2, 17.

<sup>6</sup> Cfr PC 12; LG 42; ET 13; Sacerdotalis Coelibatus 20.

<sup>7</sup> Cfr LG 46; PC 1.

<sup>8</sup> Cfr LG 44.

favoriscono la salute mentale e fisica e servono all'equilibrio psichico. La vita di comunione realizzata nella gioia del fraterno affetto e nel servizio al prossimo è quella che custodisce efficacemente tutto questo.<sup>9</sup>.

## *II. La povertà (25-34)*

25. Per seguire più da vicino il Cristo povero, totalmente abbandonato alla Provvidenza del Padre, con il voto abbracciamo il consiglio evangelico della povertà che comporta, insieme ad una vita effettivamente ed affettivamente povera, laboriosa, sobria e distaccata dai beni terreni, anche la dipendenza dai superiori nell'usare e nel disporre dei beni.<sup>10</sup>.

26. Con la professione temporanea i nostri religiosi mantengono la proprietà dei loro beni e la capacità di acquistarne dei nuovi. Nel tempo che precede la prima professione, cedano l'amministrazione dei beni a chi preferiscono liberamente dispongano del loro uso ed usufrutto. Ma prima della professione solenne debbono fare la rinuncia ai loro beni con valore decorrente dal giorno della professione stessa, e in forma valida, per quanto possibile, anche secondo il diritto civile.<sup>11</sup>.

27. Con la professione solenne ci priviamo anche del diritto di proprietà e della capacità di acquistare altri beni e di possedere. Di conseguenza, è posto invalidamente ogni atto contrario al voto di povertà.<sup>12</sup>. Le Comunità, poi, si sostentino con quanto la Provvidenza offrirà, soprattutto attraverso il lavoro di tutti i fratelli.

In caso di necessità, il Consiglio provinciale potrà concedere ai nostri conventi di avere moderate rendite fisse.

28. Tutto ciò che un religioso acquista con la propria attività o in considerazione dell'Istituto, lo acquista per l'Ordine. Tutto ciò che riceve sotto forma di pensione, di sovvenzione, di assicurazione, parimenti spetterà all'Ordine, secondo la prescrizione delle Norme applicative. Lo stesso si dica di qualsiasi bene, che, a qualunque titolo, provenisse al religioso di voti solenni.<sup>13</sup>.

29. La povertà ci impone uno stile particolare di vita in cui nella letizia imitiamo Cristo con la disponibilità della nostra persona, con l'umiltà e la sobrietà nell'uso dei beni<sup>14</sup>, la cura assidua del lavoro.<sup>15</sup>, la modestia delle nostre case.<sup>16</sup>, la vicinanza ai poveri e l'impegno per la loro promozione. In tal modo diamo una valida testimonianza personale e collettiva della povertà evangelica. E, mentre ci sforziamo di essere veri seguaci non del mondo ma del Vangelo, acquistiamo e sperimentiamo sempre più la libertà dei figli di Dio e la dignità umana.<sup>17</sup>.

30. Ai figli di S. Teresa si addice quella povertà che innalza l'animo libero ai desideri celesti e conserva la convivenza fraterna e anche il tono esteriore di vita nell'umile semplicità, alimentando il fervore dell'abnegazione con la pratica della nudità di spirito proposta dal S. Padre Giovanni della Croce: nudità che è insieme esercizio e segno della beata speranza.

---

<sup>9</sup> Cfr PC 12; ET 13.

<sup>10</sup> Cfr can 600; PC 13; ET 21; Regola; V 35, 2-6; 36, 20; F 15, 13-15; PAD 2, 8-10; C 8 ss.

<sup>11</sup> Cfr can 668, § 1 e 4.

<sup>12</sup> Cfr can 668, § 5.

<sup>13</sup> Cfr can 668, § 3 e 5.

<sup>14</sup> Cfr C 2, 7-8.

<sup>15</sup> Cfr Cost 9, 24; MV 12; Lett del 20.9.1576 al P. Gracián; e del 12.12.1576 al P. A. Mariano.

<sup>16</sup> Cfr C 2, 9; Cost 32; MV 14.

<sup>17</sup> Cfr C 19, 4 seg.; V 35, 3-6; 7M 2, 7.

Saremo così annoverati con Maria tra quei «poveri del Signore» che tutto da Dio solo si aspettano e servono di buon grado i fratelli<sup>18</sup>.

31. In obbedienza a quanto la Regola prescrive, riflettiamo seriamente sulla legge e sull'obbligo del lavoro apostolico, intellettuale e manuale, come espressione di povertà e di fraterno servizio, procurandoci con la nostra fatica, ma senza ansietà alcuna, il necessario alla vita. Così, perfezionando il creato, trasformiamo le realtà mondane e la società, diamo testimonianza della presenza materna della Chiesa sollecita verso i poveri, ci associamo all'opera redentrice di Cristo, facciamo comunione dei beni coi fratelli, soprattutto con i più bisognosi<sup>19</sup>, teniamo lontana dalla nostra vita ogni forma di ingiustizia e favoriamo le esigenze della giustizia sociale<sup>20</sup>.

32. Le province e le case nostre si scambino tra loro i beni temporali, preoccupandosi generosamente anche delle necessità della Chiesa e dei poveri<sup>21</sup>.

33. Gli sforzi nella ricerca di nuove forme per imitare il Cristo povero tendano soprattutto a far sì che la norma della povertà evangelica e la sua testimonianza risplendano, attraverso il nostro modo di vivere, in un mondo in cui spesso coesistono in maniera stridente l'estrema miseria e l'eccessiva ricchezza.

34. Questo impegno comune di vivere la povertà venga spesso richiamato e riesaminato nei Capitoli e negli incontri comunitari.

### *III. L'obbedienza (35-41)*

35. Per imitare più da vicino la forma di vita assunta dal Figlio di Dio venuto nel mondo per fare la volontà del Padre e da Lui stesso proposta ai discepoli che Lo seguivano, ci vincoliamo con voto ad osservare il consiglio evangelico dell'obbedienza<sup>22</sup>. Con questo voto ci obblighiamo a sottomettere la nostra volontà ai superiori, che fanno le veci di Dio, quando comandano secondo le Costituzioni. Offriamo, così, a Dio la piena consacrazione della nostra volontà come sacrificio di noi stessi, allo scopo di unirci per suo mezzo, con maggior costanza e sicurezza, alla sua volontà salvifica.

36. In spirito di fede, attraverso la mediazione dei superiori ci sottomettiamo a Dio<sup>23</sup> e ci poniamo al servizio di tutti i fratelli in Cristo, proprio come Cristo stesso che, sottomesso al Padre, venne nel mondo per servire i fratelli e dare la sua vita in riscatto per tutti gli uomini (cfr Mt 20, 28; Gv 10, 14-18)<sup>24</sup>.

Perciò, in spirito di fede e di amore verso la volontà di Dio, offriamo le energie dell'intelligenza e della volontà insieme con tutti i doni di natura e di grazia, prestando ai superiori umile ossequio nell'esecuzione degli ordini e nell'adempimento dei compiti a noi assegnati, ben consapevoli di collaborare all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo il disegno di Dio<sup>25</sup>.

---

<sup>18</sup> Cfr LG 55; C 16, 2.

<sup>19</sup> Cfr PC 13; GS 35, 39; ET 20-21.

<sup>20</sup> Cfr ET 18, 20-21.

<sup>21</sup> Cfr PC 13.

<sup>22</sup> Cfr LG 44; PC 14; can 601; F 5, 3-10, 17; 18, 13; C 12, 1-4; 18, 7-8.

<sup>23</sup> Cfr Regola: esortazione ai fratelli perché onorino il loro priore; M Epilogo, 2; F 5, 12; PAD 2, 2; MV 22; Lett del 30.5.1582 ad Anna di Gesù; Lett del 31.1.1579 al monastero di Siviglia; Lett del 10.6.1579 al P. Gracián; Caut 2, 2.

<sup>24</sup> Cfr PC 14; 7M 4, 8.

<sup>25</sup> Cfr PC 14; 3M 2, 12.

37. La arcana unione con Dio, che i Santi Fondatori ci propongono di conseguire, consiste nella piena conformità della nostra volontà con quella di Dio.<sup>26</sup>, così che «di due volontà se ne faccia una sola, quella di Dio»<sup>27</sup>. Questo esige che i superiori e gli altri fratelli – ognuno personalmente e tutti insieme, come comunità – si impegnino continuamente a ricercare la volontà di Dio. Così, seguendo più strettamente l'esempio di Cristo «che si è fatto obbediente fino alla morte di croce»<sup>28</sup>, coltiveremo l'obbedienza come adesione a tutto quanto piace al Padre celeste.

La Vergine Maria noi la contempliamo<sup>29</sup> come modello della nostra obbedienza; lei che, umile ancella del Signore, da nessuna creatura mai si lasciò attrarre, a agì sempre per mozione dello Spirito Santo<sup>30</sup>.

38. L'obbedienza, con la quale limitiamo la nostra facoltà di scelta<sup>31</sup> e accettiamo – sotto la guida dei superiori – di realizzare un particolare progetto di vita, deve essere costantemente vivificata da un sincero dialogo nella fede e nella carità col superiore e i fratelli<sup>32</sup>. Si tenga presente però la natura dell'obbedienza evangelica, la quale, fondata com'è sul mistero pasquale di Cristo, comporta spesso una autentica immolazione che ci rende partecipi dell'opera salvifica di Cristo<sup>33</sup>.

39. L'esercizio stesso dell'autorità dovrà realizzarsi in spirito di servizio, come ricorda la Regola seguendo il Vangelo (cfr Mt 20, 26-27). Pertanto i superiori – docili alla volontà di Dio – devono governare i fratelli quali figli di Dio, rispettando la persona umana<sup>34</sup>.

40. Il voto di obbedienza obbliga gravemente quando il comando è intimato con precetto formale. Soltanto i Superiori Maggiori – ognuno nei limiti della propria giurisdizione – hanno la facoltà di imporre, per grave motivo, un tale precetto. Il precetto deve essere intimato o per iscritto o davanti a due testimoni.

41. Come figli della Chiesa, accettiamo con docilità quanto il Magistero propone e accogliamo con obbedienza attiva e responsabile quanto l'autorità della Chiesa decide, soprattutto se si tratta di decisioni del Sommo Pontefice, al quale dobbiamo obbedienza anche per voto, a norma del diritto<sup>35</sup>.

#### *IV. L'abnegazione evangelica (42-46)*

42. Poiché bramiamo vivere piamente in Cristo e aspiriamo alla stretta intimità con Dio offerta agli amici di Gesù crocifisso, abbracciamo quale norma di vita la dottrina dei Santi Fondatori sul doveroso culto della rinuncia e della penitenza per amore di Cristo; diversamente, né potremo godere dell'unione intima con Dio, né porteremo frutti nei contatti apostolici con i nostri fratelli.

---

<sup>26</sup> Cfr 2M 1, 8.

<sup>27</sup> Cfr Cant B 38, 3; Fiam B 1, 28; 1 Sal 11, 3.

<sup>28</sup> Cfr F 5, 3; Sfida.

<sup>29</sup> Cfr C 13, 3.

<sup>30</sup> Cfr 3 Sal 2, 10: qui, tra l'altro, si dice: «Nostra Signora non ebbe impressa nell'anima immagine di creatura alcuna, né mai da questa fu spinta ad agire, ma sempre agì sotto mozione dello Spirito Santo»; PAD 6, 7-8.

<sup>31</sup> Cfr ET 23. 25. 27-28; PC 14.

<sup>32</sup> PC 14.

<sup>33</sup> Cfr ET 24. 27-29.

<sup>34</sup> Cfr PC 14; cfr anche la testimonianza di Francesca di Gesù sulla S. Madre Teresa (Valladolid – 1595 – processo canonico): «Quando la S. Madre stava con le sue monache, ciò che diceva loro era che si amassero molto e avessero grande carità le une con le altre... e alla Madre Priora diceva che le trattasse con eguaglianza e riflettesse che erano figlie di Dio» (BMC 19, 35).

<sup>35</sup> Cfr V 25, 12; 33, 5; R 4, 6-7; can 590.



43. Per realizzare umilmente questo programma, accettiamo con lieto coraggio l'abnegazione insita nella pratica dei consigli evangelici<sup>36</sup>. Tutto sopportando per amore, portiamo i pesi gli uni degli altri (cfr Gal 6, 2), attendiamo all'orazione con perseverante fedeltà e insieme ci impegniamo con zelo nelle fatiche apostoliche per il nome di Cristo, compiamo volentieri qualunque lavoro anche il più umile e molesto, per servire i fratelli<sup>37</sup>, sopportiamo con pazienza ogni disagio e tribolazione della vita, completando quanto manca ai patimenti di Cristo (cfr Col 1, 24)<sup>38</sup>.

44. Dobbiamo disporci personalmente con animo attivo e generoso a realizzare tutti questi impegni, esprimendo anche sul piano comunitario lo spirito di abnegazione inculcato dai nostri Santi Fondatori. Conservando la soave e generosa austerità del Carmelo Teresiano, vogliamo compiere le forme di penitenza raccomandate dalla Chiesa e imposte dalla Regola, come pure quelle nuove adattate alle esigenze dei tempi.

45. Sforzandosi di coltivare lo spirito di penitenza:

a) i nostri religiosi osservino con fedeltà e senza alcuna sostituzione la legge generale della Chiesa circa il digiuno e l'astinenza, tenendo conto delle norme proprie delle Chiese particolari;

b) in ogni comunità si faccia – alcune volte durante la settimana – qualche atto penitenziale stabilito dal Capitolo conventuale;

c) almeno una volta la settimana (il venerdì o il sabato) e nelle viglie delle solennità dell'Ordine e in quelle delle principali celebrazioni liturgiche della Chiesa, si osservi in ogni comunità una giornata penitenziale. In questa giornata, oltre agli altri esercizi di penitenza, si faccia un particolare digiuno – da stabilirsi dal Capitolo – in modo che quanto viene tolto dalla nostra mensa vada in beneficio dei poveri e delle missioni;

d) si faccia questo digiuno con maggior frequenza nei tempi di Avvento e Quaresima e in altri giorni che, secondo l'uso della Chiesa, hanno una particolare indole penitenziale.

46. A tavola, tenuto pur conto dell'età e delle necessità dei singoli, si osservi frugalità nel vitto e temperanza, vigilando in modo particolare sulle cose voluttuarie, sugli alcolici e simili.

---

<sup>36</sup> Cfr V 13, 2. 7; C 1-5; 1 Sal 13; 2 Sal 7.

<sup>37</sup> Cfr Cost 24; Lett del 20.9.1576 al P. Gracián; e del 12.12.1576 al P. A. Mariano.

<sup>38</sup> Cfr C 11; 2 Sal 7, 11.

### CAPITOLO III: LA BEATA VERGINE MARIA NELLA NOSTRA VITA (47-52)

47. Annoverati per grazia di Dio tra i «Fratelli della Beata Vergine Maria», siamo riuniti in una famiglia dedicata all'amore e al culto di Lei. Questa nostra famiglia tende alla perfezione della carità, animata da una particolare comunione spirituale con la Madre di Dio, comunione che pervade la comunità e contrassegna di un peculiare carattere mariano lo spirito di orazione e contemplazione, ogni forma di apostolato e la stessa abnegazione evangelica.

48. Maria Santissima riempie della sua presenza la vita dell'Ordine, il quale ebbe le sue origini sul Monte Carmelo<sup>1</sup> e, prendendo il nome dall'oratorio ivi dedicato alla Vergine, si impegnò, con l'approvazione della Chiesa<sup>2</sup>, a vivere in ossequio di Gesù Cristo e di sua Madre<sup>3</sup>. Anche la famiglia del Carmelo Teresiano fortemente sentì e confermò questo impegno, dietro l'esempio dei Fondatori, i quali proposero Maria quale Madre e Signora dell'Ordine<sup>4</sup>, esempio di orazione e di abnegazione nel cammino della fede<sup>5</sup>, tutta tesa, mente e cuore, ad accogliere e a contemplare le parole di Dio<sup>6</sup>, pienamente docile alle mozioni dello Spirito Santo<sup>7</sup>, associata al mistero pasquale di Cristo nell'amore, nel dolore e nel gaudio<sup>8</sup>.

49. Questi elementi, mentre delineano l'immagine evangelica della Vergine, ci offrono pure in Maria il perfetto ideale dello spirito dell'Ordine; ci spingono a seguirne gli esempi<sup>9</sup> affinché, vivendo con il cuore «della povera del Signore»<sup>10</sup>, meditando con fede e assiduità la Parola di Dio e donandoci in multiforme carità, modelliamo la nostra vita su quella di Maria e veniamo introdotti, sotto la sua guida, nel mistero di Cristo e della Chiesa. In tal modo realizziamo la nostra professione, che ci lega intimamente anche alla B. Vergine, posta com'è sotto la sua particolare tutela. Ed è questo ciò che esprimiamo anche con la devozione dello Scapolare, con cui proclamiamo di appartenere a Maria e, rivestiti delle sue virtù<sup>11</sup>, ne riportiamo l'immagine nel mondo.

50. La presenza di Maria, mentre anima la nostra vita spirituale, informa anche il nostro apostolato. Perciò, con lo studio accurato delle Scritture, ci sforziamo di conoscere sempre più intimamente Maria, mossi da filiale amore, per quanto dipende da noi, attiriamo i fratelli ad amarLa con vero amore, mostrandoLa modello e maestra di comunione con Cristo e con la Chiesa.

51. Guidati dalla contemplazione della fede, coltiviamo e promuoviamo con tutte le nostre forze il culto liturgico della Madre di Dio nella luce del mistero pasquale e siamo mossi a praticare con fede e amore anche gli esercizi di pietà in suo onore<sup>12</sup>.

52. La nostra famiglia onora con indiviso culto di amore teologale coloro che Dio con un unico disegno di amore volle in singolar modo partecipi del mistero dell'Incarnazione del Figlio suo. Nutriti infatti dello spirito di Teresa, con la B. Vergine Maria amiamo il suo Sposo S.

<sup>1</sup> Cfr quanto dice il Priore generale Pietro Millaud (1282) in Bull Carm I, 606-607.

<sup>2</sup> Cfr INNOCENZO IV, Ex parte dilectorum del 13.1.1252 in AnOC 2, (1911-1913) 128; URBANO IV, Quoniam ut ait del 20.2.1263 (Bull Carm I, 28).

<sup>3</sup> Cfr Atti del Capitolo generale di Montpellier 1287 (Acta Cap Gen, I, Roma 1912, 7).

<sup>4</sup> Cfr F 29, 23. 31; 3M 1, 3-4.

<sup>5</sup> Cfr 6M 7, 13-14; Cant B 2, 8.

<sup>6</sup> Cfr PAD 5, 2; 6, 7.

<sup>7</sup> Cfr 3 Sal 2, 10.

<sup>8</sup> Cfr C 16, 2; 7M 4, 5; R 15 e 36; Cant A 29-30, 7; Cant B 20-21.

<sup>9</sup> Cfr 3M 1, 3.

<sup>10</sup> Cfr LG 55.

<sup>11</sup> Cfr PIO XII, Neminem profecto in Doc 904.

<sup>12</sup> PAOLO VI, Marialis cultus 1-23.

Giuseppe e Lo veneriamo quale umile servo di Cristo e della sua Madre, esempio di comunione orante con Gesù e generosissimo Protettore dell'Ordine.<sup>13</sup>.

---

<sup>13</sup> Cfr V 6, 6-8; 33, 12.

## CAPITOLO IV: COMUNIONE CON DIO (53-71)

53. La vocazione carmelitana ci impegna fortemente a «vivere in ossequio di Gesù Cristo»<sup>1</sup>. «meditando giorno e notte la legge del Signore e vegliando in preghiera»<sup>2</sup>. La S. Madre Teresa, in piena fedeltà alla Regola, ci presenta la vita di orazione come lo scopo nel quale convergono e dal quale fluiscono tutti gli elementi che formano il nostro carisma<sup>3</sup>.

Perciò la Chiesa ci riconosce come una famiglia dedita in modo particolare all'esercizio dell'orazione: una famiglia, cioè, che cerca di vivere con particolare intensità il mistero della preghiera cristiana, di cui offre la testimonianza nella sua stessa vita<sup>4</sup>.

54. Cristo Signore ha elevato la nostra orazione fino a renderla partecipe del mistero della sua stessa preghiera, che è il mistero del colloquio filiale con Dio vivo, il Padre nostro che ci parla nel suo Primogenito e per mezzo dello Spirito Santo ci introduce nella sua vita. Gesù stesso è il maestro di orazione, che ci insegna con la parola e l'esempio a contemplare il Padre – nella solitudine e nell'azione – con filiale abbandono, Lui adorando e lodando, supplicando e ringraziando nel fattivo adempimento della volontà paterna<sup>5</sup>.

55. I nostri Santi Fondatori, maestri di orazione, ci insegnano con la parola e l'esempio il dovere di impregnare di orazione tutta la vita, nello spirito del Vangelo. Noi, quindi, uniti nella fede all'Umanità di Cristo<sup>6</sup>, preghiamo il Padre per mezzo dello Spirito in filiale colloquio<sup>7</sup>. Guardando in tutte le circostanze a Gesù amico<sup>8</sup> con sentimenti di carità facciamo in modo che l'orazione sia l'espressione della vita teologale e la fonte principale del servizio ecclesiale<sup>9</sup>. Per mezzo dell'orazione noi siamo condotti alla pienezza dell'amore e ci inseriamo profondamente nella vita e nelle vicende della Chiesa e del mondo<sup>10</sup>. Perciò ci sforziamo di ordinare tempi e modi dell'orazione così che il carisma traspaia luminoso nei singoli e nelle comunità, curando con diligenza che anche l'apostolato sia animato dallo spirito di orazione e che le opere apostoliche, a loro volta, nutrano la preghiera.

56. Questo rapporto d'amicizia con Dio trova il suo alimento e la sua espressione in modo particolarmente efficace nella Sacra Liturgia e continua durante il giorno con la preghiera personale. Infatti, la Liturgia – fonte ricchissima della vita spirituale, vertice della vita comunitaria e sua più alta preghiera – arricchisce l'orazione personale; l'orazione personale, a sua volta, inserisce nella vita l'azione liturgica, rendendo sempre più profonda nel tempo la nostra comunione coi misteri che celebriamo<sup>11</sup>.

57. Quando celebra la Liturgia la comunità religiosa, in quanto è espressione di una Chiesa particolare, partecipa del mistero pasquale di Cristo ed esercita il suo sacerdozio. Attraverso i segni sacramentali, soprattutto con la celebrazione dell'Eucaristia, con l'annuncio della Parola di Dio e il canto delle Lodi divine, la nostra fraternità si costruisce e si rinnova, poiché compie quella attività che indica e produce nella forma più alta la comunione con la Chiesa.

---

<sup>1</sup> Cfr Regola.

<sup>2</sup> Cfr ib.

<sup>3</sup> Cfr C 4, 2. 9; 17, 1; 21, 10; 5M 1, 2; V 35, 12; Lett del 28.6.1568 a Cristoforo Rodriguez de Moya; P. Rossi, patenti del 10.8.1567 (MHCT I, 67-71).

<sup>4</sup> Cfr LEONE XIII, in Doc 846; PIO XII, ib 927. 935; GIOVANNI XXIII, ib 945-947. 961; PAOLO VI, ib 976. 980. 982.

<sup>5</sup> Cfr C 24-42; 3 Sal 44, 4.

<sup>6</sup> Cfr V 22, 6M 7; 2 Sal 22; Cant B 37, 4-6.

<sup>7</sup> Cfr Mt 6, 9-13; Rm 8, 15-16; Gal 4, 6; C 24 ss.; 3 Sal 44, 4.

<sup>8</sup> Cfr V 8, 5.

<sup>9</sup> Cfr Mt 7, 21; V 11, 14; 4M 1, 7; 7M 4, 4-5; Cant B 29, 8; C 1-3.

<sup>10</sup> Cfr SC 2.

<sup>11</sup> Cfr ES II, 21; PC 6.

58. La Regola, con le sue precisazioni, sottolinea l'importanza della Liturgia nella nostra vita. Uguale importanza vi hanno dato i nostri Fondatori con l'esempio e la dottrina, suggerendoci lo stile tipico delle nostre celebrazioni coll'invitarci a prestare attenzione soprattutto all'atteggiamento teologale in un'attiva partecipazione, ed a curare particolarmente il sacro silenzio<sup>12</sup> e a celebrare sempre con dignità, semplicità e senso della presenza del Dio vivo.

59. Ogni nostra comunità stabilisca l'ordine e il modo delle celebrazioni liturgiche, secondo le norme della competente autorità ecclesiastica, così che, tenendo conto delle proprie particolari necessità e della varietà dei riti ne risulti una Liturgia viva, pienamente partecipata, a cui i fedeli possano debitamente partecipare.

60. Ogni giorno tutti partecipiamo all'Eucaristia, sacrificio e convito, che rafforza il vincolo dell'unità e alimenta l'attività apostolica. Seguendo l'esempio dei nostri Fondatori prolunghiamo durante il giorno, con l'adorazione e il colloquio amichevole, la comunione con Cristo presente nel Sacramento<sup>13</sup>.

61. Celebriamo ogni giorno in comune tutte le parti della Liturgia delle Ore – Lodi mattutine, Ufficio delle letture, Ora media, Vespro, Compieta – che espongono nelle varie ore del giorno le lodi, il ringraziamento e il ricordo dei misteri della salvezza. In tal modo ci uniamo al perenne cantico di lode e di gloria di Cristo e, a nome della Chiesa e di tutta l'umanità, lodiamo il Padre e Lo glorifichiamo con una sola voce e un solo spirito.<sup>14</sup>

62. Ci accostiamo frequentemente al sacramento della Penitenza o Riconciliazione<sup>15</sup>, affinché, confessando con dolore i nostri peccati alla Chiesa che peccando abbiamo ferito<sup>16</sup>, ci riconciliamo con la Chiesa stessa e, ottenuta per il suo mistero la misericordia di Dio, cresciamo nella divina amicizia. Perseguiamo così, in perenne conversione a Dio, la purezza del cuore, senza la quale non ci è possibile vivere una vita di continua orazione e contemplazione.

63. Il dovere cristiano della preghiera non si esaurisce nella partecipazione alla sola Sacra Liturgia<sup>17</sup>. I cristiani, infatti, pur chiamati alla preghiera comunitaria, debbono non di meno entrare in se stessi per pregare il Padre «nel segreto» (cfr Mt 6, 6); anzi, secondo l'insegnamento dell'Apostolo, sono tenuti a pregare senza sosta (cfr 1 Ts 5, 17). La nostra famiglia, poi, specificamente chiamata a imitare Cristo che contempla nel deserto<sup>18</sup> e fa della sua vita una preghiera continua, coltiva nella solitudine il suo rapporto di amicizia col Padre, del quale ben conosce l'amore, in un continuo esercizio di fede, speranza e carità<sup>19</sup>. Proprio in questa luce la Chiesa vede la nostra vita quando ci invita a cercare con tutte le nostre forze la comunione con Dio nella contemplazione: e questa esistenza di preghiera noi la sentiamo come un dovere che tocca i singoli religiosi e che volentieri assumiamo.

64. Per alimentare questa vita di orazione il nostro Ordine fin dalle origini stabilì per la preghiera due ore quotidiane, de dedicarsi unicamente al colloquio col Dio vivente. Perciò ogni comunità, tenuto conto della situazione sue e dei singoli religiosi, scelga due ore durante le quali si assuma il compito di garantire e rispettare l'orazione personale di ciascuno. Il religioso

---

<sup>12</sup> Cfr Istruzione *Musicam sacram* 17; IGLO 201-203.

<sup>13</sup> Cfr CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, *De communione et cultu mysteri eucharistici extra Missam* 80-81.

<sup>14</sup> Cfr IGLO 12-16.

<sup>15</sup> Cfr DC I, 3.

<sup>16</sup> Cfr LG 11.

<sup>17</sup> Cfr SC 12.

<sup>18</sup> Cfr LG 46.

<sup>19</sup> Cfr V 8, 5; 2 Sal 6; 2 N 21.

poi che, per una giusta causa approvata dal superiore, non può partecipare all'orazione comune, vi attenderà in altro tempo.

65. Perché l'incontro con Dio nei nostri colloqui d'amicizia sia più fruttuoso, occorre studiare e conoscere con somma cura la Parola di Dio. Secondo la Regola, quindi, i singoli religiosi, conservando sulle labbra e nel cuore la Parola di Dio, coltivino in modo particolare la lettura e la meditazione del Vangelo e di tutta la Sacra Scrittura per apprendere la sublime scienza di Gesù Cristo (cfr Fil 3, 8)<sup>20</sup>.

66. Perché l'orazione riesca a permeare di sé tutta quanta la vita, i religiosi cerchino con cura di camminare alla presenza di Dio con fede, speranza e carità; infatti, il culto della presenza di Dio è la più bella espressione dell'orazione continua e favorisce in modo privilegiato lo sviluppo della vita di orazione.

67. Perché tutta la nostra vita ci disponga all'orazione, dobbiamo coltivare con grande impegno le virtù evangeliche, soprattutto l'umiltà, l'amore fraterno e l'abnegazione di noi stessi in spirito di povertà<sup>21</sup>.

68. Si conservi con diligente attenzione, secondo lo spirito della Regola<sup>22</sup>, il silenzio per difendere e alimentare la vita di orazione e per favorire il lavoro di ciascuno nella solitudine. Pertanto la vita comune, il lavoro e tutto il resto vanno disposti con tale rispetto del silenzio che le nostre case siano vere case di preghiera e diano a tutti testimonianza di comunione con Dio.

Le singole comunità definiscano i tempi di più stretto silenzio e li osservino.

I mezzi di comunicazione occupino quel tanto di spazio che occorre perché siano veramente utili al loro scopo, senza nuocere allo spirito di orazione e al silenzio. Su questo i superiori debbono vigilare con particolare cura.

69. Perché la nostra fraternità sia e si dimostri «comunità orante», tutti e ciascuno concordemente cerchino e usino i mezzi e le forme più convenienti per promuovere lo spirito e l'esercizio dell'orazione.

70. Vogliamo che la struttura interna e l'ordinamento delle nostre case, la disposizione e la povertà delle celle siano conformi allo stile della nostra vita, perché possano sostenere ed elevare lo spirito di orazione. Vogliamo conservare la clausura come espressione e tutela dell'orazione e della vita fraterna secondo le determinazioni del nostro diritto proprio, in modo tale che in ogni nostro convento la clausura comprenda per lo meno le celle dei religiosi coi locali annessi<sup>23</sup>.

71. Nel nostro Ordine si conservino e per quanto possibile si promuovano le Case eremitiche totalmente dedicate alla vita contemplativa affinché quei religiosi, che per speciale mozione dello Spirito sono portati verso il «deserto», abbiano piena possibilità di attendere unicamente a Dio per il bene di tutta la Chiesa. La loro vita è un arricchimento per lo spirito d'orazione della nostra famiglia.

---

<sup>20</sup> Cfr DV 25; PC 6; C 21, 3-4; 2 Sal 22, 5-8.

<sup>21</sup> Cfr C 5, 3; C 4-15 dove sviluppa a fondo questo tema.

<sup>22</sup> Cfr Regola: sul silenzio.

<sup>23</sup> Cfr can 667, § 1.

## CAPITOLO V: COMUNIONE FRATERNA (72-86)

72. La comunione fraterna ha come fondamento e vincolo l'amore di Cristo. Perciò la carità sia la norma suprema della vita comunitaria. Dobbiamo amarci a vicenda secondo il comandamento del Signore (cfr Gv 15, 12. 17; Ef 5, 2) e prevenirci reciprocamente nell'onore come fratelli (Rm 12, 10) con quella carità che è stata effusa nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo (cfr Rm 5, 5).<sup>1</sup>

73. La comunione fraterna, che con comune vocazione ci riunisce come «il piccolo collegio di Cristo»<sup>2</sup>, deve manifestarsi nella vita di orazione, nel lavoro apostolico, nella cura sollecita della carità attraverso la partecipazione dei beni. Ogni religioso si senta compreso e accolto dagli altri con sincera carità. Ci sia fra tutti un rapporto familiare. Superando le eventuali difficoltà con l'evangelica abnegazione di se stessi e perdonando le reciproche offese, comunichino tra loro con amicizia e mutua stima, realizzando la verità nella carità.

74. La comunità fraterna fruisce della presenza di Cristo, che per mezzo del suo Spirito la vivifica e la rende capace di esprimere la carità di Dio per gli uomini, di essere segno della fraternità universale, di testimoniare l'efficacia dell'amore evangelico, della giustizia e della pace.<sup>3</sup>

Con la sua vita di fede, speranza, carità e di personale abnegazione – virtù che la formano e l'alimentano – la comunità fraterna condanna le ingiustizie del mondo e risveglia le coscienze degli uomini perché seguano le vie della giustizia evangelica.

75. Fonte ed espressione piena della vita fraterna è l'Eucaristia, segno di unità e vincolo di carità. Noi questo lo affermiamo soprattutto con la celebrazione comunitaria. Inoltre, riuniti in Cristo e mossi dallo Spirito, celebriamo la Liturgia delle ore e attendiamo all'orazione personale: così, in armonia di voci e di cuori, lodiamo e supplichiamo il Padre.

76. In quanto membri della stessa famiglia, abitiamo nella stessa casa, osservando la vita comune, e non ci assentiamo da essa, se non con la licenza del Superiore competente, secondo le Norme applicative.<sup>4</sup>

77. Stretti dal vincolo della carità prendiamo il cibo alla mensa comune – simbolo di fraterna comunione – grati per quanto la Provvidenza divina ci dona, ascoltando la sacra lettura e dialogando amichevolmente coi fratelli.

78. Prendiamo parte alla ricreazione comune – connotata di gioia e semplicità<sup>5</sup> – per edificare la comunità e partecipare agli altri la letizia del cuore.

79. Chiamati nella famiglia dedicata alla Beata Vergine Maria, portiamo l'abito del suo Ordine quale segno della nostra comune consacrazione.<sup>6</sup>

80. La vita comune necessita di un suo ben determinato ordinamento, così che, radunandoci tutti insieme nelle ore stabilite, esprimiamo e alimentiamo la comunione nella preghiera e nel lavoro. Perciò ogni comunità, tenuto conto delle proprie esigenze, stabilisca i suoi orari – da approvarsi dal Consiglio provinciale – così che i religiosi possano abitualmente partecipare agli atti comuni. L'orario deve stabilire i seguenti atti: la celebrazione della Eucaristia e della

---

<sup>1</sup> Cfr V 7, 20-22; 1M 2, 17; C 4, 5. 7; Cost 28.

<sup>2</sup> Cfr C (Escorial) 20, 1.

<sup>3</sup> Cfr ET 52; V 32, 11; 33, 14; C 17, 5-6; 22, 7-8.

<sup>4</sup> Cfr can 665, § 1.

<sup>5</sup> Cfr F 13, 5.

<sup>6</sup> Cfr PC 17; ET 22; 669, § 1.

Liturgia delle Ore; le ore dell'orazione mentale; il tempo della mensa comune e della ricreazione; il capitolo e gli incontri comunitari.

81. Poiché la carità non cerca il proprio, ma l'altrui interesse (cfr 1 Cor 13, 5; Fil 2, 4), tutti i religiosi si aiutino fraternamente tra di loro con la preghiera e le opere. Si curi una sincera ed efficace cooperazione tra i conventi e le province.<sup>7</sup> Con generosa prontezza si assecondino le iniziative proposte a tutta la nostra famiglia dalla suprema autorità dell'Ordine, così che dovunque ci sia e si manifesti una chiara convergenza di tutti nel compimento della nostra missione e servizio della Chiesa e della umanità.<sup>8</sup>

82. Lo spirito di famiglia deve splendere in modo particolare nell'amore sollecito verso i fratelli deboli e malati. Bisogna badare nel modo conveniente ai fratelli anziani, facendo ogni sforzo perché non siano emarginati dalla vita della comunità e della provincia. Ricordando quanto Gesù ha detto: «Ero malato e mi visitaste» (Mt 25, 36), nello spirito di S. Teresa<sup>9</sup>, tutti i religiosi, soprattutto i superiori, con fraterna e amabile premura prestino agli ammalati aiuto spirituale e materiale. Ai fratelli gravemente infermi si amministri tempestivamente la Sacra Unzione degli Infermi e il Viatico.

83. Praticando la cristiana ospitalità (cfr Rm 12, 9-13) accogliamo gli ospiti, soprattutto i confratelli, in modo che sperimentino il concreto amore di una famiglia radunata nel nome del Signore.

84. In continua comunione coi fratelli che si sono addormentati nel Signore, uniti nell'attesa della beata speranza e della venuta del Salvatore nostro (cfr Tt 2, 13), suffraghiamo fraternamente le anime dei defunti offrendo il sacrificio eucaristico e pregando.

85. Favoriamo la comunione nella vita fraterna per mezzo del dialogo con i capitoli e i raduni comunitari. Ivi esaminiamo come stiamo vivendo la nostra vocazione contemplativa e apostolica e ci aiutiamo a vicenda con sincerità, usandoci la carità anche della correzione fraterna nello spirito della Regola.

86. L'impegno della comunione fraterna va continuamente rinnovato. Già siamo figli di Dio e veri fratelli: ma, finché non sarà manifestato ciò che saremo (cfr Gv 3, 2), non potremo mai rendere perfetta testimonianza della ricchezza della comunione con Dio e coi fratelli. Perciò, comportandoci in maniera degna della vocazione ricevuta, con tutta umiltà e mitezza, sopportandoci pazientemente a vicenda nella carità, solleciti nel conservare l'unità dello spirito nel vincolo della pace (cfr Ef 4, 1-4), cerchiamo di essere «una cosa sola» secondo la preghiera di Cristo (cfr Gv 17, 11. 21-23). Anticiperemo così con sempre maggior perfezione la comunione della vita celeste, finché verrà il Signore.

---

<sup>7</sup> Cfr PC 13; Lett del 31.5.1579 al monastero di Valladolid: «Per questo portiamo tutte un solo abito, perché ci aiutiamo a vicenda: infatti quel che è di uno è di tutti».

<sup>8</sup> Cfr can 619.

<sup>9</sup> Cfr le sue Cost 23: «Le malate siano curate con ogni carità, delicatezza e pietà...; in questo badi bene la priora che prima manchino del necessario le sane piuttosto che di certe attenzioni le malate»; MV 11; R 9, 2.



## **CAPITOLO VI: IL COMPITO APOSTOLICO DELL'ORDINE (87-103)**

87. Fonte e modello di ogni apostolato è Cristo, mandato dal Padre nel mondo<sup>1</sup>. Perciò, rivestendoci di Cristo nell'intimo del cuore e nel comportamento esterno, dobbiamo vivere uniti a Lui in modo tale da annunciare con la testimonianza della vita il Vangelo, soprattutto ai poveri.

88. È peraltro la carità, alla quale tende la pratica dei consigli evangelici, a unirci in modo speciale alla Chiesa<sup>2</sup>. È essa a spingerci a comunicare agli uomini quei beni della vita sia presente che futura, che danno la libertà con la quale Cristo ci ha liberati (cfr Gal 5, 1), finché tutti giungiamo all'unità della fede e alla pienezza di Cristo.

89. La S. Madre Teresa, edotta dalla sua eccezionale esperienza del mistero della Chiesa e spinta dallo zelo per la gloria di Dio, volle che la continua preghiera e l'evangelica abnegazione del Carmelo Rinnovato fossero permeate di una particolare intenzione apostolica<sup>3</sup>. Rinnovando poi il Carmelo maschile, desiderò vivamente che i suoi religiosi, ben formati per lo studio e l'esperienza delle realtà divine, con le parole e con le opere – con queste più che con quelle<sup>4</sup> – offrissero il loro multiforme servizio alla Chiesa<sup>5</sup>. Perciò, seguendo l'esempio dei nostri predecessori, noi da una parte vivifichiamo la vita contemplativa con lo spirito apostolico e dall'altra ci sforziamo di preparare e nutrire continuamente l'azione apostolica con l'intimo contatto con Dio.

90. Attraverso la lettura assidua e lo studio abbiamo continuamente tra le mani e nel cuore la Sacra Scrittura, affinché, conseguita la sublime scienza di Gesù (cfr Fil 3, 8), possiamo comunicare agli uomini la ricchezza della parola di Dio<sup>6</sup>. Ci sforziamo poi di leggere i segni dei tempi e di interpretarli alla luce della Parola di Dio. Curiamo inoltre la formazione culturale e l'esercizio di quelle virtù umane che sono giustamente apprezzate nella società umana.

91. Ogni religioso – secondo la grazia ricevuta (cfr Rm 12, 6) – si adoperi per edificare il Corpo di Cristo e promuovere il bene delle chiese particolari. Tutti i religiosi – sotto la guida dei superiori – cooperino con vivo impegno all'evangelizzazione, non solo adempiendo con carità apostolica i doveri e le fatiche della vita fraterna, ma anche svolgendo gli altri ministeri a noi consentanei, sotto l'autorità del Vescovo diocesano a norma del diritto<sup>7</sup>.

92. I religiosi debbono essere pronti nel loro cuore ad intervenire, dietro richiesta dei legittimi Pastori, dovunque urgenti necessità della Chiesa e del mondo lo esigono, facendo attenzione alla cultura e alla storia di coloro ai quali sono mandati<sup>8</sup>.

93. Quando il bene della Chiesa richiede l'opera di un singolo religioso, egli la offra con generosità in comunione coi fratelli e col suo superiore. Comunque, tutte le attività apostoliche da noi assunte debbono essere permeate di spirito autenticamente carmelitano: con questo spirito le nostre comunità vengono continuamente evangelizzate e si fanno evangelizzatrici.

94. Evangelizzare i popoli – attività che fluisce dalla natura stessa della Chiesa<sup>9</sup> ed è frutto prezioso di carità e preghiera – è stato sempre e giustamente un compito prediletto del nostro

---

<sup>1</sup> Cfr AA 4.

<sup>2</sup> Cfr LG 44.

<sup>3</sup> Cfr C 1 e 3; F 1, 7.

<sup>4</sup> Cfr 4° Avviso della S. Madre ai suoi religiosi: «Insegnino più con le opere che con le parole».

<sup>5</sup> Cfr F 14, 8; R 3, 7; Lett del 2.3.1578 al P. Gracián e del 12.12.1576 al P. A. Mariano.

<sup>6</sup> Cfr DV 25; V 13, 18.

<sup>7</sup> Cfr can 678, 680-683.

<sup>8</sup> Cfr Mutue Rel 18; GS 1.

Ordine<sup>10</sup>. Fu la S. Madre Teresa a comunicare alla sua famiglia il fervore missionario che le ardeva in cuore<sup>11</sup> e a volere che i suoi religiosi si impegnassero anche nell'azione missionaria.

Si abbia, quindi, cura diligente perché questo ardore missionario sia tenuto vivo e cresca nel nostro Ordine; a tutti stia a cuore l'evangelizzazione dei popoli e si promuovano dovunque le vocazioni missionarie.

Le comunità e le province sostengano i fratelli missionari con l'amore, l'orazione e gli aiuti economici, e tutti contribuiscano, secondo le proprie possibilità, alla vita e all'incremento dell'Ordine anche nelle terre di missione.

95. Spetta al Capitolo generale e, fuori di esso, al Definitorio accettare missioni, decidere dei cambiamenti e della rinuncia di esse, affidare la cura diretta di un distretto missionario a qualche Provincia, promuovere e coordinare con norme e mezzi opportuni l'apostolato missionario in tutto l'Ordine.

96. I missionari si impegnino a coltivare la vita di fraterna comunione, non solo per accrescere sempre più il loro spirito religioso, ma anche per incrementare continuamente il loro impegno apostolico. Ogni missione abbia una casa centrale dove i missionari possano periodicamente radunarsi e fare vita comune.

97. Quando la carità e la necessità della Chiesa lo esigono – ed esaminate le situazioni locali – accettiamo di servire il Popolo di Dio con la cura parrocchiale. Spetta al Definitorio, dopo aver ascoltato il Consiglio provinciale, accettare nel nostro Ordine nuove parrocchie o lasciare quelle già esistenti; ma si osservi quanto prescrive il diritto universale e tenendo conto di quanto dispone il n. 100 delle Costituzioni<sup>12</sup>.

98. Dove c'è stato affidato il ministero parrocchiale, dobbiamo lavorare senza sosta perché le nostre parrocchie esprimano il mistero di tutta la Chiesa, ponendo ogni cura di animare l'apostolato parrocchiale con lo spirito del Carmelo Teresiano<sup>13</sup>.

99. Nel dare alla Chiesa il nostro multiforme servizio, spendiamo le migliori energie nell'esercizio dell'apostolato proprio dell'Ordine, quello che, per così dire, scaturisce dal suo stesso carisma, in modo che possiamo arrivare a produrre ed esprimere, nella Chiesa particolare, la nostra specifica testimonianza e la nostra nativa missione<sup>14</sup>.

100. I nostri Fondatori, con la loro vita e la loro dottrina, sono diventati e sono stati riconosciuti nella Chiesa dei maestri nell'insegnare le vie che conducono all'unione intima con Dio. Questo spinge anche noi a cooperare alla missione salvifica della Chiesa prima di tutto con l'apostolato che promuove la vita spirituale. Così facendo, gioviamo alla Chiesa secondo il carisma dell'Ordine e, insieme, rendiamo attuale la tradizione apostolica della nostra famiglia. Perciò si deve avere molta cura perché nelle singole Province le varie iniziative apostoliche siano equilibrate in modo che la specifica testimonianza e il peculiare apostolato dell'Ordine abbiano sempre il debito posto.

101. Nella nostra famiglia, fin dai suoi inizi, questo apostolato specifico è stato variamente realizzato a voce e con gli scritti. Conserviamo le forme tradizionali, curandone un continuo, doveroso aggiornamento e ne cerchiamo di nuove per comunicare generosamente agli altri il

---

<sup>9</sup> Cfr AG 1-2.

<sup>10</sup> Cfr Decisioni del Capitolo generale della Congregazione di S. Elia (1605): Acta Cap Gen ms I (1605- 1624) f 3 v; Capitolo generale del 1630: ib f 143 r.

<sup>11</sup> Cfr F 1; PIO XI, Quamquam haud sane in Doc 879-884.

<sup>12</sup> Cfr can 550, 682.

<sup>13</sup> Cfr Instr pro Paroeciis O. N. in AOCD 16-18 (1971-1973) 162.

<sup>14</sup> Cfr Mutuae Rel 22.

tesoro del nostro patrimonio spirituale. Ci dobbiamo, quindi, impegnare con tutte le forze perché, ben preparati attraverso lo studio delle scienze sacre e della spiritualità carmelitana, sappiamo – con azione individuale e di gruppo – condurre gli uomini alla conoscenza e alla esperienza dell'intima comunione con Dio.

102. In modo particolare la nostra cura apostolica va data ai gruppi di persone a noi più vicine, ma dobbiamo innanzi tutto lavorare per la formazione dei confratelli, partecipi della nostra stessa vocazione.

103. Questa nostra peculiare missione nella Chiesa ha un suo campo specifico nella guida e nella formazione spirituale delle monache dell'Ordine, secondo l'intenzione perseguita dalla S. Madre Teresa nel rinnovare la famiglia dei frati. Perciò tutti abbiano a cuore questa fraterna assistenza spirituale alle monache. I superiori, soprattutto quelli maggiori, vedano nella propria circoscrizione di assicurarla e coordinarla in modo efficace e conveniente, rispettando le disposizioni del diritto.

Noi lavoriamo ugualmente con cuore fraterno alla formazione dei membri del nostro Ordine Secolare; così pure offriamo volentieri il nostro aiuto a quelle famiglie religiose che hanno con noi comunione di vita e di spirito.

# **PARTE SECONDA: I MEMBRI DELL'ORDINE (104-142)**

## **CAPITOLO I: L'AMMISSIONE E LA FORMAZIONE DEI RELIGIOSI (104-126)**

### *I. La promozione e la scelta vocazionale (104-107)*

104. Tutti abbiano a cuore la promozione delle vocazioni al nostro Ordine, usando i mezzi ritenuti più adatti nelle circostanze oncrete di tempo e di luogo.<sup>1</sup>

La vocazione ad una vita votata a Dio presuppone da parte di Dio una scelta gratuita e colma d'amore (cfr Dt 7, 7-10; Ef 1, 4; 1 Cor 1, 26), ma esige da parte del chiamato una libera risposta di adesione (Gen 12, 1-4; Is 6, 8-9; Ger 1, 7). Perciò bisogna lavorare con costanza perché i chiamati, consapevoli della loro vocazione, l'accolgano e la seguano con animo ben disposto.

105. Nella scelta e nell'approvazione dei candidati, tenendo conto delle condizioni stabilite dal diritto universale,<sup>2</sup> si usi una doverosa fermezza d'animo: ci si preoccupi della qualità più che del numero. Considerando l'importanza dell'ambiente familiare, si soppesino con cura le circostanze e le situazioni nelle quali il candidato ha vissuto i primi anni della sua vita.<sup>3</sup>

106. Si deve dare grande importanza al Postulando: tutti gli aspiranti al nostro Ordine sono tenuti a compierlo, a meno che il Provinciale, in casi particolari, non giudichi diversamente, tenendo tuttavia presente quanto stabilito dal canone 597, § 2, circa l'adeguata preparazione dei candidati.

Il Postulando mira a far sì che il candidato prenda conoscenza della nuova vita e l'Ordine possa giudicare se egli sia atto alla vita religiosa. Si verifichi il grado della sua istruzione e, se occorre, la si completi. Il passaggio dalla vita secolare a quella del Noviziato sia graduale.

107. Spetta al Provinciale, assunte le opportune informazioni, ammettere al Postulando e stabilirne il tempo, il luogo e il modo. Il tempo non deve essere troppo breve e neanche, di solito, superare i due anni. Il Postulante può lasciare liberamente l'Ordine. Parimenti può essere dimesso dal Provinciale o, in caso urgente, dal superiore della casa, il quale poi deve avvisarne il Provinciale.

### *II. La formazione (108-110)*

108. L'educazione dei nostri religiosi, dalla quale dipende assai lo sviluppo e la fecondità dell'Ordine, si propone che i candidati diventino carmelitani autentici. La formazione sia integrale, rivolta a tutto l'uomo, tale da condurre il candidato, sempre più consapevole del dono di Dio, «allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità del Cristo» (Ef 4, 13).

109. La formazione è certamente un compito vitale e responsabile dei candidati, ma è anche un processo da compiersi in modo diversificato, secondo i vari stadi dell'azione educativa, con l'aiuto e la cooperazione della comunità.

---

<sup>1</sup> Cfr OT 2; can 233.

<sup>2</sup> Cfr can 597, § 1.

<sup>3</sup> Cfr OT 6.

110. Quando il nostro diritto parla di consiglio o di consenso della «comunità educativa», designa coloro che in tale comunità hanno voce attiva, salvo quanto si dice al n. 135 di queste Costituzioni.

### *III. Il Noviziato (111-118)*

111. Il Noviziato, con il quale s'inizia la vita nell'Ordine, è ordinato a far sì che il novizio possa comprendere meglio la vocazione divina e quella specifica dell'Ordine, ne sperimenti lo stile di vita, ed al tempo stesso vengano verificate le sue intenzioni e la sua idoneità<sup>4</sup>.

Salvo quanto prescrive il diritto universale, perché il Noviziato sia valido si richiede che venga compiuto in una casa regolarmente a ciò designata a norma del diritto, e duri per dodici mesi<sup>5</sup>.

112. Il Noviziato è da considerarsi interrotto, e quindi da cominciare di nuovo e da terminare, se il novizio si assenta dalla comunità o dalla casa di noviziato per più di tre mesi o continuati o interrotti.

L'assenza superiore ai quindici giorni deve essere supplita<sup>6</sup>.

113. Il Noviziato deve essere fatto quando il candidato, in possesso di capacità intellettuali e adeguata cultura, è giunto a quella maturità umana e spirituale per cui è in grado di scegliere e vivere il nostro genere di vita con sufficiente consapevolezza e la debita libertà.

114. Spetta al Provinciale ammettere il candidato al Noviziato, col consenso della comunità che l'ebbe in cura, rispettando il diritto universale<sup>7</sup>.

Oltre ai documenti prescritti nelle Norme applicative, prima di iniziare il Noviziato il candidato deve dichiarare per iscritto che non gli è dovuto nessun compenso come retribuzione per il lavoro o per altro motivo.

115. Il maestro di novizi, da designare dal Provinciale con il consenso del suo Consiglio, sia professore solenne ed abbia le necessarie qualità. La direzione del Noviziato, sotto l'autorità del Provinciale, è riservata unicamente al maestro. In aiuto al maestro il Provinciale con il consenso del suo Consiglio può nominare uno o più soci, che debbono sottostare al maestro per quanto riguarda la direzione del Noviziato e il regolamento della formazione<sup>8</sup>.

116. Per completare la formazione dei novizi, possono essere loro concessi – oltre al periodo del quale al n. 111 di queste Costituzioni – uno o più periodi di attività apostolica formativa, secondo lo spirito dell'Ordine, da compiersi dai novizi fuori della Comunità del Noviziato, secondo le Norme applicative, ferma restando la prescrizione del canone 648, § 3, di non protrarre il Noviziato oltre i due anni<sup>9</sup>.

117. Durante il Noviziato il candidato, secondo le Norme applicative, sia proposto alla comunità educativa, perché questa possa esprimere il suo giudizio sul progresso nella formazione e sulla sua idoneità alla vita carmelitana.

118. Il novizio può lasciare l'Ordine liberamente. Ma per giusti motivi può essere dimesso dal Provinciale e, in caso urgente, dal superiore della casa, che poi avviserà il Provinciale<sup>10</sup>.

---

<sup>4</sup> Cfr can 646.

<sup>5</sup> Cfr can 647, § 2; 648, § 1.

<sup>6</sup> Cfr 649, § 1.

<sup>7</sup> Cfr can 642-644.

<sup>8</sup> Cfr can 650-651.

<sup>9</sup> Cfr can 648, § 2.

<sup>10</sup> Cfr can 653, § 1.

#### *IV. La professione (119-124)*

119. Con la professione religiosa, i fratelli assumono i tre consigli evangelici con voto pubblico; sono consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e vengono incorporati all'Ordine con i diritti e i doveri definiti dal Diritto.<sup>11</sup>.

120. Finito il Noviziato, spetta al Provinciale, col consenso della comunità educativa, ammettere il candidato ai voti temporanei. La professione temporanea venga emessa per un periodo di tempo, che non deve essere inferiore a tre anni, né superiore a sei.<sup>12</sup> Spetta, però, ai Capitoli Provinciali, secondo le circostanze delle singole regioni, stabilire ulteriori determinazioni, soprattutto per quanto si riferisce alle modalità della rinnovazione.

121. Scaduto il tempo dei voti temporanei, si proceda alla rinnovazione dei voti o alla professione solenne. Il diritto di ammettere a tale rinnovazione spetta al Provinciale con il voto consultivo della comunità educativa o, secondo i casi, della comunità nella quale il candidato ha la sua conventualità. Spetta al Provinciale prorogare, a norma del diritto, il tempo dei voti temporanei.<sup>13</sup>.

122. La professione solenne rende piena e definitiva l'incorporazione dei membri nell'Ordine. Perciò nessuno vi sia ammesso se non abbia dato prova di maturità umana e spirituale. Un religioso non può essere ammesso validamente alla professione solenne se non ha compiuto almeno un triennio di voti temporanei. Per quanto riguarda gli altri requisiti, oltre al dettato del Diritto universale, si osservino le Norme applicative.

123. Spetta al Provinciale, col consenso della comunità in cui il religioso è conventuale, ammettere alla professione solenne.

124. Un religioso professo di voti perpetui, anche solenni, venuto da un altro Istituto al nostro, non sia ammesso alla professione solenne se non ha passato un conveniente periodo di prova e di formazione dopo la fine del Noviziato, secondo le Norme applicative.<sup>14</sup>.

#### *V. La formazione ai diversi uffici e la formazione permanente (125-126)*

125. Perché i religiosi siano veramente idonei ai compiti e ai ministeri che verranno loro affidati, si dia loro una adeguata formazione spirituale, dottrinale, tecnica, culturale e apostolica, che sia armonizzata e intimamente coordinata con quella religiosa carmelitana.

Riguardo agli studi ecclesiastici che i candidati agli Ordini Sacri devono compiere, si osservino le norme emanate dall'autorità competente.<sup>15</sup>.

126. Allo scopo di conseguire un continuo rinnovamento e perché possano dare alla Chiesa un servizio adeguato alle necessità dei tempi, i nostri religiosi, insieme alla cura assidua della loro vita interiore, perfezionino la loro scienza delle realtà divine e umane in modo adeguato e continuo. A questo scopo le Province forniscano i mezzi opportuni.<sup>16</sup>.

Per raggiungere questo fine in modo efficace, si abbiano – secondo le decisioni del Consiglio provinciale – periodi di rinnovamento durante i quali i religiosi attendono con diligenza ad una più intensa vita di orazione e al perfezionamento degli studi.

---

<sup>11</sup> Cfr can 654.

<sup>12</sup> Cfr can 655.

<sup>13</sup> Cfr can 657, § 1-2.

<sup>14</sup> Cfr can 684.

<sup>15</sup> Cfr can 659.

<sup>16</sup> Cfr can 661.

## **CAPITOLO II: L'INCORPORAZIONE DEI MEMBRI E LORO DOVERI E DIRITTI (127-136)**

127. Il nostro Ordine è formato di religiosi chierici e non chierici, i quali tendono allo stesso fine, vivono la stessa consacrazione per mezzo della professione dei voti solenni, partecipano variamente dello stesso carisma, hanno uguali diritti e doveri, eccetto quelli derivanti dall'Ordine Sacro oppure dall'ufficio a ciascuno assegnato.<sup>1</sup>.

128. I singoli religiosi, in forza della professione hanno il dovere di tendere alla perfezione cristiana attraverso i consigli evangelici assunti come forma di vita, secondo la Regola e le Costituzioni.<sup>2</sup>. Tutti, poi, stimando molto la grazia concessa ai singoli dallo Spirito Santo a comune utilità (cfr 1 Cor 12, 7. 11), sono tenuti a collaborare alle iniziative comuni perché la famiglia nostra adempia il suo compito nella Chiesa.

129. Ai confratelli competono sia i beni spirituali sia i diritti derivanti dalla loro stessa condizione di religiosi nel nostro Ordine, quali la compagnia dei fratelli e i benefici della vita comune, secondo la povertà che professiamo, il diritto di partecipare alla vita di comunità, della Provincia e dell'Ordine secondo quanto stabiliscono le nostre leggi.

130. Con al prima professione dei voti religiosi ogni membro viene incorporato alla Provincia di cui è stato novizio, secondo le leggi canoniche e le nostre; e non può essere incorporato ad un'altra Provincia se non per un atto formale del Preposito Generale.

131. Ad ogni religioso il Preposito Generale o il Superiore Provinciale assegna una conventualità con la quale egli viene attribuito a una determinata comunità. Nessuno può essere privato della propria conventualità senza che gliene sia assegnata un'altra.

132. Un religioso diventa conventuale in una casa o per un atto formale del Superiore Maggiore, o con l'accettazione di un ufficio che comporta la residenza abituale in una casa determinata.

133. Un professo di voti temporanei, trascorso il tempo dei voti, può lasciare liberamente l'Ordine.<sup>3</sup>. Il Provinciale può escluderlo dal rinnovare i voti o dall'emettere la professione solenne, se vi sono giuste cause, udita la comunità educativa.<sup>4</sup>.

Una infermità fisica o psichica, anche se contratta dopo la professione, che a giudizio degli esperti, rende non idoneo il religioso alla vita nell'Ordine, costituisce motivo per non ammetterlo alla rinnovazione della professione o alla professione solenne, salvo il caso che l'infermità sia dovuta a negligenza dell'Ordine, oppure al lavoro sostenuto nell'Ordine stesso.

Se però il religioso, durante i voti temporanei, diventa demente, anche se non è in grado di emettere la nuova professione, non può essere dimesso dall'Ordine.<sup>5</sup>.

134. Al professo di voti temporanei che, per grave causa, voglia lasciare l'Ordine prima dello scadere dei voti, può essere concesso il relativo indulto dal Preposito Generale con il consenso del Definitorio.<sup>6</sup>. Parimenti, un professo di voti temporanei può essere dimesso, per gravi cause che possono aversi sia da parte dell'Ordine che da parte del professo stesso, rispettando quanto

---

<sup>1</sup> Cfr PC 15.

<sup>2</sup> Cfr LG 44; can 598, § 2; 662.

<sup>3</sup> Cfr can 688, § 1.

<sup>4</sup> Cfr can 689, § 1.

<sup>5</sup> Cfr can 689, § 2-3.

<sup>6</sup> Cfr can 688, § 2.

prescrive il Diritto<sup>7</sup>. Compete, però, al Preposito con il suo Definitorio emettere il decreto di dimissione<sup>8</sup>.

135. Con la professione solenne il religioso acquisisce tutti i doveri e i diritti religiosi e ha voce attiva, a norma delle Costituzioni. Sull'esercizio della voce attiva in casi particolari, si osservino le Norme applicative.

136. Nel nostro Ordine sono privi di voce attiva:

a) l'esclaustrato, per tutta la durata dell'indulto e per un congruo periodo di tempo – da fissarsi dal Consiglio provinciale – dal giorno del suo rientro;

b) il religioso la cui domanda di esclaustrazione o di secolarizzazione sia già stata inoltrata dal Superiore Provinciale al Definitorio;

c) chi durante il tempo della concessione, gode della facoltà di dimorare fuori della casa religiosa, a meno che non si tratti di infermità da curare o di studi da compiere o di apostolato da esercitare in nome dell'Ordine; sono privi di voce attiva i religiosi che, senza licenza del Provinciale, dimorano fuori clausura oltre sei mesi;

d) chi ha lasciato l'Ordine in modo illegale: egli sarà privo per un congruo periodo di tempo da determinarsi nei singoli casi dal Consiglio provinciale, dal giorno del suo rientro.

---

<sup>7</sup> Cfr can 694-703.

<sup>8</sup> Cfr can 699, § 1.



### CAPITOLO III: LA CORREZIONE FRATERNA (137-142)

137. I religiosi, solleciti del bene dei fratelli, aiutino quelli che errano, con il sostegno della vita fraterna e con la correzione evangelica (cfr Mt 18, 15. 17). Il superiore, da parte sua, ammonisca gli erranti, li supplichi, li rimproveri con tutta bontà e pazienza (cfr 2 Tm 4, 2). Se questi fraterni rimedi non portano i frutti sperati, si dovrà passare anche a sanzioni penali, usando clemenza appena il fratello avrà dato segni di ravvedimento.

138. Nell'irrogare pene del Diritto universale si osservi quanto il Diritto stesso prescrive. Tutte le pene stabilite dal nostro Diritto particolare sono «ferendae sententiae»; possono infliggerle il Preposito Generale in tutto l'Ordine e il Provinciale nella sua Provincia, osservando le prescrizioni del Diritto. Se si tratta di un caso che richiede un rimedio immediato, anche il superiore locale può imporre la pena dopo aver consultato il primo consigliere e avvisandone subito il superiore competente.

139. Di solito non si proceda in modo giudiziario, ma amministrativo. È necessario, comunque, che la trasgressione risulti certa a norma del Diritto e il religioso abbia sempre la facoltà di difendersi.

140. Un religioso di voti solenni non può essere dimesso dall'Ordine, a meno che non risulti incorreggibile, nonostante gli interventi e le congrue sanzioni adottate dai superiori e dopo le ammonizioni canoniche e tutte le altre disposizioni prescritte dal Diritto. Tuttavia non è necessario istituire un processo, ma si può procedere per via amministrativa, a norma del Diritto universale<sup>1</sup>. Compete al Preposito Generale col suo Definitorio emettere il decreto di dimissione – con la dovuta conferma della S. Sede – a norma del Diritto. Il religioso, sempre a norma del Diritto, può ricorrere alla S. Sede contro il decreto di dimissione; e allora, durante il ricorso, la dimissione non ha effetto<sup>2</sup>.

141. Quando un religioso professore di voti solenni chiede l'esclusione o l'indulto di lasciare l'Ordine, oppure quando si deve dimettere dall'Ordine un professore di voti temporanei o solenni, siano osservate accuratamente le prescrizioni del Diritto.

142. Chi lascia legittimamente l'Ordine o ne è stato legittimamente dimesso, non può esigere alcun compenso per qualsiasi attività svolta nell'Ordine stesso.

Tuttavia, tutti i nostri religiosi siano solleciti nel Signore verso coloro che hanno lasciato l'Ordine; i superiori, poi, provvedano loro con carità ed equità un aiuto materiale e spirituale, secondo le necessità e nei limiti delle possibilità<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr can 694-703.

<sup>2</sup> Cfr can 699-700.

<sup>3</sup> Cfr can 702.

## **PARTE TERZA: IL GOVERNO DELL'ORDINE (143-229)**

143. Nella Chiesa l'autorità è un'operazione dello Spirito che sottostà al supremo dono della carità (cfr 1 Cor 12, 28) per edificare il mistico Corpo di Cristo nell'unità, secondo le esigenze del Vangelo. Mossi da questo Spirito, i superiori esercitano l'autorità a servizio dei fratelli in modo tale da essere espressione della carità con cui Dio li ama: e uniscano amore a fermezza evangelica e a squisita umanità, promuovendo lo spirito di famiglia<sup>1</sup>.

Ognuno di loro «procuri di farsi amare per essere obbedito»<sup>2</sup>; cerchi l'unità di intenti e di azione con gli altri superiori, cosa che molto giova alla vitalità dell'Ordine<sup>3</sup>.

Un retto modo di governo porta a far sì che, salva l'autorità di decidere, propria del superiore<sup>4</sup>, venga riconosciuta la corresponsabilità di tutti i religiosi<sup>5</sup> e tutti siano opportunamente informati sulla situazione, vita e attività dell'Ordine, della Provincia e della casa.

Inoltre i Superiori Maggiori lascino la dovuta autonomia ai superiori subalterni.

Infine, superiori e fratelli tutti, partecipi dell'unico servizio dell'Ordine, mentre promuovono il bene di qualche particolare settore o comunità, siano solleciti dell'unità, dello sviluppo e della fedeltà al carisma di tutto il Carmelo Teresiano.

---

<sup>1</sup> Cfr Regola; Cost 34; can 618-619.

<sup>2</sup> Cfr Cost 34: «Procuri di essere amata perché sia obbedita».

<sup>3</sup> Cfr 4° Avviso della S. Madre ai suoi religiosi: «La prima cosa: che i Capi rimanessero uniti».

<sup>4</sup> Cfr PC 14.

<sup>5</sup> Cfr ib; can 618.

## **CAPITOLO I: LA STRUTTURA ORGANICA DELL'ORDINE (144-148)**

144. Il nostro Ordine è formato da Province, cioè di parti immediate dell'Ordine, costituite da un sufficiente numero di case atte a promuovere convenientemente la nostra vita, sotto il medesimo Superiore Maggiore, a renderla presente in un dato territorio con proprie comunità, con il governo e adeguate iniziative apostoliche<sup>1</sup>.

145. Spetta al Capitolo generale e, quando esso non è radunato, al Definitorio la facoltà di erigere nuove Province, di riunire, dividere o diversamente delimitare quelle già esistenti e, se necessario, di sopprimere qualcuna<sup>2</sup>, dopo aver ascoltato gli interessati.

146. Per l'erezione di una Provincia deve risultare con certezza che ci sono tutti i requisiti perché essa possa avere quel grado di autonomia che, secondo le leggi dell'Ordine, compete alle nostre Province. Abbia un numero sufficiente di case e di religiosi e ci sia fondata speranza che, data la sua situazione spirituale e materiale e dato un afflusso di vocazioni, possa vivere secondo il suo stato canonico.

147. Oltre le Province, il Capitolo generale o, fuori di esso, il Definitorio, può erigere altri territori autonomi con i diritti e i doveri per essi determinati nelle Norme applicative. Inoltre, ci possono essere alcuni conventi non assegnati ad alcuna circoscrizione, ma direttamente soggetti al Definitorio.

148. Spetta al Preposito Generale, col previo consenso del Definitorio e dopo aver ascoltato il Consiglio provinciale, erigere o sopprimere canonicamente i conventi, rispettando le prescrizioni del Diritto<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr can 621.

<sup>2</sup> Cfr can 581. 585.

<sup>3</sup> Cfr can 609, § 1; 616, § 1.

## **CAPITOLO II: LE COSTITUZIONI – LE NORME APPLICATIVE – LE ORDINAZIONI DEL CAPITOLO GENERALE (149-153)**

149. Le Costituzioni interpretano e spiegano la Regola secondo lo spirito e l'intenzione dei nostri Fondatori e la propongono ai religiosi perché la osservino. Perciò devono essere considerate quali leggi fondamentali dell'Ordine insieme alla Regola. Tuttavia non obbligano sotto peccato, a meno che tale obbligo non derivi da altre fonti, dal voto o da una legge divina o ecclesiastica oppure dal precetto dei superiori.

150. Soltanto la S. Sede può interpretare autenticamente le Costituzioni, abrogarle, mutarle o introdurre qualche deroga<sup>1</sup>, dopo che la cosa sia stata decisa con i due terzi dei voti da due Capitoli consecutivi.

Il Definitorio, invece, può risolvere con una dichiarazione pratica eventuali dubbi sorti su qualche norma costituzionale.

151. Le Norme applicative dichiarano e completano le Costituzioni; tuttavia, danno soltanto ordinamenti generali per lasciare spazio a un sano pluralismo in ciò che riguarda le esigenze locali o regionali.

Una volta approvate dal Capitolo, cominciano ad avere vigore, salvo ulteriori modifiche eventualmente approvate da successivi Capitoli.

152. Le Ordinazioni del Capitolo generale approvate con i due terzi dei voti vincolano tutto l'Ordine; ma subito decadono se nel Capitolo generale ordinario immediatamente successivo non sono approvate con la stessa maggioranza di voti.

153. Le Ordinazioni del Capitolo generale possono cambiare le Norme applicative; ma, per modificare o abrogarne qualcuna in modo definitivo, occorre che la stessa ordinazione sia approvata in due Capitoli consecutivi.

---

<sup>1</sup> Cfr can 587, § 2.

### CAPITOLO III: GLI UFFICI (154-166)

154. Benché tutti i religiosi debbano cooperare concordi al bene della Chiesa e dell'Ordine, coloro che vengano scelti a uffici di governo sono tenuti per dovere specifico – ciascuno secondo il proprio mandato – a promuovere il bene comune e dei singoli secondo lo spirito e le leggi dell'Ordine, servendo di cuore i fratelli.<sup>1</sup>

155. Salve le prescrizioni del Diritto comune che può richiedere altre qualità, presso di noi sono abili agli uffici tutti i religiosi professi di voti solenni che hanno voce passiva. Considerate tutte le circostanze, si debbono scegliere i più idonei, senza alcun riguardo personale.<sup>2</sup>

156. Nei Capitoli si provvede all'assegnazione delle cariche per mezzo dell'elezione canonica e l'accettazione dell'eletto. Nel Definitorio e nei Consigli, invece, l'elezione, su proposta del Presidente, si può fare con schede o con palline, a votazione segreta.

157. Nelle elezioni, il candidato che al primo scrutinio – tolti i voti nulli – ha avuto più voti da solo che tutti gli altri insieme, è canonicamente eletto. Se nessuno, la prima volta, ha avuto tale maggioranza dei voti, si ripeta la votazione; se anche nel secondo scrutinio nessuno ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si proceda ad una terza votazione nella quale avranno voce passiva soltanto i due candidati che nel secondo scrutinio hanno ottenuto più voti e, tra quelli che hanno avuto voti uguali, il più anziano di professione, e, nel caso di pari anzianità di professione, il più anziano per età. I due candidati in questo scrutinio non votano. Chi fra questi due ha avuto più voti resta canonicamente eletto; a parità di voti, resta eletto il più anziano di professione; se sono di pari anzianità di professione, resta eletto il più anziano per età. Si seguirà questa prassi in qualsiasi altra elezione.

158. Quando, però, si tratta di eleggere il Preposito Generale o il Superiore Provinciale, gli scrutini potranno essere cinque. Se anche nel quinto scrutinio nessun candidato ha raggiunto la maggioranza dei voti, si proceda ad una sesta votazione nella quale avranno voce passiva soltanto i due candidati che nel quinto scrutinio hanno avuto più voti degli altri e si proceda come stabilito nel numero precedente.

159. Ogni qualvolta si tratta di postulazione o rielezione per la quale sono richiesti i due terzi dei voti:

a) se si tratta del Preposito Generale o del Provinciale e il rieleggendo o postulando non ha ottenuto nel terzo scrutinio i voti necessari, sia per ciò stesso escluso da quell'ufficio; e si proceda nell'elezione ad un quarto scrutinio, a norma del n. 158;

b) se si tratta di provvedere ad altre cariche, quando il rieleggendo o postulando non ottiene al secondo scrutinio i voti necessari, sia parimenti escluso da quella carica; e si proceda ad un terzo scrutinio secondo il modo dei precedenti. Se anche il terzo scrutinio va a vuoto, si proponano per il quarto scrutinio i due candidati che hanno avuto più voti degli altri, a norma del n. 157.

160. Perché l'ambizione non deturpi la vera natura dell'autorità e lo spirito di servizio nella vita fraterna non ne scapiti, si proibisce in modo assoluto a tutti i religiosi – soprattutto ai capitolari – di procacciare voti sia per se stessi che per altri, sia direttamente che indirettamente, sia in Capitolo che fuori di esso.<sup>3</sup> Questo non esclude, però, che gli elettori possano consultarsi tra loro circa l'idoneità dei candidati.

---

<sup>1</sup> Cfr can 618-619.

<sup>2</sup> Cfr can 626.

<sup>3</sup> Cfr can 626.

161. Tutti gli uffici, anche se conferiti nel tempo intermedio tra due Capitoli ordinari, restano affidati fino al prossimo Capitolo ordinario immediatamente successivo.

162. Accettare o respingere la rinuncia o la non accettazione di una carica compete a colui al quale spetta conferirla.

163. Per grave motivo, per il bene dell'Ordine o dello stesso religioso, l'autorità competente potrà decidere la rimozione da un ufficio o il trasferimento da uno ad altro ufficio.<sup>4</sup> Il religioso che deve essere rimosso o trasferito sia opportunamente invitato a rinunciare al suo ufficio.

164. I religiosi eletti o nominati a qualche ufficio o a qualche incarico possono esserne rimossi da colui che l'ha conferito. Però se si tratta di superiori locali eletti nel Capitolo provinciale, ne è competente il Consiglio provinciale; se si tratta del Provinciale o dei Consiglieri provinciali, ne è competente il Definitorio, al quale spetta prescrivere il modo di eleggere il nuovo Consigliere.

165. Presso di noi, Superiori Maggiori e Ordinari sono il Preposito Generale, il Superiore provinciale e i loro Vicari, e ancora gli altri superiori che hanno potestà ordinaria in qualche circoscrizione, a norma del Diritto.<sup>5</sup>

166. Chi provvisoriamente fa le veci, come vicario, del superiore assente o impedito, non faccia innovazioni né dia disposizioni contrarie alla volontà o all'intenzione del superiore.

---

<sup>4</sup> Cfr can 624, § 3.

<sup>5</sup> Cfr can 134, § 1; 620.

## CAPITOLO IV: IL GOVERNO GENERALE (167-192)

### *I. Il Capitolo generale (167-172)*

167. Il Capitolo generale, al quale compete la suprema autorità nell'Ordine<sup>1</sup>, venga celebrato ogni sei anni, in data e luogo da stabilirsi dal Definitorio. Spetta al Preposito Generale convocare il Capitolo, almeno sei mesi prima della sua celebrazione.

168. Nel Capitolo generale hanno voce attiva:

- a) il Preposito Generale e i Definitori, sia quelli scaduti che i neo-eletti;
- b) i Superiori provinciali e gli altri superiori ad essi equiparati secondo le Norme applicative, oppure, se essi stessi sono legittimamente impediti, i loro Vicari;
- c) per ogni Provincia un socio eletto nel Capitolo provinciale, o il suo sostituto, se egli è legittimamente impedito;
- d) i delegati da altri territori, determinati dal Capitolo generale o dal Definitorio straordinario immediatamente precedenti.

169. Presidente del Capitolo è il Preposito Generale: spetta a lui convocare le sessioni e proporre gli argomenti da trattare in esse.

170. Spetta al Capitolo generale:

- a) promuovere la spirituale vitalità, l'unità e lo sviluppo dell'Ordine e provvedere al suo continuo rinnovamento, con la cooperazione di tutti i membri<sup>2</sup>;
- b) eleggere il Preposito Generale e i Definitori;
- c) trattare dell'opportunità di stabilire Costituzioni, di interpretarle autenticamente, di modificarle o abrogarle, a norma del n. 150;
- d) trattare della promulgazione o dell'abrogazione – per tutto l'Ordine – delle Norme applicative;
- e) emanare opportune Ordinazioni per il bene dell'Ordine;
- f) trattare dello stato, dell'erezione o soppressione, della divisione o modificazione delle Province;
- g) discutere sulla promozione delle missioni;
- h) esaminare lo stato economico dell'Ordine e la cooperazione in questo campo tra le Province e il centro dell'Ordine;
- i) stabilire le norme secondo le quali, salvo il diritto comune, il Capitolo deve svolgersi.

171. Qualora l'ufficio di Preposito Generale rimanesse vacante entro il primo triennio dalla celebrazione del Capitolo generale ordinario, il Vicario generale convochi il Capitolo generale straordinario, a norma del n. 178. In questo Capitolo straordinario, avranno voce attiva tutti quelli elencati al n. 168, eccetto il Preposito Generale e i Definitori scaduti, che come tali non partecipano al Capitolo.

172. Inoltre il Definitorio, per motivo urgente, potrà convocare un Capitolo generale straordinario, nel quale avranno voce attiva gli stessi del numero precedente.

---

<sup>1</sup> Cfr can 631, § 1.

<sup>2</sup> Cfr PC 4; can 631, § 1.

## *II. Il Preposito Generale (173-178)*

173. È compito del Preposito Generale governare tutto l'Ordine, curarne il bene comune, promuoverne la vitalità, favorire la cooperazione tra le Province e il centro dell'Ordine. Per meglio realizzare tutto questo, comunichi frequentemente con le Province, e nel sessennio compia la visita pastorale personalmente o per mezzo d'altri.

174. A questo ufficio venga eletto un sacerdote che abbia particolari doti pastorali e umane. Sia profondamente compenetrato dello spirito dell'Ordine, conosca a fondo la sua storia e la sua vita nella Chiesa. Abbia compiuto cinque anni dalla professione solenne e quaranta di età.

175. Il Preposito resterà in carica per sei anni. Potrà essere rieletto, coi due terzi dei voti, per il sessennio successivo; non potrà, però venire rieletto per un terzo sessennio.

176. Quale supremo Superiore dell'Ordine il Preposito Generale ha diretta autorità su tutte le Province, i conventi e i religiosi<sup>3</sup>. Inoltre, può sbrigare da solo tutti gli affari non riservati al Capitolo generale o al Definitorio. Nei casi prescritti dal Diritto, ascolti i Definitori e ne richieda il consenso, li informi debitamente sulla situazione e sui problemi dell'Ordine. Nel disbrigo delle varie pratiche e per promuovere l'unione tra il centro dell'Ordine e le Province, si avvalga del loro aiuto<sup>4</sup>.

In caso di necessità e col consenso dei Definitori potrà sbrigare anche gli affari riservati al Capitolo o al Consiglio provinciali.

Il Preposito può dispensare in cose che riguardano la sola disciplina religiosa e non gli sono interdette dal Diritto.

177. Il Primo Definitore ricopre l'ufficio di Vicario Generale:

- a) se per qualunque motivo la carica di Preposito è vacante;
- b) quando il Preposito è colpito da una malattia per cui, a suo stesso parere o a giudizio unanime dei Definitori, non può occuparsi dell'Ordine;
- c) quando il Preposito è assente o si prevede che sarà assente da Roma per una settimana; oppure si trova fuori d'Italia.

In questo caso, se il Primo Definitore è assente o impedito, fungeranno da Provicari gli altri Definitori, secondo il loro ordine.

178. Se l'ufficio di Preposito resta vacante entro il primo triennio dopo il Capitolo generale ordinario, il Vicario è tenuto a convocare il Capitolo generale straordinario entro tre mesi, in data e luogo stabiliti dal Definitorio.

Se, invece, l'ufficio di Preposito resta vacante dopo la metà del sessennio, il Vicario Generale governerà l'Ordine fino al prossimo Capitolo generale ordinario.

## *III. Il Definitorio (179-188)*

179. Il Definitorio è formato dal Preposito Generale e da almeno quattro Definitori. Ad esso, fuori del periodo del Capitolo generale, compete la massima autorità dell'Ordine, secondo le presenti Costituzioni e le Norme applicative.

---

<sup>3</sup> Cfr can 622.

<sup>4</sup> Cfr Lett del 1.9.1582 al P. Gracián.



180. Compito dei Definitori è quello di coadiuvare il Preposito Generale nel suo ufficio e svolgere – sotto l'autorità del Preposito o dello stesso Definitorio – quegli altri incarichi che vengono loro affidati, per collaborare tutti insieme al bene dell'Ordine.

181. Quali Definitori si eleggano, da tutto l'Ordine, religiosi dotati di prudenza, di zelo per il bene comune e di dottrina, atti a compiere il loro ufficio, secondo le Norme applicative.

182. I Definitori dureranno in carica per un sessennio, finito il quale uno solo potrà essere rieletto per il sessennio successivo con elezione ordinaria; per la rielezione degli altri occorrono i due terzi dei voti. Ma se viene rieletto il Preposito Generale oppure viene eletto Preposito uno dei Definitori, per la rielezione di tutti i Definitori si richiedono i due terzi dei voti. Nessuno può essere rieletto per un terzo sessennio consecutivo.

183. Il Preposito è tenuto a convocare il Definitorio:

- a) immediatamente dopo terminato il Capitolo generale;
- b) per trattare gli affari che competono al Definitorio;
- c) quando lo richieda la maggioranza del Definitorio.

Tuttavia, il Definitorio non potrà mai celebrarsi se non è presente almeno la maggior parte dei suoi componenti<sup>5</sup>.

184. Il Definitorio deve essere al completo:

- a) per la sessione che segue immediatamente il Capitolo generale;
- b) almeno quattro volte l'anno per trattare le questioni più importanti;
- c) tutte le volte che lo richiedono le Norme applicative.

185. Tutto ciò che è stato deciso in Definitorio il Preposito lo esegua rispettando il pensiero del Definitorio stesso.

186. Quando il Preposito – vedi n. 177 c) – si trova fuori Roma, il Vicario Generale può convocare, in casi urgenti, il Definitorio ma solo per sbrigare gli affari ordinari, secondo le Norme applicative. Il Vicario informerà il Preposito su quanto è stato fatto in tale Definitorio.

187. Per favorire la reciproca comunicazione tra le Province e la Curia generalizia e per promuovere la cooperazione fra tutte le Province dell'Ordine, si tenga il Definitorio straordinario che affronti i più importanti problemi dell'Ordine, secondo le Norme applicative.

Il Definitorio straordinario deve essere convocato dal Preposito – in data e luogo stabiliti dal Definitorio – due volte durante il sessennio. Ne sono membri il Preposito, i Definitori, i Provinciali e alcuni delegati di altri territori, secondo le determinazioni del Definitorio generale.

188. Spetta al Definitorio straordinario accettare – con almeno la maggioranza dei due terzi dei voti – la rinuncia del Preposito Generale e giudicare della sua incapacità ad espletare il suo ufficio. Parimenti è di competenza dello stesso Definitorio straordinario irrogare allo stesso Preposito la pena della privazione dell'ufficio, nel caso deprecabile che abbia commesso una colpa punita con tale sanzione.

#### *IV. Gli Incaricati principali della Curia generalizia (189-192)*

---

<sup>5</sup> Cfr can 127, § 1.

189. Gli incaricati principali presso la Curia generalizia nel nostro Ordine sono: il Procuratore generale, il Segretario generale, l'Economo generale. Essi devono essere eletti dal Definitorio.

190. Il Procuratore generale ha il compito di trattare le pratiche dell'Ordine stesso presso la Sede Apostolica, alle dipendenze del Preposito o del Definitorio, secondo la natura del caso.

191. Il Segretario generale ha il compito di fare da segretario in Definitorio; di custodire ben ordinati in un archivio speciale i dati statistici e tutti i documenti relativi al governo dell'Ordine, tenendoli sempre disponibili; di coadiuvare il Preposito e i Definitori secondo le specifiche istruzioni eventualmente da loro ricevute.

192. L'Economo generale ha il compito di amministrare i beni dell'Ordine secondo le norme del capitolo VII della III parte di queste Costituzioni.

## **CAPITOLO V: IL GOVERNO PROVINCIALE (193-209)**

### *I. Il Capitolo provinciale (193-198)*

193. Il Capitolo provinciale sia tenuto ogni tre anni, nel tempo e nel luogo stabiliti dal Consiglio provinciale, previa consultazione della Provincia. Spetta al Provinciale convocare il Capitolo e informare quanto prima il Definitorio sul tempo e il luogo del Capitolo stesso.

194. Nel Capitolo provinciale avranno voce attiva:

- a) il Provinciale e i Consiglieri, sia quelli scaduti che i neo-eletti;
- b) i superiori locali, secondo le Norme applicative;
- c) i delegati eletti dai religiosi che non partecipano al Capitolo per il loro ufficio, secondo quanto stabilito dal Capitolo provinciale immediatamente precedente, seguendo le Norme applicative.

195. Al Capitolo provinciale compete:

- a) provvedere alla situazione spirituale e materiale della Provincia, emanare, nei limiti della sua competenza, opportune Ordinazioni e notificarle al Definitorio;
- b) eleggere il Provinciale, i Consiglieri provinciali, il socio e il suo sostituto per il Capitolo generale;
- c) eleggere quei superiori che, secondo le Norme applicative, sono di sua competenza.

196. Le Ordinazioni del Capitolo per aver valore devono essere approvate con i due terzi dei voti; e decadono se nel Capitolo ordinario immediatamente successivo non sono approvate con la stessa maggioranza di voti.

197. L'elezione del Provinciale sia fatta dal Capitolo stesso, dopo previa consultazione dei religiosi della Provincia, secondo le Norme applicative. Dove particolari situazioni lo consigliano, il Capitolo provinciale potrà stabilire un altro modo per eleggere il Provinciale: ma tale modo dovrà essere approvato dal Definitorio.

198. Se, per qualsiasi causa, l'ufficio di Provinciale resta vacante entro i primi diciotto mesi dall'elezione, il Vicario Provinciale convochi entro tre mesi il Capitolo straordinario per eleggere il nuovo Provinciale. In questo Capitolo avranno voce attiva quelli che l'hanno nel Capitolo provinciale ordinario, eccetto il Provinciale e i Consiglieri scaduti dalla carica, che, in quanto tali, non parteciperanno al Capitolo. Se, però, l'ufficio di Provinciale divenisse vacante durante il Capitolo generale, spetta al Definitorio, dopo aver ascoltato il Consiglio provinciale, stabilire il modo di provvedervi.

## *II. Il Superiore provinciale (199-203)*

199. Al Provinciale spetta il governo diretto della Provincia, a norma delle Costituzioni. Gli competono, inoltre, quelle facoltà che il Diritto comune conferisce al Superiore Maggiore e all'Ordinario.

200. All'ufficio di Provinciale venga eletto un sacerdote che abbia compiuto cinque anni di professione solenne e trentacinque anni di età. Abbia le doti necessarie per il buono svolgimento del suo ufficio.

201. Il Provinciale, in quanto animatore e coordinatore della vita e dell'attività della Provincia, si preoccupi che tutti i religiosi – ognuno al suo posto – vivano e collaborino in comunione di carità.

Per promuovere la vita fraterna e il bene spirituale delle singole case, il Provinciale abbia un costante contatto con le comunità e almeno una volta nel triennio compia la visita pastorale di tutti i conventi della Provincia.

Curi con ogni mezzo l'unione tra la Provincia e il centro dell'Ordine e cerchi di cooperare per quanto può alla buona riuscita delle iniziative prese dal Preposito e dal Definitorio per il bene dell'Ordine.

Inoltre promuova lo spirito di unione e di collaborazione con gli Ordinari dei luoghi.

202. Il Provinciale viene eletto per un triennio, finito il quale potrà essere rieletto coi due terzi dei voti per un secondo triennio subito successivo, ma non per un terzo triennio.

203. Risultando vacante per qualsiasi motivo l'ufficio di Provinciale, il Primo Consigliere col nome di Vicario Provinciale governerà la Provincia con pieni poteri, rispettando il n. 198 delle presente Costituzioni.

Il Primo Consigliere sarà ugualmente Vicario Provinciale col potere di svolgere le ordinarie pratiche, quando il Provinciale per più di un mese dovesse essere assente dalla Provincia o trovarsi in qualche Delegazione o Missione affidata alla Provincia.

Mancando il Primo Consigliere fungeranno da Vicari gli altri Consiglieri, secondo il loro ordine, salvo restando il Diritto comune. In questi casi non si può convocare il Consiglio se non col consenso del Provinciale.

## *III. Il Consiglio provinciale (204-209)*

204. Il Consiglio provinciale è formato dal Provinciale e da quattro Consiglieri. Ad esso, fuori del tempo del Capitolo provinciale, compete nella Provincia la suprema autorità, secondo le presenti Costituzioni.

205. Riguardo all'età e qualità richieste per i Consiglieri si osservino le Norme applicative.

I Consiglieri potranno essere rieletti per il triennio successivo, ma non per un terzo triennio.

206. I Consiglieri hanno il compito di aiutare il Provinciale con il consiglio e l'azione nel promuovere la vita e l'attività della Provincia.

207. Il Provinciale è tenuto a convocare il Consiglio:

- a) subito dopo il Capitolo provinciale;
- b) almeno due volte l'anno, in data da notificare tempestivamente a tutta la Provincia;
- c) per trattare gli affari stabiliti dal Diritto;

d) quando tre Consiglieri lo richiedono.

208. Il Consiglio deve essere completo per trattare le questioni più importanti, secondo le Norme applicative. Non si può tenere il Consiglio se non sono presenti almeno tre dei suoi membri.

209. I Capitoli provinciali, allo scopo di promuovere la mutua comunicazione e cooperazione fra le case e la vitalità di tutta la Provincia, possono istituire il Consiglio plenario per tutta o per una parte della Provincia.

## **CAPITOLO VI: IL GOVERNO LOCALE (210-218)**

### *I. Il Superiore locale e il suo Consiglio (210-215)*

210. Il Superiore locale ha il compito della cura diretta di una comunità e dei singoli religiosi, promuovendo lo spirito di famiglia e dirigendo la vita fraterna e apostolica in servizio di carità.

211. Perché un religioso possa essere eletto all'ufficio di Superiore locale, si richiede che sia sacerdote, dotato di qualità umane e pastorali e abbia compiuto trent'anni di età e tre di professione solenne, salvo il Diritto universale.

212. In ciò che riguarda la disciplina della vita quotidiana, il Superiore può per motivi ragionevoli dispensare i suoi religiosi e se stesso. Ma se si tratta di dispensare tutta la comunità da atti che riguardano la vita regolare, lo faccia raramente e per grave motivo.

213. Se l'ufficio di Superiore è vacante o se il Superiore è assente dalla casa, la comunità sarà nel frattempo governata dal Vicario secondo le Norme applicative.

214. Nel caso in cui tanto il Superiore che il Primo Consigliere debbano partecipare al Capitolo provinciale, deve essere eletto dal Capitolo conventuale un Vicario che governerà la comunità finché il nuovo Superiore o, in sua mancanza, il Primo Consigliere della casa non avrà preso possesso del proprio ufficio.

215. In ogni comunità ci sia il Consiglio, formato dal Superiore e da due Consiglieri, rispettando le Norme applicative. Compito dei Consiglieri è assistere il Superiore col consiglio prudente e l'attiva e responsabile collaborazione nel governo della casa.

### *II. Il Capitolo conventuale (216-218)*

216. Il Capitolo conventuale è formato dal superiore e dai religiosi conventuali di voti solenni che hanno voce almeno attiva.

217. Spetta al Capitolo conventuale discutere e decidere sui problemi più importanti della casa secondo le Norme applicative.

218. Il superiore deve convocare il Capitolo:

a) ogniqualvolta lo esiga la necessità o una ragionevole causa;

b) quando lo richiedono i consiglieri locali o la maggior parte dei capitolari.

## **CAPITOLO VII: L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI (219-229)**

219. Gli amministratori nel gestire con diligenza i beni tengano presenti le esigenze della carità e della giustizia non meno che della povertà propria dell'Ordine. Liberi da ogni indebita

preoccupazione, abbiano fiducia nella Provvidenza del Padre celeste. Evitino diligentemente ogni apparenza di lusso, di eccessivo guadagno e di accumulazione di beni<sup>1</sup>.

220. L'Ordine, le Province, le Case, in quanto godono per lo stesso diritto di personalità giuridica, hanno la capacità di acquistare e di amministrare beni temporali, possederli e alienarli – a norma del Diritto – per l'onesto sostentamento dei religiosi e per l'acquisto dei mezzi convenienti alle proprie attività apostoliche, religiose, caritative ed educative. Questo vale anche per gli altri enti giuridici eretti dal Definitorio o dal Consiglio provinciale.

Il Preposito, il Provinciale, i Superiori locali e i loro economi possono porre – come rappresentanti – atti di amministrazione civile, a norma del Diritto<sup>2</sup>.

221. I beni temporali dell'Ordine, in quanto beni ecclesiastici, sono retti dalle disposizioni del Diritto universale della Chiesa circa i beni temporali e dalle prescrizioni del diritto proprio del nostro Istituto<sup>3</sup>.

222. Il diritto e il dovere di amministrare i beni temporali a norma del Diritto compete ai Superiori e al loro Consiglio. Sotto la loro autorità l'amministrazione immediata spetta agli economi, i quali adempiono il loro incarico in spirito di fraterno servizio<sup>4</sup>.

223. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere posti validamente tanto dai Superiori quanto dagli economi o da altri ufficiali a ciò designati dalla competente autorità, col permesso almeno tacito del superiore. Ma per la validità degli atti di amministrazione straordinaria è sempre richiesto – a norma del Diritto – il permesso esplicito del superiore<sup>5</sup>.

224. È compito del Definitorio, dopo aver ascoltato secondo il caso i Consigli provinciali, determinare per le singole nazioni o regioni le facoltà dei Superiori Maggiori e locali per quanto riguarda le spese straordinarie, la contrazione dei debiti e la alienazione dei beni – salvo il dovere di ricorso alla Sede Apostolica a norma del Diritto.

225. Spetta al Definitorio e, rispettivamente, al Consiglio provinciale determinare le facoltà del Preposito e del Provinciale riguardo alle spese ordinarie. È compito, invece, del Consiglio provinciale determinare le facoltà dei superiori locali per le spese ordinarie.

226. In caso di divisione o soppressione di una Provincia, compete al Definitorio disporre dei beni temporali di essa, osservando le prescrizioni del Diritto. Se si tratta, invece, della soppressione di un convento, tale diritto spetta al Consiglio provinciale.

227. L'Economo generale ha il compito di amministrare i beni dell'Ordine sotto l'autorità del Preposito e del Definitorio.

228. All'Economo provinciale compete, sotto l'autorità del Provinciale e del suo Consiglio, amministrare i beni della Provincia e coordinarne l'amministrazione così che tutti i conventi, in modo equo e proporzionato, concorrano alle spese comuni della Provincia e si abbia una vera comunicazione dei beni temporali tra le comunità.

229. All'Economo del convento, sotto l'autorità del superiore, spetta il compito di amministrare i beni della casa e, nei limiti della sua facoltà, provvedere con cuore generoso ai bisogni dei fratelli, tenendo conto dell'età e delle necessità dei singoli.

---

<sup>1</sup> Cfr can 634, § 2; 635, § 2.

<sup>2</sup> Cfr can 634, § 1.

<sup>3</sup> Cfr can 635, § 1.

<sup>4</sup> Cfr can 636, § 1.

<sup>5</sup> Cfr can 638, § 2.

## EPILOGO

Impegniamoci a realizzare generosamente questo progetto di vita che le Leggi hanno cercato di delineare. Fedeli alla grazia con la quale il Signore ci ha chiamati al Carmelo Teresiano e continua a richiamarci, noi – singoli e comunità – vogliamo riflettere profondamente sulla dottrina e sulle norme qui proposte per impostare secondo esse, con spirito evangelico, una mentalità e una vita.

Lo sforzo e l'amore per vivere secondo le esigenze del carisma, mentre a poco a poco spegneranno l'amor proprio, ci doneranno quella libertà dei figli di Dio che risiede nella pienezza della carità.

Stimando debitamente le nostre Leggi, però liberi dalla schiavitù della lettera, dobbiamo badare a non estinguere lo Spirito (cfr Ts 5, 19), ma anzi, a manifestarlo attraverso la fedeltà al nostro carisma, protesi al bene del Popolo di Dio (cfr 1 Cor 12, 7).

Mentre nella fede aspettiamo la beata speranza e la venuta del Signore, dobbiamo avere soprattutto la carità che è vincolo della perfezione (cfr Col 3, 14), attendendo che, terminata la corsa, riceviamo la corona dal Signore, giudice giusto (cfr Tm 4, 6-8) che alla sera della vita ci giudicherà sull'amore<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr Avvisi e sentenze di S. GIOVANNI DELLA CROCE: «A sera sarai esaminato sull'amore. Impara ad amare come Dio vuole essere amato e lascia le tue maniere» (n. 57).

# **APPENDICE: FORMULA PER LA PROFESSIONE RELIGIOSA**

Io, fra N. N.  
per vivere fedelmente  
in unione con la Vergine Maria nell'ossequio di Gesù Cristo, davanti ai miei fratelli  
nelle tue mani, fra N. N.,  
per un anno (o per un triennio\* o per sempre) faccio voto a Dio  
di castità, povertà e obbedienza secondo la Regola e le Costituzioni dell'Ordine dei Frati Scalzi  
della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo. Mi dono con tutto il cuore  
a questa famiglia iniziata da Santa Teresa, affinché, con la grazia dello Spirito Santo e l'aiuto  
della Madre di Dio,  
nella perenne orazione e nell'azione apostolica al servizio della santa madre Chiesa,  
raggiunga la carità perfetta  
e glorifichi in eterno la Trinità santissima.

\* Cfr Costituzioni n. 120.

# NORME APPLICATIVE

*DELLE COSTITUZIONI DEI FRATELLI SCALZI DELL'ORDINE DELLA BEATA VERGINE  
MARIA  
DEL MONTE CARMELO*

## **PARTE PRIMA: LA NOSTRA VITA (1-68)**

### **CAPITOLO I: LA SEQUELA DI CRISTO E LA CONSACRAZIONE RELIGIOSA (1-9)**

#### *I. La povertà (1-6)*

1. Tra i compiti dei Capitoli provinciali c'è quello di stabilire forme concrete di povertà con le quali garantire una vita sobria e offrire una autentica testimonianza evangelica.

Il Capitolo conventuale di ciascuna comunità stabilisca, secondo le situazioni delle regioni, il modo in cui i religiosi debbano render conto del denaro per le spese minute che capitano in varie circostanze, escluso sempre qualsiasi peculio privato.

2. Per cambiare la cessione dell'amministrazione, del frutto e dell'usufrutto, di cui al n. 26 delle Costituzioni, si richiede la licenza del Superiore Provinciale.<sup>1</sup>

3. Dove il diritto civile non riconosca il valore della rinuncia totale dei beni, di cui al n. 26 di queste Costituzioni, i nostri Religiosi possono fare, prima della professione solenne, testamento valido civilmente, salvi sempre gli effetti spirituali e giuridici della rinuncia da farsi.

4. Tutto ciò che il religioso acquista, con la propria industria o a motivo dell'Istituto, rimane acquisito per il Convento di cui è conventuale. Se si tratta di beni immobili o di eredità avuta in vista dell'Ordine, e, dopo la professione solenne, di qualsiasi eredità, spetta al Consiglio Provinciale decidere il da farsi.

Tutto ciò che il religioso percepisce, come pensione, sussidio, assicurazione a qualsiasi titolo, rimane acquisito per il Convento di cui è conventuale.<sup>2</sup>

5. I singoli religiosi nell'uso delle cose, nello spendere il denaro, nei viaggi e in tutte le altre circostanze sono tenuti per dovere di coscienza a vivere veramente la povertà, per seguire l'esempio di Cristo e dare testimonianza al Popolo di Dio.

6. Nell'intimare il precetto di obbedienza siano osservati con esattezza i canoni 49-52; 55-56.

#### *II. L'abnegazione evangelica (7-9)*

7. Lo spirito di conversione, oltre che per mezzo del sacramento della Penitenza, sia alimentato con la lettura della Parola di Dio e la preghiera in particolari celebrazioni penitenziali. Queste siano programmate specialmente nei tempi destinati dalla Sacra Liturgia a rendere più vivo il sentimento della penitenza e nel periodo degli Esercizi spirituali.

---

<sup>1</sup> Cfr can 668, § 2.

<sup>2</sup> Cfr can 668, § 3.



8. Due volte al giorno, cioè prima del pranzo e la sera durante Compieta, per un opportuno spazio di tempo, facciamo in comune l'esame di coscienza, con il quale ci pentiamo davanti a Dio. Chi non può essere presente all'atto comune, faccia l'esame in privato.

9. Le singole comunità, oltre a quanto prescritto dalle Costituzioni, stabiliscano altre forme penitenziali di astinenza e di digiuno raccomandate, secondo lo spirito della Regola. Inoltre studino nuovi modi di penitenza da introdurre secondo la diversità delle regioni e le situazioni dei conventi, in modo che lo spirito di sacrificio sia più intensamente coltivato dai nostri religiosi.

## **CAPITOLO II: LA BEATA VERGINE MARIA NELLA NOSTRA VITA (10-15)**

10. Nell'ordinare la nostra Liturgia, osservate le norme date dalla Chiesa, l'Ordine metta in evidenza la sua indole mariana. Perciò:

a) i giorni consacrati alla Beata Vergine Maria siano celebrati degnamente, secondo la loro solennità. Nelle nostre chiese sia promosso il culto alla Madre di Dio e la sua immagine sia esposta in un luogo veramente decoroso;

b) la celebrazione della Beata Vergine Maria del Monte Carmelo, nostra madre e regina, sia considerata come la più importante tra le solennità proprie dell'Ordine;

c) nei sabati durante l'anno in cui è permessa la memoria facoltativa, nella celebrazione eucaristica e nella Liturgia delle Ore ordinariamente si faccia la memoria della Madonna;

d) nei sabati, nelle solennità e nelle feste della Beata Vergine Maria, oppure nelle loro vigilie, si canti l'antifona «Salve Regina».

11. Poiché indossiamo lo Scapolare come abito dell'Ordine, quale segno della nostra particolare devozione e consacrazione alla Beata Vergine Maria e della sua materna protezione, noi lo dobbiamo onorare e portare sempre con gratitudine e devozione.

12. Per nutrire ed esprimere l'interiore pietà mariana, ci impegniamo ad onorare la Beata Vergine con quotidiani ossequi e pii esercizi raccomandati dalla Chiesa, quali sono la recita del Rosario, l'«Angelus», le Litanie della Madonna, ecc. A questo scopo, in ogni comunità si faccia ogni giorno un atto di culto mariano.

13. a) Dobbiamo adoperarci attivamente nel molteplice apostolato mariano, specialmente con la testimonianza della vita e la predicazione.

b) Il nostro apostolato mariano si compie soprattutto facendo conoscere l'esperienza e l'insegnamento che i nostri Santi hanno lasciato nel Carmelo circa la Beata Vergine Maria. Perciò la Beata Vergine sia presentata come modello di orazione e di unione con Cristo; e la sua vita evangelica sia descritta quale cammino proprio dei cristiani nel loro pellegrinaggio di fede, di speranza e di carità. Questo lo conseguiamo e lo esprimiamo anche con lo Scapolare dell'Ordine, mediante il quale professiamo la nostra consacrazione alla Vergine Maria e godiamo della sua materna protezione.

14. a) Durante tutto il periodo di formazione sia data ai nostri religiosi un'educazione mariana, secondo l'età, l'evoluzione psicologica, la cultura, sia per mezzo di esercizi di pietà, sia attraverso un serio studio del dogma, senza trascurare l'autentica e valida tradizione dell'Ordine, in modo che il culto della Beata Vergine Maria sia radicato nella fede e informi tutta la vita.

b) Gli studi mariologici siano coltivati tanto bene da fare dei nostri dei veri competenti, capaci di promuovere efficacemente la dottrina della Beata Vergine e il suo culto in forma autentica.

15. a) L'Ordine onori in modo speciale la basilica, la casa e il luogo stesso del Monte Carmelo e li conservi sempre con cura.

b) A questo scopo, per quanto lo permettono le circostanze, vi promuova iniziative conformi alle tradizioni e alle memorie mariane ed eliane della nostra famiglia.

### **CAPITOLO III: COMUNIONE CON DIO (16-34)**

16. È di massima importanza che le nostre comunità siano nella Chiesa vere case di orazione. È così che rispondiamo sia ai principi ricevuti dalla nostra tradizione sia alle esigenze del tempo.

17. La nostra famiglia ha in onore tutti i riti della Chiesa e, secondo le necessità delle Chiese particolari, li promuove e li accoglie, come fa anche con altre tradizioni legittimamente accolte o con quelle recentemente introdotte, specialmente nei luoghi di missione.<sup>1</sup>.

18. Nella Messa comunitaria da celebrarsi ogni giorno, secondo il pensiero della Chiesa è raccomandata la concelebrazione. Infatti per mezzo dell'unità del sacrificio e del sacerdozio, espressa in questo gesto, la comunità stessa cresce e si rafforza a bene dell'unità del Popolo di Dio.<sup>2</sup>.

I religiosi che celebrano per il bene pastorale dei fedeli, nello stesso giorno possono concelebrazionare nella Messa comunitaria, che presso di noi riveste un'importanza particolare.<sup>3</sup>.

19. Ogni nostro sacerdote sia premuroso di celebrare la S. Messa ogni giorno.<sup>4</sup>.

20. I nostri religiosi coltivino l'uso delle visite quotidiane al Santissimo Sacramento e promuovano con spirito rinnovato le altre pratiche e forme tradizionali del culto eucaristico.<sup>5</sup>.

21. Nel caso che qualche comunità non possa adempiere l'obbligo di celebrare in comune tutto il corso della Liturgia delle Ore, spetta al Definitorio, udito il Consiglio provinciale, concederle la dispensa. Ma anche in tal caso le Lodi mattutine e i Vespri, che sono da considerarsi Ore principali, si celebrino sempre in comune.

22. a) Quando c'è un numero sufficiente di religiosi, si raccomanda di celebrare in canto l'Ufficio divino, specie nei giorni domenicali e festivi: soprattutto le Ore principali, cioè Lodi e Vespri.<sup>6</sup>.

b) Celebrando in canto la Liturgia delle Ore, fermo restando il diritto vigente, si può adottare il principio della «solennità progressiva», secondo cui le parti per loro natura più espressamente destinate al canto, come dialoghi, gli inni, i cantici, i versetti, vanno cantate; le altre invece recitate.<sup>7</sup>.

23. I religiosi non chierici, per quanto è possibile, celebrino almeno le parti principali della Liturgia delle Ore con i chierici, oppure le recitino in privato. Quelli che celebrano Lodi e Vespri non sono tenuti a dire le preghiere stabilite dalla Regola per le altre Ore.

---

<sup>1</sup> Cfr OE 6.

<sup>2</sup> Cfr SC 97; Istruzione Eucharisticum Mysterium 47; IGMR, 153.

<sup>3</sup> Cfr Dichiarazione della S. Congregazione per il culto divino del 7.8.1972.

<sup>4</sup> Cfr PAOLO VI, Mysterium fidei in AAS 57 (1965) 761-762.

<sup>5</sup> Cfr CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Eucharistiae Sacramentum 81.

<sup>6</sup> Cfr SC 99; S. CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione Musicam sacram 37.

<sup>7</sup> Ib 38.

24. I religiosi si studino di accostarsi frequentemente, cioè due volte al mese, al sacramento della Penitenza.<sup>8</sup>

25. a) I nostri Superiori, in forza dell'ufficio, hanno la facoltà di ricevere ovunque le confessioni dei propri sudditi e degli altri che giorno e notte vivono nella casa. Tuttavia soltanto, su loro spontanea richiesta, possono ricevere le confessioni dei sudditi. La stessa facoltà hanno, per diritto, i Superiori su tutti i nostri religiosi e su quelli che vivono notte e giorno nella casa, e ne usano lecitamente, a meno che qualche superiore maggiore, per quanto riguarda i propri sudditi, in un caso particolare, non ne abbia fatto divieto.

b) I nostri Superiori possono conferire a qualunque presbitero la facoltà di ricevere le confessioni dei loro sudditi e degli altri che vivono notte e giorno nella casa: tuttavia non la concedano se non ai presbiteri dei quali conoscono l'idoneità, a norma del diritto.

c) I nostri sacerdoti, che, in forza della concessione del Superiore competente, sono provvisti della facoltà di ricevere le confessioni, per il diritto stesso godono della stessa facoltà ovunque, verso i membri del nostro Ordine e verso gli altri che vivono notte e giorno in una casa dell'Ordine.<sup>9</sup>

26. Sono raccomandate le celebrazioni della Parola di Dio anche con la partecipazione dei fedeli. Esse accrescono il senso dell'unica fede per mezzo della quale tutti i cristiani sono radunati nell'unico Popolo di Dio, tramandano la storia della salvezza e rafforzano la comunione fraterna.<sup>10</sup>

27. Nelle singole comunità si compiano esercizi di pietà, soprattutto in onore dei nostri Fondatori, secondo le determinazioni del Capitolo locale.

28. Ogni anno si faccia la rinnovazione dei voti nella Veglia pasquale o durante l'ottava di Pasqua, per esprimere anche liturgicamente il legame tra il Battesimo e la professione religiosa. Oltre questa rinnovazione pasquale dei voti, le nostre comunità potranno farne altre in altri giorni per rendere più saldo l'ideale di vita nella fraternità.

29. Ogni comunità, con l'approvazione del Consiglio provinciale, fissi nel proprio orario il luogo e il tempo per l'orazione. Si tengano presenti le circostanze e gli impegni dei religiosi, ma a condizione che sia osservato l'esercizio dell'orazione a appaia in modo concreto la testimonianza di una comunità orante.

30. A nutrimento dell'orazione, i singoli religiosi ogni giorno facciano la lettura spirituale in cui, oltre alle Sacre Scritture, diano molta importanza anche ai Padri della Chiesa, agli scritti dei nostri Fondatori e di altri autori spirituali.<sup>11</sup>

31. Per rinnovare fraternamente e sinceramente lo spirito di orazione, specialmente mentale, si auspica che ogni comunità adotti con fiducia sussidi pedagogici e nuove esperienze, quali la revisione di vita, le celebrazioni liturgiche della Parola di Dio, le veglie penitenziali, i ritiri, le lezioni e le mutue comunicazioni di esperienze pastorali. Ciò si potrà fare molto opportunamente in occasione del Capitolo o delle riunioni di comunità.

32. Siano promossi i ritiri periodici. Ogni comunità decida opportunamente sul giorno e sul modo di tenere il ritiro mensile.

---

<sup>8</sup> Cfr can 664.

<sup>9</sup> Cfr can 967, § 3; 968, § 2; 969, § 2; 970.

<sup>10</sup> Cfr SC 35, 4; S. CONGREGAZIONE DEI RITI, Istruzione Inter Oecumenici 37-39.

<sup>11</sup> Cfr DV 25; PC 6.

33. Ogni anno i singoli religiosi facciano gli esercizi spirituali. È opportuno farli in comune, perché in essi sia meglio promosso lo spirito di orazione anche per la vita comunitaria e apostolica, secondo la dottrina dei nostri Santi.

34. Oltre agli eremi che l'Ordine deve conservare, nelle singole Province, per quanto è possibile, vengano erette «case di orazione» per promuovere il culto e la testimonianza della preghiera, insieme all'apostolato specifico della vita spirituale.

## **CAPITOLO IV: COMUNIONE FRATERNA (35-46)**

35. a) I singoli religiosi per mezzo della carità fraterna favoriscano tutti i comuni progetti e metodi con i quali si realizza la partecipazione dei beni.

b) La vera fraternità nella povertà esige che non ci attribuiamo nessuna cosa come propria e, solleciti dell'utilità altrui, abbiamo cura dei beni comuni, comportandoci sinceramente da poveri, prestando o cedendo le cose di uso personale.

36. L'ordine con cui sono regolati gli atti nella vita comune va considerato come il metodo concreto per realizzare la nostra vocazione e provvedere al bene comune e personale. Tutto quanto è fissato in quegli atti deve portare questo duplice fine. Perciò in tempi determinati, soprattutto per mezzo dei Capitoli e delle riunioni di comunità, si deve rivedere lo stile di vita comune perché non si affievolisca nei suoi elementi essenziali.

37. a) Lo stesso Capitolo sia aggiornato secondo lo spirito della Regola e il senso della fraternità evangelica.

b) Nel Capitolo delle comunità, da farsi almeno una volta al mese, dopo l'esortazione, sotto la guida del superiore si tenga un colloquio fraterno sulle cose che riguardano la vita comune, come per esempio:

- sul modo concreto con cui la comunità vive nella Chiesa, in mutua collaborazione, la nostra vocazione contemplativa e apostolica;
- sulla correzione fraterna fatta per aiuto reciproco, in modo familiare, salvo il diritto del superiore di ammonire la comunità o i singoli religiosi;
- almeno qualche volta, sull'amministrazione dei beni e sul buon ordine della casa: infatti la comunità deve essere informata su queste cose e deve potere esprimere la sua opinione, salvo il diritto di chiunque ce l'abbia.

38. Salvo il n. 77 delle Costituzioni sulla lettura della Sacra Scrittura, ogni comunità, tenendo conto delle circostanze in cui si trova, decida circa il silenzio da osservare durante la refezione comune.

39. Ogni comunità provveda debitamente alle preghiere da dirsi prima e dopo i pasti.

40. Il bene della vita comune esige la cooperazione di tutti tra di loro e col superiore. A questi, quando si organizza il lavoro, spetta disporre le cose per il bene comune, tenendo conto della capacità e dell'attitudine di ciascuno. Tocca a ciascuno custodire il buon andamento della comunità, informando il superiore delle proprie attività e delle uscite di casa.

41. L'abito dell'Ordine è di colore marrone ed è formato dalla veste talare con cintura, dallo scapolare e dal cappuccio; per alcune circostanze vi si aggiunge un mantello bianco con relativo cappuccio. Riguardo all'uso dell'abito religioso spetta ai Capitoli provinciali dare le norme opportune, salvo quanto prescrive la legittima autorità.

42. Fermo restando quanto prescritto, circa la clausura, al n. 70 delle Costituzioni, spetta al Superiore maggiore fissarne i limiti per ogni convento. La clausura deve comprendere, oltre

alle celle dei religiosi coi locali annessi, anche gli altri luoghi destinati agli usi delle comunità, a meno che la necessità non richieda che alcuni di essi siano posti fuori clausura. Spetta ancora allo stesso Superiore maggiore concedere eccezioni alla legge di clausura, cosa che, in casi urgenti, può fare anche il Superiore della casa.

43. a) Sia per viaggiare che per dimorare fuori convento i nostri religiosi devono avere il permesso del superiore competente; in talune circostanze questo permesso può essere generale.

b) Fermo restando quanto disposto dal numero 76 delle Costituzioni, quando si tratta di un'assenza prolungata da casa, il Superiore Provinciale, con il consenso del suo Consiglio e per giusta causa, può concedere ad un religioso di vivere fuori della casa religiosa, ma non per più di un anno, a meno che non sia per motivi di salute, di studio o di apostolato da svolgere a nome dell'Istituto.<sup>1</sup>

c) È di competenza dei Capitoli provinciali emanare le norme per i viaggi, da notificare però al Definitorio.

d) Quando un religioso dovrà dimorare per qualche tempo nel territorio di un'altra Provincia, ne deve essere avvisato prima il Superiore Provinciale di questa.

e) Nel concedere i permessi, i superiori tengano presenti sia le esigenze della vita comune di ciascun convento e il bene dei singoli religiosi, sia la testimonianza dello spirito di solitudine e della povertà evangelica. Curino inoltre che i fratelli non siano privati dell'aiuto della vita comune per un lungo tempo.<sup>2</sup>

44. Per meglio seguire con provvidente carità i fratelli infermi o anziani, nell'ambito di tutta la Provincia o regione, si usino con spirito di povertà mezzi opportuni, come le assicurazioni per la malattia e la vecchiaia.

45. Per carità verso i nostri fratelli che si sono addormentati nel Signore, appena muore un confratello, anche novizio, il superiore della casa ne informi il Provinciale e questi, a sua volta, i superiori dei singoli conventi della sua Provincia e il Preposito Generale; il Preposito poi ne informi subito l'Ordine, perché si facciano per il defunto i suffragi qui sotto elencati.

a) Ricevuta la notizia della morte di un nostro confratello, e anche di un prelado assunto dall'Ordine, se ne faccia la memoria nella Messa comunitaria, dicendone anche ad alta voce il nome nel Canone secondo le norme, e inoltre nel Vespro del giorno sia ricordato per nome nelle preghiere dove si tratta dei defunti; inoltre nelle case di tutto l'Ordine si applichi una Messa.

b) Per il Preposito e i Definitori si celebri, a norma del rito, la Messa comunitaria in tutte le case dell'Ordine e ciascun sacerdote applichi per loro una Messa.

c) Per il Papa e per il Vescovo locale si celebri una Messa comunitaria.

d) Nel giorno della commemorazione dei defunti dell'Ordine, tutte le Messe siano applicate per i nostri morti.

e) Inoltre per tutti i nostri defunti, nonché parenti e benefattori, ogni mese, eccettuati i tempi di Avvento, Quaresima e Pasqua, le nostre comunità celebrino la Messa e l'Ufficio dei defunti in luogo dell'ufficio del giorno, in uno dei giorni in cui secondo le rubriche è permesso recitare un ufficio votivo.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Cfr can 665, § 1.

<sup>2</sup> Cfr can 665, § 1.

<sup>3</sup> IGLO 245.

f) Il Capitolo provinciale determinerà i suffragi per tutti i membri della Provincia, per il padre e la madre di questi, nonché per le monache soggette alla giurisdizione della Provincia.

46. a) In ogni casa ci sia un registro in cui siano segnati i defunti dell'Ordine.

b) Ci sia inoltre in ogni casa un libro per i defunti della comunità e in esso si scriva in necrologio di ciascuno. Questo venga inviato poi alla casa provincializia dove sarà conservato, e sia comunicato anche al Preposito.

## **CAPITOLO V: IL COMPITO APOSTOLICO DELL'ORDINE (47-68)**

47. Spetta ai Consigli provinciali, con la cooperazione delle Conferenze dei Superiori, determinare i modi concreti con cui impartire più efficacemente una formazione apostolica.

48. Nell'ambito dell'Ordine si favorisca il coordinamento nell'attività apostolica, soprattutto:

a) con l'informazione, per mezzo della quale tutti i religiosi possano conoscere l'attività apostolica dei confratelli del loro convento, della Provincia e dell'Ordine. A questo scopo si curi, nel limite del possibile, la divulgazione di qualche organo informativo per tutto l'Ordine, sotto la responsabilità dei Superiori Maggiori;

b) con la pianificazione, per mezzo della quale si possano evitare nell'apostolato l'individualismo e la dispersione e vengano, invece, incrementate la comunione e la partecipazione apostolica dei religiosi della comunità, della Provincia e dell'Ordine. Questo lo si raccomanda soprattutto nell'erezione di nuove fondazioni, alle quali si deve assegnare un compito apostolico del nostro Ordine, rispondente alle necessità della Chiesa locale;

c) si raccomanda vivamente di realizzare il lavoro apostolico, nelle sue varie tappe, non isolatamente ma in gruppo, con l'apporto congiunto di più religiosi impegnati nello stesso lavoro, in modo che esso sia più ricco di frutti ed esprima una testimonianza di unità. Secondo l'opportunità, si organizzi l'attività apostolica a livello interprovinciale per rendere più efficaci i programmi e le iniziative delle singole Province.

49. Perché la cooperazione si estenda anche fuori dell'Ordine:

a) i nostri religiosi si impegnino a partecipare alle conferenze diocesane per la coordinazione dell'apostolato e lo esercitino cooperando con l'Ordinario del luogo.<sup>1</sup>;

b) si promuova la cooperazione nel lavoro apostolico con le altre Famiglie religiose, partecipando volentieri alle Conferenze che uniscono i diversi religiosi della medesima regione;

c) si instauri inoltre una vera cooperazione coi laici cercando, mediante un opportuno dialogo con loro, quali siano le forme per rendere più fruttuosa l'azione apostolica e promuovendo tra di loro uno spirito di unità e di corresponsabilità.

50. Il Preposito Generale con il Definitorio provveda con mezzi adatti a coordinare l'attività apostolica in tutto l'Ordine. I Superiori Provinciali e locali nelle loro Province e case, come pure le Conferenze dei Superiori nel loro territorio, facciano altrettanto.

51. È diritto e dovere dei Provinciali promuovere nelle rispettive Province le forme con cui meglio provvedere alla attività apostolica e coordinarla con mezzi adatti e secondo le necessità. Per conseguire ciò più efficacemente, i Provinciali coi loro Consigli tengano presenti queste norme:

---

<sup>1</sup> Cfr can 680.

a) da se stessi o per mezzo di altri (per es. mediante una commissione provinciale sull'apostolato), considerino le particolari necessità pastorali e vi provvedano concretamente;

b) procurino che i religiosi, secondo le più recenti norme della Chiesa, siano ben formati per i vari ministeri a cui saranno deputati;

c) provvedano in ogni casa un numero di religiosi proporzionato alle necessità pastorali, perché non ne soffrano danno lo spirito di orazione e la vita comune;

d) se un nostro religioso, con il rispetto per quanto il diritto prescrive, è chiamato all'esercizio di una particolare attività apostolica, curino che sia veramente idoneo ad espletare l'incarico e sia dotato di qualità umane e pastorali;

e) con particolare cura siano solleciti delle necessità materiali e spirituali dei confratelli che si prestano al servizio degli uomini, vigilando con consigli e visite fraterne affinché, mentre lavorano per il bene della Chiesa, rimangano fedeli allo spirito dell'Ordine.

52. Al Preposito Generale con Definitorio e pure al Provinciale col suo Consiglio spetta cercare di mantenere l'equilibrio tra le varie attività e iniziative, perché sia salvaguardata l'indole propria dell'Ordine per il bene della Chiesa stessa<sup>2</sup>, conservando il nostro patrimonio spirituale e provvedendo efficacemente al particolare apostolato affidatoci dalla Chiesa.

53. Il nostro Ordine favorisca col massimo impegno la formazione della vita spirituale sempre e dovunque. I superiori poi procurino, che servendosi di mezzi idonei, i religiosi, ciascuno a modo proprio, siano istruiti su quanto riguarda la spiritualità, siano introdotti nella sua pratica e gradualmente vi progrediscano.

54. Curiamo l'apostolato dottrinale, anzitutto con la divulgazione degli scritti dei nostri Fondatori, adattandoli al nostro tempo, anche con l'uso dei mezzi di comunicazione sociale:

a) diffondendo libri e periodici, tenendo pubbliche lezioni, affinché l'insegnamento sull'orazione e sulla vita spirituale sia divulgato nei diversi ceti sociali;

b) promuovendo la mutua coordinazione e l'associazione delle nostre pubblicazioni in tutto l'Ordine, affinché con pochi mezzi, per es. mediante traduzioni in altre lingue, si possano trarre grandi frutti.

55. Nelle nostre case si istituiscano, se è possibile, alcune forme di apostolato peculiare (per es. le «scuole di orazione»), dove gli uditori siano opportunamente istruiti sulla vita interiore e sulla pratica dell'orazione. Nel compiere questo apostolato, i nostri religiosi dedichino una cura speciale ai giovani, anche per favorire le vocazioni. Si raccomanda inoltre che in ogni Provincia ci sia qualche casa adatta per gli esercizi spirituali agli estranei.

56. Per promuovere l'apostolato presso i membri del nostro Ordine Secolare:

a) tale Ordine Secolare sia eretto in tutti i conventi, se possibile;

b) i nostri religiosi sostengano l'Ordine Secolare con l'orazione e l'esempio di una vita più fervorosa; promuovano le vocazioni ad esso; si prestino nella cura spirituale dei membri;

c) si curi in modo particolare la formazione di quei membri che sono preposti alla guida dell'Ordine Secolare;

d) nelle regioni dove ci sono più Province, i Superiori Provinciali promuovano il coordinamento delle attività dell'Ordine Secolare.

---

<sup>2</sup> CD 35, 1; PC 2 b.

Tra le opere di apostolato assai consone all'Ordine c'è anche la cura della Confraternita della B. Maria Vergine del Monte Carmelo i cui membri, insieme a noi, fanno parte dell'unica e medesima famiglia della Madre Santissima<sup>3</sup>.

57. Particolare attenzione va usata perché i movimenti e le iniziative con cui lo Spirito Santo rinnova continuamente la vita della Chiesa mediante l'esercizio della preghiera e il fervore dell'azione, trovino una base sicura nella dottrina dei Santi del Carmelo proposta in modo perennemente aggiornato da nostri religiosi competenti.

58. Perché la nostra Famiglia adempia, come conviene, il suo compito missionario, in ogni Provincia si escogitino opportune iniziative e siano accolte favorevolmente, affinché presso di noi la vocazione missionaria fiorisca e s'accresca.

59. a) I nostri missionari compiano anzitutto con la testimonianza della vita la loro attività di annuncio del Vangelo e di fondazione della Chiesa tra i popoli e nelle categorie dove non è ancora radicata<sup>4</sup>.

b) E, poiché la missione non è un'istituzione permanente ma transitoria, i missionari cerchino con la loro attività di suscitare e formare comunità cristiane, che riescano a provvedere alle proprie necessità. Perciò promuovano soprattutto le vocazioni sacerdotali e religiose: sarà così che le nuove Chiese potranno portare il loro contributo alla Chiesa universale<sup>5</sup>.

c) Degne di particolare rilievo sono le varie iniziative destinate a radicare la vita contemplativa. Perciò il nostro Ordine cerchi di stabilire la nostra vita nelle regioni in cui le tradizioni ascetiche e mistiche sono in onore; essa però sia opportunamente adattata ai sani usi religiosi e culturali dei popoli<sup>6</sup>.

60. Si raccomanda vivamente che in tutte le case e stazioni missionarie abitino ordinariamente più religiosi che, conducendo vita fraterna e, se possibile, anche comune, progettino insieme e svolgano il proprio ministero.

61. Per favorire la fraterna cooperazione e comunione dei missionari, seguendo le norme date dal Definitorio, vengano promossi congressi interregionali di missionari, sia per le missioni confinanti, sia per una determinata regione, secondo l'opportunità.

62. Trascorsi nel lavoro apostolico alcuni anni – da determinarsi dal Consiglio provinciale – ogni missionario ha il diritto e il dovere, tenendo conto delle necessità della missione, di rimanere per un tempo conveniente – che il Provinciale gli deve fissare – fuori della missione. Così si rinnova e può comunicare agli altri la sua esperienza missionaria.

63. a) Il Segretario per le missioni dell'Ordine, che risiederà nella Casa generalizia, sia nominato dal Definitorio generale, ma dovrà essere confermato nel suo mandato dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei popoli.

b) È suo compito, sotto la dipendenza del Preposito e del Definitorio, vigilare sulle missioni e trattare le loro questioni.

64. In tutte le Province e Semiprovince sia nominato dal Provinciale con voto deliberativo del suo Consiglio lo Zelatore delle missioni, che resterà in carica per un triennio. Suo compito, sotto la direzione del Provinciale, è favorire l'unione tra le Province e le missioni, promuovere lo spirito missionario e procurare collaboratori e mezzi per le missioni.

---

<sup>3</sup> PIO XII, *Neminem profecto* dell'11.2.1950, in Doc 904.

<sup>4</sup> PAOLO VI, *Evangelii nuntiandi* 21 e 41.

<sup>5</sup> AG 16.

<sup>6</sup> Ib 18.



65. A tutte le Province e comunità stia a cuore aiutare coi propri proventi l'opera delle missioni anche sul piano economico.

66. a) È di competenza del Provinciale, udito il suo Consiglio presentare all'Ordinario del luogo il religioso idoneo all'ufficio di parroco.<sup>7</sup>.

b) A lui anche spetta, nella visita pastorale, informarsi diligentemente sul fedele adempimento degli obblighi pastorali e sulla conservazione e promozione dello spirito dell'Ordine.<sup>8</sup>.

67. a) Compete al Consiglio provinciale trattare della convenienza e delle condizioni di accettazione di una nuova parrocchia offerta dall'Ordinario del luogo e, prima di ogni decisione, informare fedelmente il Definitorio e regolarsi secondo le sue disposizioni.

b) Al medesimo compete giudicare nei singoli casi se convenga o no che il medesimo religioso funga insieme da parroco e superiore della casa e provvedere alla continuità pastorale nelle nostre parrocchie.

c) Il Consiglio provinciale infine, rispettando il diritto comune e quello dell'Ordine e anche la convenzione fatta con l'Ordinario del luogo, determini molto accuratamente i diritti e i doveri di entrambi gli uffici, cioè del superiore e del parroco.<sup>9</sup>.

68. L'ansia ecumenica caratterizza oggi tutto il modo di pensare e agire della Chiesa e tocca profondamente anche la nostra Famiglia Teresiana a motivo dell'interesse con cui i fratelli separati studiano la dottrina dei nostri Fondatori. Occorre quindi che i nostri religiosi si impegnino, con la dovuta preparazione e sollecitudine, nell'apostolato ecumenico, suscitando e promuovendo interessamento per la causa ecumenica anche tra i fedeli.

---

<sup>7</sup> ES I, 29, § 2.

<sup>8</sup> Cfr can 678, § 2; 681, § 1.

<sup>9</sup> Cfr Instr pro Paroeciis O N in AOCD 16-18 (1971-1973) 167.

# **PARTE SECONDA: I MEMBRI DELL'ORDINE (69-150)**

## **CAPITOLO I: L'AMMISSIONE E LA FORMAZIONE DEI RELIGIOSI (69-134)**

### *I. La promozione e la scelta vocazionale (69-70)*

69. La promozione vocazionale avvenga con una mutua cooperazione delle iniziative intraprese in ambito provinciale e interprovinciale, come in quello diocesano e nazionale.

70. Questa promozione può avvenire in vari modi:

a) con la preghiera e con l'esempio della vita, cercando con i giusti metodi che la nostra vocazione sia conosciuta tra i fedeli<sup>1</sup>;

b) con una nostra presenza efficace nei gruppi giovanili e soprattutto con un attivo nostro apostolato specifico: in questo si curi di accrescere la vita cristiana nelle famiglie, che sono il primo seminario delle vocazioni<sup>2</sup>;

c) con i collegi preparatori, che in alcune regioni sono il mezzo ordinario per la promozione vocazionale;

d) con uno zelo attento per le vocazioni adulte, specialmente di coloro che provengono dalle università e da altri gruppi culturali. Siano a ciò destinati, per quanto è possibile, alcuni religiosi dotati di particolari qualità. Nei singoli conventi ci si metta a disposizione con il servizio del dialogo e con gesti di fraternità di vita. Si disegni poi per queste vocazioni una casa per una preparazione prossima alla vita religiosa;

e) con una partecipazione attiva alle iniziative diocesane e regionali.

### *II. La formazione (71-77)*

71. a) A parte ciò che è prescritto dal diritto universale e dal nostro circa il superiore della casa, egli ha il diritto e il dovere di curare che ciascuno, entro i limiti della sua mansione, agisca con solerzia, ordine e profitto, salvo il numero immediatamente seguente.

b) I superiori scelgano con grande discernimento i migliori e più esperti formatori. Non affidino loro compiti incompatibili con l'opera della formazione e li mantengano nell'ufficio quanto più a lungo possibile, se si mostrano adatti a compierlo.

72. Quando ne veda l'opportunità, il Consiglio provinciale, come è suo compito, stabilisca la forma concreta della comunità educativa e determini a chi compete dare il giudizio sui candidati richiesto dal nostro diritto:

a) se tutta la comunità è costituita come comunità educativa, il compito della formazione è affidato a tutti i religiosi, che vi devono attendere con diligenza e in vera armonia sotto la direzione immediata del superiore della casa e del maestro di spirito;

---

<sup>1</sup> Cfr PC 24.

<sup>2</sup> Cfr OT 2.

b) se circostanze concrete, valutate dal Consiglio provinciale, persuadono altrimenti, può essere costituito dallo stesso Consiglio provinciale un gruppo speciale di educatori, a cui è affidato sia il compito di educare sia la facoltà di dare il giudizio sugli alunni.

73. Presso di noi è chiamato maestro di spirito colui che, durante tutto il tempo della formazione, presiede direttamente alla cura e al lavoro di formazione dei confratelli. Egli perciò deve essere libero da ogni ufficio e incarico che possa essergli d'impedimento nell'opera educativa.

74. a) Per la formazione spirituale degli alunni, i superiori curino che nelle case di formazione ci sia un numero sufficiente di confessori idonei, salva sempre la libertà di ogni religioso.<sup>3</sup>.

b) Nell'amministrazione del sacramento della Penitenza e nella direzione spirituale, i confessori cerchino con gli alunni di completare e perfezionare l'opera del maestro di spirito.

c) I Maestri dei novizi e degli studenti, ed i loro soci, non ascoltino le confessioni sacramentali dei loro alunni, a meno che gli alunni, in casi particolari, non lo chiedano spontaneamente.

d) I confessori tengano ben presenti e mettano in pratica le prescrizioni emanate dalla Sede Apostolica sull'idoneità religiosa e clericale, specialmente circa la castità.<sup>4</sup>.

75. Nell'opera della formazione si deve tener debito conto della parte che spetta agli alunni, responsabili della propria educazione, perché vi collaborino attivamente:

a) tocca al Consiglio provinciale o, se si tratta di sedi interprovinciali, alle Conferenze dei Superiori, udita la comunità educativa, determinare i modi in cui attuare la partecipazione degli alunni all'opera della formazione;

b) gli alunni non solo promuovano il dialogo tra loro, ma anche aprano spontaneamente il loro animo ai propri educatori, trattando a cuore libero i problemi della propria vita.

76. Salvo il n. 84 di queste norme, nessuna sede di formazione può essere eretta, cambiata, trasferita o soppressa senza il consenso del Consiglio provinciale, udito il Consiglio plenario, se esiste, oppure seguendo il parere della Conferenza dei Superiori, se si tratta di una sede interprovinciale. In ogni caso è necessario il permesso del Definitorio.

77. Oltre ai requisiti elencati sotto quando si tratta del Noviziato, si deve indagare particolarmente se il candidato abbia salute e indole adatta, se è dotato di una maturità umana e affettiva adeguata all'età e se c'è speranza che in seguito giunga a una maturità più piena. La salute, l'indole e la maturità siano verificate anche ricorrendo, all'occorrenza, ad esperti, fermo restando il disposto del canone 220 del Codice di Diritto Canonico. Però il desiderio di entrare nel nostro Ordine dev'essere fatto consistere più nella volontà decisa che nel sentimento. Si esiga da un candidato una speciale attitudine alla vita di preghiera, unita a spirito comunitario e apostolico.<sup>5</sup>.

### *III. Il Noviziato (78-93)*

78. I candidati prima di essere ammessi al noviziato devono presentare:

a) l'attestato di battesimo, di confermazione e di stato libero;

---

<sup>3</sup> Cfr can 630, § 3.

<sup>4</sup> Cfr Sacerdotalis Coelibatus; S. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Orientamenti educativi per la formazione al celibato sacerdotale, 11.4.1974.

<sup>5</sup> Cfr can 642

b) l'attestato dell'Ordinario del luogo o rispettivamente del Superiore dell'Istituto o della Società, oppure del Rettore del Seminario, se si tratta di ricevere chierici o persone che furono ammessi precedentemente in un altro Istituto di vita consacrata, o in una Società di vita apostolica o in un Seminario;

c) i superiori possono richiedere, anche sotto segreto, altre informazioni che loro appaiano necessarie.<sup>6</sup>.

79. Oltre a quanto è prescritto dal diritto universale nei canoni 597 e 643-644 per l'ammissione al noviziato, si richiede che il candidato abbia ordinariamente diciotto anni di età.

80. I postulanti, prima di iniziare il noviziato, facciano per almeno cinque giorni interi gli esercizi spirituali.

81. Nella casa di noviziato ci sia un libro in cui si segnino i nomi dei novizi, il mese e il giorno dell'inizio del noviziato.

82. Il Capitolo provinciale può stabilire l'abito dei novizi in considerazione delle circostanze d'ogni regione.

83. I beni appartenenti al novizio siano conservati. Però il novizio non li può amministrare senza il permesso del superiore. Se poi lascia l'Ordine senza emettere la professione, gli venga restituito tutto quello che ha portato.

84. a) Spetta al Preposito Generale, con il consenso del Definitorio e udito il Consiglio provinciale interessato, erigere, trasferire o sopprimere la casa di noviziato: ciò si faccia mediante un decreto scritto.

b) Per meglio provvedere alle necessità della formazione dei novizi, il Superiore Provinciale può permettere che il gruppo dei novizi dimori per determinati periodi di tempo in un'altra casa dell'Ordine da lui designata.

c) In casi particolari e in via eccezionale, il Preposito Generale ha la facoltà di concedere, col consenso del Definitorio, che uno compia validamente il noviziato in un'altra casa del nostro Ordine, sotto la guida di un religioso sperimentato, che faccia le veci del Maestro dei novizi.<sup>7</sup>.

85. a) Lo stile di vita nel noviziato deve corrispondere saggiamente alla vita che gli alunni delle altre case di formazione vanno seguendo.

b) È conveniente che i novizi, sotto la guida del maestro, siano formati nella vita spirituale carmelitana da esperti nelle diverse materie. Inoltre facciano degli studi per migliorare la loro formazione. Tali studi devono essere orientati alla conoscenza amorosa di Dio unita alla promozione della vita di fede. I novizi non siano occupati in studi o incarichi non direttamente finalizzati alla propria formazione.<sup>8</sup>.

86. Nelle case di noviziato gli educatori, desiderosi di comunione orante con Cristo e pieni di amore per l'Ordine e insieme di spirito apostolico, offrano sempre ai novizi una testimonianza di semplicità evangelica, di amicizia accompagnata da benevolenza e di rispetto per ciascuno di loro. Li esortino perché nel compiere i doveri e nell'intraprendere iniziative cooperino con obbedienza attiva e responsabile.

87. I novizi debbono essere ben formati in tutto quanto riguarda la professione dei consigli evangelici e l'indole, lo spirito, le finalità, la disciplina, la storia e la vita dell'Ordine. Affinché

---

<sup>6</sup> Cfr can 645

<sup>7</sup> Cfr can 647.

<sup>8</sup> Cfr can 652, § 5.

cerchino e amino Dio sopra tutto e unicamente e siano ben preparati nel compito di giovare alla salvezza degli uomini, siano istruiti molto accuratamente sulle esigenze ascetiche dell'intima unione con Dio e della comunione con i fratelli; siano guidati alla contemplazione del mistero della salvezza e alla lettura e alla meditazione delle Sacre Scritture; siano formati alla partecipazione attiva alla vita liturgica e alla devozione filiale verso la beata Vergine Maria; siano educati all'amore verso la Chiesa e formati allo spirito apostolico dell'Ordine.<sup>9</sup>.

I novizi vengano educati con particolare diligenza alla vita di orazione, assumendo come linea pedagogica la dottrina dei nostri fondatori, adattata o quasi rinnovata secondo le esigenze dei singoli membri.

88. Questa formazione va completata da quelle disposizioni interiori che, rendendo viva l'osservanza esterna, promuovono il senso della responsabilità personale e l'amore della propria vocazione. Benché durante il noviziato debbano essere coltivate le virtù umane, religiose e carmelitane, bisogna che la formazione ad esse sia progressiva e adattata ad ogni singolo candidato, tenendo conto delle condizioni psicologiche e spirituali in cui novizio si trova e badando al servizio specifico che in prospettiva a suo tempo dovrà prestare nell'Ordine. Tutto ciò richiede una vera fraternità non solo tra i novizi, ma anche tra gli stessi educatori in modo da ottenere la necessaria consonanza di idee e di intenti.<sup>10</sup>.

89. I periodi di attività apostolica formativa, dei quali al n. 116 delle Costituzioni, possono svolgersi fuori della Comunità del noviziato. Tali periodi si permettano se paiono utili secondo il giudizio del maestro e con il consenso del Consiglio provinciale.

Spetta allo stesso Consiglio provinciale determinare ulteriori condizioni per questa attività formativa, rispettando le norme del diritto universale.

90. Durante il noviziato, per tre volte, osservati dei convenienti intervalli, il novizio venga presentato alla comunità educativa per essere valutato circa il suo profitto nella formazione e circa la sua idoneità alla vita carmelitana.

Se la prima e la seconda volta la maggior parte della comunità educativa approva il novizio o i voti sono almeno pari, il novizio prosegue la sua formazione; se invece non è approvato, sia dimesso col consenso del Provinciale.

Se non è approvato la terza volta, avvisato il Provinciale, sia dimesso. Che se i voti sono uguali, l'esito dello scrutinio sia reso noto al Provinciale, il quale potrà decidere che si attenda al fine del tempo di noviziato oppure anche, udita la comunità educativa, che il noviziato sia protratto, ma non oltre sei mesi. Se la terza volta oppure, in caso di proroga, dopo che fu di nuovo sottoposto al giudizio della comunità educativa, egli viene approvato, il Provinciale lo può ammettere alla prima professione temporanea; se non lo ammette, sia dimesso. L'ultimo scrutinio della comunità educativa per la prima professione è deliberativo.

91. a) In caso di grave scandalo, il novizio venga dimesso dietro il consenso della comunità educativa, avvertendone il Provinciale. Inoltre, se il novizio, anche dopo l'ultima approvazione, commette qualche cosa di nuovo che lo renda indegno di proseguire il noviziato o di emettere la professione, sia proposto alla comunità educativa e, se respinto, sia dimesso;

b) se si tratta di una colpa che non può essere rivelata alla comunità educativa senza ledere la fama dell'interessato, il superiore col maestro e un altro padre trattino prudentemente la cosa e, salva la carità, ne informino il Provinciale;

---

<sup>9</sup> Cfr can 652.

<sup>10</sup> Cfr can 656.

c) i motivi della dimissione non devono essere manifestati agli estranei e si deve diligentemente provvedere al buon nome del novizio.

92. Una volta dimesso da noi, un novizio non sia in seguito riaccettato a meno che, su giudizio del Consiglio provinciale, siano cessate le cause della dimissione; se invece è uscito spontaneamente e si hanno motivi che, secondo il parere del Provinciale e della comunità educativa, danno certezza morale della sua vera vocazione, lo si può ricevere di nuovo.

93. L'ammissione alla professione sia comunicata per tempo al novizio perché vi si possa preparare, sbrigare i suoi affari e, a norma del diritto, cedere l'amministrazione dei beni, disponendo liberamente del loro uso e usufrutto.

#### *IV. La Professione (94-108)*

94. I novizi, prima della professione temporanea, facciano almeno per cinque giorni interi gli esercizi spirituali.

95. Per la validità della professione temporanea si richiede che:

a) che la vuole emettere abbia compiuto almeno 18 anni di età;

b) il noviziato sia stato portato a termine validamente;

c) ci sia l'ammissione, fatta liberamente dal Superiore Provinciale, con il consenso della comunità educativa;

d) la professione sia espressa e venga emessa senza che ci sia violenza, timore grave o inganno;

e) sia ricevuta dal Superiore Provinciale, personalmente o per mezzo di un altro.<sup>10</sup>

96. La professione temporanea si emette secondo la formula stabilita dall'Ordine. Si escluda ogni solennità, che va invece riservata alla professione solenne.

97. Il Provinciale può permettere che la professione temporanea sia anticipata, non però oltre quindici giorni.<sup>11</sup>.

98. È facoltà del Provinciale permettere, per una giusta causa, che la rinnovazione dei voti sia anticipata, non però oltre un mese.

99. È anche di competenza del Provinciale prolungare il tempo della professione temporanea, ma in modo tale che il periodo di prova non superi complessivamente la durata di nove anni.<sup>12</sup>.

100. Il professo di voti perpetui, anche solenni, che passi da un altro Istituto religioso al nostro, non sia ammesso alla professione solenne se non dopo aver compiuto il noviziato e aver trascorso altri tre anni di formazione e di prova, a giudizio del Consiglio provinciale. Sarà compito dello stesso Consiglio stabilire le modalità di questa prova.<sup>13</sup>.

101. In tutto il periodo dei voti temporanei e delle promesse, i religiosi ogni anno, a tempo opportuno, siano proposti alla comunità educativa, perché dia un giudizio sul loro profitto nella formazione alla vita carmelitana.

102. Per la validità della professione solenne, oltre alle condizioni di cui al canone 656, par. 3, 4 e 5, si richiedono:

---

<sup>11</sup> Cfr can 649, § 2.

<sup>12</sup> Cfr can 657, § 2.

<sup>13</sup> Cfr can 684.

- 1) almeno ventuno anni compiuti;
- 2) la previa professione temporanea di almeno tre anni, salvo il disposto del canone 657, par. 3.<sup>14</sup>.

103. I nostri religiosi non siano ammessi alla professione solenne se non dopo aver compiuto venticinque anni di età e almeno cinque di prova dalla prima professione, salvi i nn. 120 e 122 delle Costituzioni. Spetta al Consiglio provinciale dispensare, per cause particolari, dall'età e dal tempo richiesto, fermo restando il diritto universale.

La professione sia ricevuta dal Provinciale personalmente o per mezzo di un altro. La professione solenne può essere anticipata per giusta causa, ma non oltre un trimestre.<sup>15</sup>

104. Il consenso di cui si parla al n. 123 delle Costituzioni, si intende che sia di quella comunità nella quale il candidato è stato conventuale nei precedenti sei mesi.

105. Prima della professione solenne i religiosi attendano per tre mesi alla riflessione e alla preparazione spirituale, e questo venga considerato come un secondo noviziato. Il Consiglio provinciale potrà, tuttavia, per speciali cause, ridurre il predetto tempo.

106. a) Se un religioso, al termine del noviziato o dopo la professione, uscito legittimamente dall'Ordine, chiede di essere nuovamente ammesso nel nostro Istituto, il Preposito, col consenso del suo Definitorio, udito il Consiglio della Provincia a cui era incorporato, può riceverlo senza l'onere di fargli ripetere il noviziato.

b) Spetta allo stesso Preposito stabilire un periodo conveniente di prova, dopo la quale, il candidato può essere ammesso ai voti temporanei per un tempo che deve essere determinato dallo stesso Superiore Generale. Il periodo da passare prima della professione non sarà più breve di un biennio né più lungo di un sessennio, fermo restando quanto prescritto dai canoni 655 e 657.<sup>16</sup>

107. Ogni documento di professione sia firmato dal superiore che riceve i voti, dal maestro di spirito o dal più anziano dei padri che assiste e dal professo stesso; il documento sia poi conservato nell'archivio del convento. Inoltre se si tratta della professione solenne, se ne informi il parroco di battesimo del professo.<sup>17</sup>

108. Quando ci sono alunni che, pur avendo emesso la professione solenne, non hanno ancora terminato il corso degli studi, il Capitolo provinciale potrà dare delle norme opportune perché sia limitato l'esercizio della voce attiva di questi alunni su questioni che riguardano il governo, l'amministrazione e la vita della stessa casa di formazione, oppure si riferiscono alla approvazione dei candidati alla professione o agli Ordini. Resta però sempre il loro diritto di dare il voto nelle altre questioni per le quali i professi solenni hanno, a norma delle Costituzioni, la voce attiva.

#### *V. I religiosi chiamati agli Ordini sacri (109-134)*

109. È compito del Consiglio provinciale o della Conferenza dei Superiori provvedere perché nelle singole regioni venga redatto un piano di studi che, sulla base di particolari situazioni locali, adatti e completi le norme generali della Chiesa e dell'Ordine. Questo piano, che deve essere approvato dal Definitorio, venga riveduto a scadenze fisse così che la

---

<sup>14</sup> Cfr can 658.

<sup>15</sup> Cfr can 657, § 3.

<sup>16</sup> Cfr can 690, § 1.

<sup>17</sup> Cfr can 535, § 2.

formazione scientifica dei nostri religiosi sia sempre rispondente alle esigenze apostoliche delle diverse nazioni o regioni.

110. Gli studi che i nostri alunni devono compiere siano organizzati in modo che possano essere legalmente riconosciuti dalla competente autorità sia ecclesiastica che civile e possano essere portati a termine senza danno se gli alunni passano a un altro genere di vita.

Perciò, prima di iniziare gli studi propriamente ecclesiastici, essi siano forniti della stessa formazione umanistica e scientifica con cui i giovani della loro nazione sono abilitati a intraprendere gli studi superiori<sup>18</sup>.

Per quanto è possibile, si cerchi che le sedi stesse degli studi siano legalmente riconosciute, tenendo conto delle diverse condizioni delle regioni e delle norme delle Conferenze episcopali.

111. La nostra Facoltà teologica e l'Istituto di Spiritualità di Roma devono essere considerati come il centro di promozione della vita intellettuale dell'Ordine e di specializzazione nella dottrina spirituale. Le Province perciò diano tutta la loro fattiva cooperazione perché l'autorità e l'efficacia formativa di questo centro aumentino di giorno in giorno a bene dell'Ordine intero.

112. Perché la formazione dei nostri riesca migliore, si promuovano mutue relazioni tra le Province dell'Ordine e tra le Province e la Facoltà teologica di Roma:

a) con lo scambio di professori e formatori;

b) con l'erezione di sedi interprovinciali per i diversi stadi della formazione, non escluso il noviziato, salvo il diritto delle Province di avere sedi proprie di formazione.

113. Ai nostri studenti, che vengono mandati ai seminari diocesani o ad altri centri di studi superiori ecclesiastici, si diano in casa lezioni sulle materie necessarie ed essenziali per la formazione religiosa e carmelitana, a giudizio dei Consigli provinciali o delle Conferenze dei Superiori.

114. È compito del Prefetto provinciale degli studi, sotto l'immediata autorità del Provinciale, coordinare i lavori degli insegnanti e degli alunni e vigilare sulla efficace esecuzione di tutto ciò che è stabilito circa la formazione.

115. In ogni sede di formazione ci deve essere il Prefetto locale degli studi. Tocca a lui preparare per la comunità educativa il calendario e il programma degli studi, gli orari e la distribuzione delle lezioni e, definite tutte queste cose di comune accordo, trasmetterle al Prefetto provinciale degli studi e curarne la esecuzione.

116. Gli insegnanti consegnano, a norma del diritto universale e nostro, i diplomi richiesti nelle Università ecclesiastiche o civili. Solamente al Preposito è riservato di concedere la facoltà di insegnare a chi, pur mancando del titolo, è davvero e con certezza idoneo.

117. Poiché gli insegnanti devono tenere le loro lezioni con la dovuta accurata preparazione, è necessario dare ad essi possibilità di libri, di sussidi, di incontri e di tempo per la ricerca.

118. L'opportunità di collegi preparatori è lasciata al giudizio di ciascun Capitolo provinciale.

119. In essi si osservi l'intero programma approvato dalla autorità civile di ogni nazione o regione per le scuole del medesimo tipo.

Inoltre ai nostri alunni venga impartita una conoscenza della lingua latina sufficiente ad affrontare convenientemente gli studi ecclesiastici. Nelle nostre scuole si coltivino anche altre

---

<sup>18</sup> Cfr OT 13, can 234, § 2.



lingue, la cui cognizione risulti necessaria o utile alla loro formazione o all'esercizio del ministero pastorale.<sup>19</sup>.

120. Nel corso filosofico-teologico si insegnino tutte le materie che sono prescritte dal Codice di Diritto Canonico, dalla «Ratio Institutionis» per tutta la Chiesa e dalle Conferenze episcopali. Si attenda soprattutto allo studio della mariologia, della teologia della vita spirituale e religiosa, della spiritualità biblica e liturgica e della dottrina dei nostri Fondatori.<sup>20</sup>.

121. Durante tutto il corso degli studi si deve fornire ai nostri religiosi una conveniente conoscenza degli uomini, delle condizioni dei tempi e delle necessità della Chiesa perché, discernendo con sapienza alla luce della fede le varie situazioni del mondo, possano più efficacemente aiutare i propri contemporanei, quando ne saranno richiesti.

122. Perché gli alunni siano informati anche dell'evoluzione della società e dei suoi problemi, il maestro di spirito diriga e coordini prudentemente l'uso dei mezzi di comunicazione.

123. Per tutto il periodo della formazione gli alunni attendano più che mai ad acquistare ed aumentare lo spirito di orazione, a curare l'intima familiarità con Dio, a vivere con generosa rinuncia di se stessi. Inoltre coltivino una assidua devozione a Gesù presente per noi nell'Eucaristia e una filiale e incrollabile pietà e fiducia verso la Beata Vergine Maria.

Ai nostri giovani sia impartita, secondo un programma preparato da persone competenti, una educazione spirituale, basata sui nostri autori, che risponda allo stadio di formazione in cui si trovano.

124. Durante il corso degli studi, specialmente teologici, gli alunni siano gradualmente iniziati all'apostolato, sotto la vigilante cura degli educatori.

125. Al Consiglio provinciale è data la facoltà di stabilire, secondo le necessità e l'opportunità, una certa interruzione degli studi:

- a) per provvedere meglio alla prova dei candidati;
- b) e per avviare gli alunni in modo opportuno all'apostolato.

126. Rispettato il diritto universale e dopo aver udito il Capitolo del convento o la comunità educativa in cui i nostri religiosi vivono, il Superiore Maggiore li potrà ammettere ai ministeri del Lettorato e dell'Accolitato con rito liturgico proprio.<sup>21</sup>.

127. Compiuto il corso degli studi, gli alunni per un tempo conveniente, da definirsi dal Consiglio provinciale, siano impegnati nell'apostolato, esercitando l'ordine diaconale prima di essere promossi al presbiterato.<sup>22</sup>.

128. Perché tutti i nostri religiosi possano esercitare pienamente i compiti sacerdotali, per un anno studino e facciano pratica di teologia pastorale, sia comune che specifica dell'Ordine. Raramente i Superiori Maggiori concedano dispense su questo, anche se i religiosi devono proseguire studi particolari. Compete ai Consigli provinciali, con la cooperazione delle Conferenze dei Superiori, dove esistono, stabilire i modi concreti della formazione pastorale.

Se accade che gli alunni frequentino gli studi pastorali presso sedi esterne, devono dedicarsi alla formazione all'apostolato proprio dell'Ordine in una nostra casa.

---

<sup>19</sup> Cfr can 249.

<sup>20</sup> Cfr can 250-252; cfr S. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, *Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis*, Roma 1970, 70-85.

<sup>21</sup> Cfr PAOLO VI, *Ministeria quedam* in AAS 64 (1972) 529-534.

<sup>22</sup> Cfr can 1032, § 2.

129. A giudizio del Consiglio provinciale, udito il Prefetto provinciale degli studi, i religiosi siano invitati a specializzarsi o nella nostra Facoltà teologica di Roma o in Facoltà esterne, non escluse quelle delle Università civili, ma si provveda di garantire ai religiosi un clima spirituale e una vita ben ordinata.

130. Sia pure promossa tra i nostri l'assistenza a diversi gruppi culturali e apostolici soprattutto a quelli che nella loro attività hanno più profonda attinenza all'Ordine e alla Chiesa.

I Consigli provinciali, con la cooperazione delle Conferenze dei Superiori, provvedano, con opportune disposizioni o iniziative, che i religiosi, dopo il sacerdozio frequentino corsi di pastorale e si giovino di altri mezzi per prepararsi ad esercitare i ministeri sacerdotali, sia comuni che propri dell'Ordine<sup>23</sup>.

131. Affinché il lavoro di formazione sia più efficace, nelle case di formazione si procurino doverosamente biblioteche dotate di libri sufficienti. In ogni Provincia, o almeno in ogni nazione, per quanto è possibile, si costituisca una biblioteca fornita dei libri che più da vicino riguardano la nostra vita e il nostro apostolato, tenendo in particolare conto quelli che trattano della S. Madre Teresa di Gesù, del S. Padre Giovanni della Croce, di S. Teresa del Bambino Gesù e di teologia spirituale.

132. Il P. Provinciale, con il consenso della comunità educativa, potrà ammettere i religiosi al Diaconato e al Presbiterato, ma soltanto dopo la loro professione solenne, compiuto il corso di studi determinato dalle norme della Chiesa<sup>24</sup>.

133. I religiosi con speciale vocazione e attitudine possono essere promossi al Diaconato permanente dal Provinciale, col consenso del Capitolo del convento o della comunità educativa, secondo le norme date dalla legittima autorità ecclesiastica<sup>25</sup>.

134. I religiosi accettati nell'Ordine come non chierici, se lo chiederanno spontaneamente, potranno essere promossi al Presbiterato, a giudizio del Consiglio provinciale, osservando in tutto le norme del diritto.

---

<sup>23</sup> Cfr can 279.

<sup>24</sup> Cfr can 1019, § 1; 1032.

<sup>25</sup> Cfr PAOLO VI, Sacrum Diaconatus ordinem in AAS 59 (1967) 697-704; S. CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA, Lettera del 16.7.1969.

## CAPITOLO II: L'INCORPORAZIONE DEI MEMBRI (135-141)

135. I religiosi assegnati al convento di una Provincia a cui non sono aggregati o a un convento immediatamente soggetto al Definitorio:

a) hanno voce passiva in tutte le elezioni che si fanno nel Capitolo provinciale o nel Consiglio della loro Provincia, salvo sempre il diritto del Definitorio di annullare l'elezione per il bene dell'Ordine quando si tratta di un religioso immediatamente soggetto al Definitorio stesso;

b) hanno pure voce attiva e passiva nella Provincia a cui appartiene il convento dove sono conventuali; in essa però non possono esser loro conferiti uffici, se non col consenso del proprio Provinciale.

136. I religiosi possono essere mandati a servizio di un'altra Provincia, a cui non sono incorporati, o dal Preposito Generale o dietro consenso dei Provinciali interessati, dopo aver ottenuto il beneplacito del Preposito.

137. Ai nostri religiosi che sono mandati a servizio di qualche Provincia o di una casa immediatamente soggetta al Definitorio, con previsione che vi rimangano almeno per sei mesi, si assegni ivi la conventualità, a meno che in casi particolari il Preposito Generale non abbia disposto altrimenti.

138. Salvo il caso in cui i Delegati al Capitolo siano scelti non dal convento ma da tutta la Provincia, il Preposito Generale o il Provinciale durante i sei mesi prima della celebrazione del Capitolo provinciale non cambi la conventualità ai religiosi che dalla comunità locale possono essere eletti Delegati a detto Capitolo provinciale. Ma lo può fare se i religiosi stessi lo chiedono: ma in questo caso col consenso del Primo Definitore o rispettivamente del Primo Consigliere provinciale; oppure lo può anche se essi non lo chiedono, quando abbia il consenso di due Definitori o, rispettivamente, di due Consiglieri provinciali.

139. La conventualità del Primo Consigliere del convento non può essere cambiata se non dietro sua richiesta o con il consenso del Definitorio o del Consiglio provinciale dal quale è stato eletto.

140. Il Preposito Generale, col consenso del suo Definitorio, per grave causa, può concedere ad un professo solenne l'indulto di escaustrazione, tuttavia per non più di tre anni, previo consenso dell'Ordinario del luogo nel quale il religioso dovrà dimorare, se si tratta di un chierico. Una proroga dell'indulto o una concessione superiore ai tre anni, è riservata alla S. Sede, a norma del Diritto.

Il religioso escaustrato è ritenuto esonerato dagli obblighi non compatibili con la nuova situazione di vita, salvi gli altri obblighi religiosi. Rimane sotto la dipendenza e la cura dei Superiori religiosi ed anche dell'Ordinario del luogo, soprattutto se si tratta di un chierico. Manca però di voce attiva e passiva<sup>1</sup>.

141. Fermo restando prescritto nei numeri 133 e 134 delle Costituzioni, quando un religioso di voti solenni chieda, per gravissime cause ponderate davanti a Dio, l'indulto di lasciare l'Ordine o la secolarizzazione, il Superiore provinciale ne inoltri la richiesta al Preposito Generale insieme al suo voto, a quello del Consiglio provinciale e ad altre notizie che la illustrino convenientemente. Il Preposito Generale poi farà pervenire alla Sede Apostolica, secondo la norma del Diritto. Se si tratta di un religioso chierico, sarà necessario trovare prima un Vescovo benevolo che lo incardini nella diocesi, o almeno lo accolga ad experimentum.

---

<sup>1</sup> Cfr can 686-687. 2 Cfr can 691-693.

L'indulto di lasciare l'Istituto, una volta legittimamente concesso e notificato al religioso, se da lui non rifiutato all'atto della notificazione, comporta per il Diritto stesso la dispensa dai voti, come pure da tutti gli obblighi derivanti dalla professione<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr can 691-693.

### **CAPITOLO III: LA CORREZIONE FRATERNA (142-150)**

142. Tutti i Superiori, sia Maggiori che locali, come pure i maestri dei novizi e degli studenti per i religiosi loro affidati, possono prendere provvedimenti contro le trasgressioni della legge che non si configurano quali delitti propriamente detti. È lasciato al prudente giudizio del superiore stabilire le sanzioni, dopo aver esaminata la gravità delle trasgressioni; ma se ci fosse da irrogare una punizione molto notevole, il superiore locale si consulti con il Primo Consigliere, e il maestro dei novizi o degli studenti proceda dopo essersi consigliato con il superiore.

143. Colui che scientemente trattiene o apre una lettera di qualsiasi Superiore o Definitore o Consigliere provinciale, da questi inviata o a questi indirizzata, sia privato della voce attiva e passiva per sei mesi. La stessa pena sia inflitta a chi viola, in qualsiasi modo, il segreto d'ufficio di un superiore.

144. Se uno, nel fare le spese, supera la cifra prescritta, sia punito secondo la gravità della colpa, fino alla sospensione dall'ufficio per un anno.

145. Se uno lede gravemente il prossimo nella fama, sia privato della voce attiva e passiva e non eserciti alcun ufficio per il tempo stabilito dal superiore competente.

146. Sia privato dell'ufficio il superiore che gravemente e manifestamente ha violato uno dei voti della professione. Così pure quel superiore che si è tanto immerso in faccende da non poter compiere il suo ufficio, o che nel suo ufficio si è comportato assai negligenemente con grande danno dei religiosi e dell'osservanza e, ammonito due volte, non si è emendato.

147. Ogni superiore che, senza il consenso del suo Capitolo o Consiglio, consapevolmente per tre volte ha fatto atti riservati a questi, sia privato dell'ufficio.

148. Sia destituito dall'ufficio di superiore che scientemente ha ammesso qualcuno al noviziato o alla professione contro le prescrizioni dei sacri canoni.

149. Il religioso che ha chiesto alla legittima autorità la dichiarazione di nullità della sua professione o l'indulto di riduzione allo stato laicale o di secolarizzazione o di escaustrazione, sia rimosso da qualsiasi ufficio dal suo Superiore Maggiore.

150. Il religioso, che si sia allontanato illegittimamente dalla casa religiosa con l'intenzione di sottrarsi alla potestà dei Superiori, deve essere da questi sollecitamente ricercato ed aiutato, perché ritorni e perseveri nella sua vocazione.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> . Cfr 665, § 2.

# **PARTE TERZA: IL GOVERNO DELL'ORDINE**

## **(151-276)**

### **CAPITOLO I: LA STRUTTURA ORGANICA DELL'ORDINE**

#### **(151-164)**

151. Spetta al Capitolo generale o, rispettivamente, al Definitorio, uditi i religiosi interessati, decidere sul numero delle case e dei religiosi e sulle altre condizioni richieste dalle Costituzioni per erigere, mantenere o sopprimere una Provincia o altri territori autonomi.

152. Qualora venga mutato in qualsiasi modo lo stato giuridico di una Provincia fuori del tempo del Capitolo provinciale, i superiori e gli altri che hanno qualche ufficio rimangono in carica fino al Capitolo immediatamente successivo, a meno che il Definitorio non stabilisca altrimenti.

153. Eretta una nuova Provincia, il Preposito convochi il Capitolo provinciale straordinario, in cui si svolgano le elezioni come in un Capitolo provinciale ordinario.

A questo Capitolo presiederà il Preposito o un suo Delegato, però senza voce attiva.

154. Quanto è detto sul governo delle Province, vale pure per le Semiprovince, eccetto quanto segue:

a) in luogo di quattro Consiglieri se ne eleggono solo due;

b) non si elegge il Socio al Capitolo generale.

155. Per favorire l'espansione dell'Ordine, si potranno fondare case immediatamente soggette al Definitorio. Se poi nel medesimo territorio se ne trovano diverse, il Definitorio stesso potrà erigerle in Commissariato, cui presiederà un Commissario. Questi, per quanto è possibile, sia scelto tra i religiosi che si trovano nel territorio.

156. Prima che si proceda alla erezione di una nuova Provincia o Semiprovincia, per un tempo conveniente, il Definitorio potrà assumere il governo del territorio, costituendolo in Commissariato, finché non consti con certezza che vi sono tutti i requisiti per l'erezione di una nuova Provincia o Semiprovincia.

157. Il Commissariato sia governato come una Semiprovincia, salvi gli statuti particolari approvati dal Definitorio.

158. a) Se particolari ragioni lo consigliano, il Capitolo provinciale potrà costituire in Vicariato regionale, secondo le norme stabilite dal Definitorio, alcune case situate in una regione o territorio lontano dal centro della Provincia. Esso verrà governato secondo le dette norme e uno statuto particolare da redigersi per il Vicariato stesso, dopo aver udito i religiosi che dimorano nel medesimo territorio. Questo statuto deve essere approvato dal Capitolo provinciale e dal Definitorio.

b) il Vicariato regionale è parte della Provincia da cui dipende. Il Superiore Provinciale è Superiore Maggiore e Ordinario proprio anche dei religiosi ascritti al Vicariato. Al governo immediato del Vicariato presiede però il Vicario regionale, a seconda delle facoltà che gli devono essere concesse dal Capitolo provinciale. È eletto per un triennio da uno speciale Congresso del Vicariato, il quale dovrà essere celebrato sotto la presidenza del Provinciale o di un suo Delegato e nel quale si provvederà anche agli altri uffici o incarichi del medesimo.

c) Circa l'appartenenza dei religiosi al Vicariato regionale e circa il loro trasferimento in altre case della Provincia, si decida di comune intesa tra il Provinciale e il Vicario regionale, uditi pure i religiosi stessi.

d) Il Vicariato regionale sarà rappresentato nel Capitolo provinciale dal Vicario regionale e da un Delegato che dovrà essere eletto dai religiosi del Vicariato regionale.

e) Il Vicario e il Delegato hanno voce attiva solo nell'elezione del Provinciale, dei Consiglieri, del Delegato al Capitolo generale e per le altre questioni che il Capitolo deve risolvere.

159. Per la erezione di case religiose è necessario il previo consenso scritto del Vescovo diocesano, a norma del Diritto. Anche per una destinazione ad opere apostoliche diverse da quelle per cui la casa religiosa fu eretta, si richiede il consenso del Vescovo diocesano. Una casa religiosa eretta legittimamente non può essere soppressa, senza aver udito prima il Vescovo diocesano.<sup>1</sup>.

160. Spetta al Capitolo provinciale decidere sulla distinzione delle case tra Priorati e Residenze e sui loro requisiti, osservando il numero immediatamente seguente.

161. Non si fondino nuove case dell'Ordine, né si mantengano, se non possono essere provvedute di un numero sufficiente di religiosi, in modo che vi si possa debitamente svolgere la forma particolare della nostra vita e si possa provvedere in maniera adeguata al nostro compito apostolico, considerando anche le necessità della Chiesa e la conveniente espansione dell'Ordine.<sup>2</sup>.

162. Ogni volta che si deve erigere un nuovo edificio, il progetto deve essere approvato dal Consiglio provinciale, il quale deve quanto prima mandarne una copia al Definitorio perché ne sia informato e lo esamini. Una volta approvato, nessuno lo potrà mutare senza il permesso scritto del Consiglio provinciale. Si richiede l'approvazione dello stesso Consiglio per fare qualsiasi cambiamento in un fabbricato già eretto, a meno che non si tratti di cosa di scarsa importanza, salvo il n. 224 delle Costituzioni.

163. I conventi che, per qualsiasi motivo, sono immediatamente soggetti al Definitorio, quanto all'organizzazione della vita religiosa e al governo, si devono conformare ai conventi della stessa condizione soggetti alle Province, però con l'obbligo di rivolgersi al Preposito Generale o al Definitorio nei casi in cui un convento nelle Province è tenuto a chiedere il consenso del Provinciale o del suo Consiglio.

Per tali conventi il Preposito o, secondo i casi, il Definitorio, provvederà alle elezioni o nomine che in altri casi competono per legge al Capitolo o Consiglio o Superiore Provinciale, dopo aver consultato, per quanto possibile, le comunità interessate.

164. Il Cenobio del santo Monte Carmelo e il Collegio Internazionale non possono essere incorporati a nessuna Provincia, ma restano sotto l'immediata giurisdizione del Definitorio.

---

<sup>1</sup> Cfr can 609, § 1; 612; 616, § 1.

<sup>2</sup> Cfr can 610.

## CAPITOLO II: GLI UFFICI (165-178)

165. I Superiori e i Capitoli nel nostro Ordine godono potestà ecclesiastica di governo, tanto per il foro interno che per quello esterno, a norma del Diritto universale e proprio.<sup>1</sup>.

166. I Superiori compiano il loro ufficio in spirito di servizio. Docili alla volontà di Dio, guidino i sudditi quali figli di Dio e, suscitando la loro volontaria obbedienza nel rispetto della persona umana, li ascoltino volentieri e promuovano altresì la loro concorde collaborazione per il bene dell'Istituto e della Chiesa.<sup>2</sup>.

167. I Superiori attendano sollecitamente al proprio ufficio: insieme con i religiosi loro affidati si adoperino per costruire in Cristo una comunità fraterna; diano ai religiosi il nutrimento della Parola di Dio e li guidino alla celebrazione della sacra liturgia; siano loro di esempio nel coltivare le virtù e nell'osservare le leggi e le tradizioni del nostro Ordine; visitino con sollecitudine gli ammalati.<sup>3</sup>.

168. Affinché sia più efficacemente favorita la comunione con la Sede Apostolica, i Superiori provvedano a far conoscere i documenti della S. Sede riguardanti i membri loro affidati, e ne curino l'osservanza.<sup>4</sup>.

169. I Superiori riconoscano ai religiosi la dovuta libertà per quanto riguarda il sacramento della penitenza e la direzione della coscienza, salva la disciplina dell'Istituto. Procurino loro confessori idonei, ai quali possano confessarsi con frequenza.<sup>5</sup>.

170. I Superiori Maggiori non si intromettano negli uffici dei superiori minori, se non per mancanza di questi o per ragioni di prudenza in circostanze particolari.

171. I Superiori sono obbligati alla residenza e non prenderanno impegni che possano recar danno al retto esercizio del loro ufficio.<sup>6</sup>.

172. Nella Visita pastorale, i Visitatori cerchino positivamente il bene dell'Ordine mediante un dialogo sincero con tutti i religiosi, in modo che la vita religiosa venga incrementata e le possibili mancanze siano corrette con carità.

In casi particolari, se lo crederanno opportuno, potranno imporre il precetto secondo la formula in uso.

I religiosi si comportino con fiducia verso il Visitatore e rispondano secondo verità nella carità alle domande da lui legittimamente poste; a nessuno poi è lecito distogliere in alcun modo i religiosi da un tale obbligo, né impedire con altri mezzi lo scopo della visita.<sup>7</sup>.

173. A nessuno vengano conferiti uffici incompatibili. Presso di noi lo sono:

- a) l'ufficio di Definitore con quello di Segretario generale;
- b) l'ufficio di Provinciale con qualsiasi altro nella Provincia.

174. Quando in casi particolari si dovesse concorrere alla elezione con schede inviate per lettera, il Definitorio dovrà approvare il modo conveniente di procedere all'elezione.

---

<sup>1</sup> Cfr can 596.

<sup>2</sup> Cfr can 618.

<sup>3</sup> Cfr can 619.

<sup>4</sup> Cfr can 592, § 2.

<sup>5</sup> Cfr can 630.

<sup>6</sup> Cfr can 629.

<sup>7</sup> Cfr can 628, § 3.



175. La postulazione a norma del diritto canonico può essere ammessa solo in caso straordinario. Per ammettere una postulazione è necessario il ricorso alla Sede Apostolica, non solo se si tratta di un impedimento di diritto universale, ma anche nel caso di postulazione fatta nel Capitolo generale. Se invece si tratta di un impedimento non contenuto nel diritto universale o di una postulazione fatta fuori del Capitolo generale, basta il ricorso al Definitorio.<sup>8</sup>.

176. A meno che una causa grave non consigli diversamente, si eviti che uno stesso religioso rimanga troppo a lungo e senza interruzione in uffici di governo.<sup>9</sup>.

177. Dopo che si è provveduto a un ufficio, il predecessore, a meno che non abbia accettato un ufficio incompatibile, continui provvisoriamente ad esercitare il suo compito fino a che il successore non abbia preso possesso, purché nel diritto non sia stabilito diversamente.

178. I Capitoli, il Definitorio, i Consigli hanno il diritto di imporre ai membri il giuramento di osservare il segreto quando lo ritengano opportuno.

---

<sup>8</sup> Cfr can 180-183.

<sup>9</sup> Cfr can 624, § 2.

## CAPITOLO III: IL GOVERNO GENERALE (179-205)

### *I. Il Capitolo Generale (179-191)*

179. Il Capitolo sia preparato accuratamente sotto la direzione del Definitorio, salvo il disposto del n. 200 b) di queste Norme, con la facoltà per le Province, le Comunità e i singoli religiosi di manifestare i propri desideri e le proposte.<sup>1</sup>

180. Nel giorno stesso dell'inizio del Capitolo, se il rito lo permette, i Capitolari celebrino la Messa dello Spirito Santo, che converrà concelebrare, aggiungendo particolari intenzioni nella preghiera dei fedeli. Nella prima sessione del Capitolo il Preposito o il Vicario Generale dichiara aperto il Capitolo stesso e vengono letti pubblicamente i nomi di coloro che vi hanno voce attiva. Qualora sorga il dubbio se uno dei capitolari abbia il diritto di dare il voto, il Definitorio dirima la questione.

181. Compete al Presidente del Capitolo convocare le sessioni, porre gli argomenti da trattare, guidare le discussioni, meno che questo compito non sia stato affidato dal Capitolo a un altro moderatore, scelto dal Capitolo stesso. Se il Presidente omette qualche cosa degna di essere proposta, ogni Definitore la può presentare. E ciò si dovrà fare anche quando quattro capitolari lo chiedono per iscritto.

Spetta allo stesso Presidente curare che tutti i capitolari possano esprimere la propria opinione con ogni libertà e sincerità affinché da un dialogo e da un consiglio comune le questioni possano essere decise con maggiore maturità.

182. È di competenza del Capitolo generale, se lo giudicherà opportuno, costituire un Consiglio di presidenza e determinarne il compito.

183. a) Il Capitolo elegga un segretario che ha il compito di trascrivere fedelmente gli atti del Capitolo e di provvedere quanto appartiene alla segreteria. Su proposta del Presidente, gli siano assegnati dal Capitolo anche altri religiosi come aiutanti.

b) Spetta al Presidente e ai due capitolari che gli siedono più vicini compiere l'ufficio di scrutatori.

184. a) Son detti Capitolari i religiosi che nel Capitolo generale hanno voce attiva, a norma del n. 168 delle Costituzioni.

b) Tutti i Capitolari hanno il diritto di essere convocati. Se uno di loro non è convocato, può ricorrere a norma del diritto.<sup>2</sup> Aperto il Capitolo, non siano attesi gli assenti, eccetto il Preposito o il Vicario Generale che, a giudizio del Capitolo, dovranno essere aspettati.

c) I Capitolari legittimamente convocati sono tenuti a essere presenti, se non sono legittimamente impediti.

d) Tutti i Capitolari hanno l'obbligo di esaminare con la conveniente diligenza tutte le questioni, dare il voto e cooperare generosamente per il buon esito del Capitolo.

185. a) Le questioni del Capitolo devono essere decise a voti segreti, a meno che non si tratti di cose di minore importanza o di quelle che, a giudizio del Capitolo, possono essere decise per unanime acclamazione.

b) A meno che nel nostro diritto non sia stabilito diversamente, per dirimere le questioni si richiede ed è sufficiente la maggioranza dei voti.

---

<sup>1</sup> Cfr can 631, § 3.

<sup>2</sup> Cfr can 166.

c) Se sorge qualche controversia circa i voti, il Presidente del Capitolo e i Definitori, oppure se piace al Capitolo, il Consiglio di presidenza, la definiscano a maggioranza di suffragi; se invece sorgono dubbi su altre materie, decida il Capitolo a maggioranza di voti.

d) Se succede qualche cosa che assolutamente sembri doversi decidere e i voti sono uguali, il Presidente, con i quattro Capitolari che hanno i primi posti, la dirimano a voti segreti.

186. Le elezioni del Preposito e dei Definitori avvengano nei giorni stabiliti dal Presidente, udito il Capitolo.

187. Prima di procedere alla elezione del nuovo Preposito, il Presidente del Capitolo dia al Capitolo una relazione, approvata dal Definitorio, sulla vita dell'Ordine durante il sessennio e sulla sua situazione economica.

188. Nel giorno stabilito per l'elezione del Preposito Generale, se il rito lo permette, ci sia la Messa dello Spirito Santo o qualche altra celebrazione con cui si invochi l'aiuto dello stesso Spirito.

189. Compiute debitamente le elezioni e manifestata l'accettazione degli eletti, questi siano proclamati nell'ufficio dal Presidente o da colui che gli sta immediatamente dopo. Gli eletti facciano la professione di fede secondo la formula approvata dalla Chiesa.

190. Se il Preposito Generale appena eletto non è presente in Capitolo, bisogna subito notificargli l'elezione chiedendogli di manifestare l'accettazione. Se accetta, lo si aspetti per un tempo da determinarsi dal Capitolo; altrimenti la celebrazione del Capitolo può proseguire. In caso di assenza di un Definitore, il Capitolo decida se lo si deve attendere o meno.

191. Gli atti del Capitolo generale, firmati da tutti i Capitolari, siano scritti in due testi da conservarsi uno a Roma, nell'Archivio generalizio dell'Ordine, l'altro a Genova, nel convento di S. Anna.

## *II. Il Preposito Generale (192-195)*

192. Per promuovere il bene di tutto l'Ordine, il Preposito stia in frequente contatto con le Province, mandi all'Ordine lettere pastorali e curi che le notizie opportune siano comunicate regolarmente a tutto l'Ordine.

193. Il Preposito Generale ha il titolo di Priore del santo Monte Carmelo. Il superiore di quel cenobio si chiami Vicario e nel governo di esso abbia l'autorità e le facoltà che competono ai superiori locali.

194. Spetta al Preposito Generale, con il consenso del Definitorio, aggregare gli Istituti di vita consacrata, che ne facessero debita richiesta, al nostro Ordine, a norma del diritto.<sup>3</sup>

195. Lo stemma dell'Ordine, il cui esemplare viene stampato all'inizio del libro delle Costituzioni, non sia in alcun modo cambiato o alterato.

## *III. Il Definitorio (196-198)*

196. Il candidato a Definitore, oltre le qualità richieste dalle Costituzioni, bisogna che abbia compiuto trent'anni di età e cinque dalla professione solenne.

197. Al Definitorio generale spetta particolarmente:

a) sciogliere con una dichiarazione pratica i dubbi sulle Costituzioni;

---

<sup>3</sup> Cfr can 580.

- b) interpretare autenticamente le altre leggi dell'Ordine fuori delle Costituzioni;
- c) emanare Istruzioni o altri atti per tutto l'Ordine, purché non siano in contraddizione con la Regola, le Costituzioni o altre norme sancite dal Capitolo generale;
- d) accertare, fuori del periodo del Capitolo Generale la rinuncia dei Definitori e provvedere all'ufficio vacante di Definitore;
- e) accettare, fuori del Capitolo provinciale e dopo aver udito il Consiglio provinciale, la rinuncia dei Provinciali, dei Soci, dei Sostituti al Capitolo generale; e così pure accettare la rinuncia dei Delegati per quei territori che, oltre le Province, sono rappresentati nel Capitolo generale;
- f) privare dell'ufficio i Definitori e i Superiori Provinciali; ugualmente rimuovere dall'incarico il Procuratore generale, avvertita la Sede Apostolica;
- g) ammettere o lasciare fondazioni di religiosi;
- h) imporre tasse all'Ordine in vista di spese riguardanti il bene comune, secondo le norme stabilite dal Capitolo generale, uditi i Consigli provinciali;
- i) dispensare uno o più conventi in ciò che riguarda la disciplina religiosa, per oltre tre mesi, non però oltre il Capitolo generale immediatamente successivo;
- j) dispensare dalle Costituzioni in materia di governo delle Province o delle case, ma solo in casi particolari;
- k) trattare fuori del periodo del Capitolo generale tutte le questioni ad esso riservate;
- l) convocare il Capitolo generale straordinario, a norma del n. 172 delle Costituzioni;
- m) fungere da supremo Tribunale dell'Ordine;
- n) nominare gli ufficiali maggiori della Curia generalizia;
- o) concedere la facoltà di tenere scuole per estranei;
- p) provvedere per le case ad esso immediatamente soggette in tutto ciò che nelle Province è riservato al Capitolo o al Consiglio provinciale.

198. In circostanze particolari il Definitorio può delegare temporaneamente le sue facoltà al Preposito, a norma del diritto. In tal caso il Preposito dia relazione al Definitorio sull'uso di questa facoltà.

#### *IV. Il Definitorio straordinario (199-200)*

199. Le questioni da trattare nel Definitorio straordinario siano tempestivamente predisposte dal Definitorio e comunicate ai Provinciali. È diritto delle Conferenze dei Superiori e dei Consigli provinciali proporre argomenti da trattare.

200. Oltre i compiti stabiliti nel n. 188 delle Costituzioni, spetta al Definitorio straordinario:

- a) su proposta del Definitorio, emanare decisioni e norme, valide fino al Capitolo generale immediatamente successivo, purché non siano in contrasto con le nostre leggi e con le norme approvate dal Capitolo;
- b) attendere accuratamente alla preparazione del Capitolo generale, sotto la direzione del Definitorio.

#### *V. Gli Ufficiali della Curia generalizia (201-205)*

201. Oltre a quelli elencati al n. 189 delle Costituzioni, ci siano presso la Curia generalizia i seguenti ufficiali, che devono essere nominati dal Preposito Generale con voto deliberativo del Definitorio:

- a) il Vicesegretario generale;
- b) il Segretario dell'informazione e della statistica;
- c) il Segretario per la formazione, che eserciti il suo ufficio a norma di quanto è detto nelle leggi sulla formazione;
- d) il Segretario delle missioni;
- e) il Segretario per le nostre monache;
- f) il Segretario per l'apostolato e l'Ordine Secolare;
- g) il Postulatore generale;
- h) l'Archivista generale.

202. Al Postulatore generale, il cui mandato deve essere approvato dalla Congregazione per le cause dei Santi, compete, dietro licenza del Capitolo generale o del Definitorio, di assumere e trattare le cause di Beatificazione e di Canonizzazione dei Servi di Dio dell'Ordine e di promuoverle a norma del diritto. Due volte all'anno sottoporrà al Definitorio la relazione delle entrate e delle uscite.

Per le spese delle cause, il Definitorio stabilisca un contributo semestrale delle singole comunità.

203. Tutti gli ufficiali, sotto la guida del Preposito e del Definitorio, esercitino il loro compito secondo le istruzioni approvate dal Definitorio stesso per i singoli incarichi.

204. Per quanto riguarda il governo della Casa generalizia, il Definitorio nominerà un padre che, a modo di superiore locale e in dipendenza dal Preposito, abbia cura dei religiosi addetti al servizio della Curia generalizia.

205. Nella Casa generalizia ci sia l'Archivio dell'Ordine, in cui vengano conservati in buon ordine tutti i documenti della Sede Apostolica e dell'Ordine, raccogliendovi pure, da ogni parte, tutti quegli atti che riguardano la storia dell'Ordine. Lo stesso vale, nei dovuti limiti, dell'Archivio provincializio e locale.

## **CAPITOLO IV: IL GOVERNO PROVINCIALE (206-234)**

### *I. Il Capitolo provinciale (206-217)*

206. a) Secondo le norme delle Costituzioni, il Capitolo provinciale dev'essere celebrato nei due mesi che precedono o seguono la scadenza del triennio, ma non dopo il mese di luglio. Spetta al Provinciale convocare il Capitolo sei mesi prima del giorno stabilito per l'inizio.

b) I trienni vanno ordinati in modo che i Capitoli provinciali siano tenuti entro l'anno che precede immediatamente il Capitolo generale.

207. Il Consiglio provinciale prepari accuratamente il Capitolo, offrendo la possibilità a tutti i religiosi di proporre desideri e suggerimenti. Tutti diano grande importanza alla preparazione e, durante il Capitolo, le singole comunità recitino preghiere speciali, secondo quanto il Consiglio provinciale avrà stabilito.

208. Spetta al Capitolo provinciale decidere sul numero sia dei superiori locali sia dei delegati che prendono parte al Capitolo, in modo che vi sia una conveniente proporzione tra

quelli che vi partecipano in forza dell'ufficio e i delegati eletti. Lo stesso Capitolo determini anche il modo e il tempo di eleggere i delegati.

209. Quanto è detto dei Capitolari del Capitolo generale vale, con i debiti adattamenti, anche per i Capitolari del Capitolo provinciale.

210. Il Provinciale è il Presidente del Capitolo. A lui compete stabilire l'ordine delle sessioni e proporre gli argomenti da trattare, salvo sempre il diritto che i Capitolari hanno di far proposte.

Prima di procedere all'elezione del nuovo Provinciale, il Presidente del Capitolo dia una relazione sulla vita della Provincia e sul suo stato economico; tale relazione deve prima essere approvata dal Consiglio provinciale.

211. Spetta ancora al Presidente guidare le discussioni, però in modo che tutti i Capitolari possano dire il proprio parere con ogni sincerità e libertà, affinché dal dialogo e dal consiglio di tutti le questioni possano essere decise con maturità.

Spetta al Presidente, dopo aver consultato il Capitolo, fissare il giorno e la sessione per l'elezione del Provinciale e degli altri superiori.

212. Nel decidere le questioni si osservino le norme prescritte nella «Prassi» del Capitolo provinciale.

213. La consultazione dei religiosi che hanno voce attiva, di cui al n. 197 delle Costituzioni, si faccia dentro un mese dall'inizio del Capitolo, nel giorno da stabilirsi dal Consiglio provinciale.

Spetta al Capitolo provinciale, con l'approvazione del Definitorio, determinare tanto il modo di procedere a questa consultazione come gli effetti giuridici relativi ai candidati all'ufficio di Provinciale.

214. Ferma la prescrizione del n. 135 delle Norme circa la voce passiva, i religiosi che risiedono in una casa sotto l'immediata giurisdizione del Definitorio o in una casa interprovinciale, hanno diritto di voto nella previa consultazione per l'elezione del Provinciale della loro Provincia. Tuttavia il Preposito e i Definitori sono esclusi da tale diritto.

215. Per le particolari condizioni di qualche posto, i Capitoli provinciali potranno chiedere al Definitorio che l'elezione del Provinciale sia fatta da tutti i religiosi che hanno voce attiva. In questo caso, bisogna stare al modo di eleggere approvato dal Capitolo e dal Definitorio, salvo il diritto universale.

216. a) Nel Capitolo provinciale, eletti il Provinciale e i suoi Consiglieri e tenuta presente la futura elezione del maestro dei novizi e degli studenti, si proceda alla elezione di quei superiori che, secondo la decisione del Capitolo, spetta al medesimo eleggere.

b) Perché si possano trattare più efficacemente le questioni della Provincia, il Capitolo, se lo crederà opportuno una volta fatte le elezioni, potrà far venire i superiori recentemente eletti perché abbiano voce attiva nella decisione delle altre questioni.

217. Le altre norme che riguardano il modo di procedere nel Capitolo provinciale sono determinate nella «Prassi» approvata dal Definitorio.

## *II. Il Superiore Provinciale (218-223)*

218. Il Provinciale metta ogni cura nel compiere la visita pastorale e, quando l'ha conclusa, non ometta di informare debitamente il Preposito Generale sulla situazione della Provincia.

Conviene pure che visiti spesso di persona tutti i conventi, specialmente le case di formazione, partecipando per alcuni giorni alla loro vita comunitaria.

219. Spetta al Provinciale, a norma del diritto universale e delle Costituzioni delle carmelitane scalze, governare i monasteri delle nostre monache e lui soggetti. A quelli che sono affidati alla peculiare vigilanza del Vescovo diocesano presti le sue cure con fraterna carità<sup>1</sup>.

220. a) Il Provinciale non può delegare abitualmente tutta la sua autorità, meno quando la Provincia ha più conventi in un territorio lontano. Allora il Provinciale, consultato il Consiglio provinciale, secondo la diversità delle regioni, potrà mettere a capo di questi conventi un religioso idoneo e delegargli abitualmente tutta la propria autorità, se così sembrerà opportuno, salvo sempre il diritto di limitargliela come lui crede.

b) In tal caso il padre sarà chiamato Delegato provinciale e avrà, nel territorio a lui soggetto, il diritto di presidenza e precedenza come il Provinciale di cui rappresenta la persona.

c) Il Provinciale gli assegni, consultato il Consiglio provinciale, due Consiglieri che lo aiutino come i Consiglieri nella Semiprovincia.

Il Consiglio provinciale potrà conferire al Delegato e ai suoi Consiglieri alcune facoltà di propria competenza.

d) Il Provinciale avverta il Preposito Generale della istituzione e della nomina di questo Delegato.

221. Compete al Provinciale, consigliatosi col Superiore religioso della Missione e avvertito l'Ordinario del luogo, mandare i suoi religiosi in Missione o richiamarli.

222. Il governo immediato dei religiosi che lavorano in Missione è esercitato dal Superiore religioso della Missione, salvi i diritti dell'Ordinario del luogo.

223. Compete al Provinciale, dopo aver avuto il giudizio scritto dei censori, concedere ai suoi religiosi di pubblicare libri o altri scritti, osservando per il resto quello che è di dovere<sup>2</sup>.

### *III. Il Consiglio provinciale (224-230)*

224. Perché uno possa essere eletto Consigliere provinciale si richiede:

- a) che abbia compiuto trent'anni di età e tre anni dalla professione solenne;
- b) che sia sacerdote, se si tratta del Primo Consigliere.

225. È necessario il voto deliberativo del Consiglio provinciale per nominare:

- a) i Superiori delle case che non sono stati eletti dal Capitolo;
- b) il Superiore religioso della Missione affidata alla Provincia, a meno che il Capitolo provinciale non abbia decretato altrimenti;
- c) il Maestro di spirito sia dei novizi che degli studenti;
- d) i Primi Consiglieri delle case, uditi possibilmente i rispettivi Superiori;
- e) l'Economo provinciale;
- f) i Direttori dei collegi preparatori;
- g) i Prefetti degli studi sia provinciale che locale;

---

<sup>1</sup> Cfr can 614-615.

<sup>2</sup> Cfr can 832.

- h) gli Insegnanti dei collegi;
- i) lo Zelatore delle Missioni;
- j) i Direttori e gli Amministratori dei periodici.

226. Spetta pure al Consiglio provinciale:

- a) designare i conventi per il noviziato e le altre sedi di formazione, salva l'approvazione di chi ne ha il diritto;
- b) dispensare un convento o l'altro per ciò che riguarda la disciplina religiosa, ma non oltre tre mesi;
- c) accettare la rinuncia ad un ufficio la cui provvisione spetta al Consiglio stesso o anche al Capitolo provinciale, fuori del Capitolo stesso, eccettuata la rinuncia del Provinciale e del Socio e Sostituto al Capitolo generale;
- d) designare i successori ai medesimi uffici vacanti;
- e) eleggere i Superiori di una casa recentemente eretta;
- f) trasferire i Superiori locali, se il bene della Provincia lo esige, da un convento all'altro, a norma del n. 161 delle Costituzioni;
- g) privare del loro ufficio, a norma del diritto, i Superiori, il Maestro dei novizi e degli studenti e i Primi Consiglieri delle case;
- h) presentare all'approvazione del Definitorio il cooperatore del Postulatore generale;
- i) concedere il permesso che i religiosi insegnino nelle scuole pubbliche o assumano un altro incarico abituale fuori delle nostre case, salve sempre le esigenze della vita comune.

227. Quando si tratta di designazione, rimozione, privazione di ufficio, il Consiglio provinciale deve essere al completo.

228. Il Consiglio può dirimere le questioni col parere espresso a voce, a meno che nel nostro diritto non sia stabilito che la cosa sia decisa a voti segreti, oppure lo richieda uno dei Consiglieri.

Nei casi più urgenti, o quando si tratta di cose di poca importanza ed è difficile convocare il Consiglio, quando si tratta di richiedere soltanto il consiglio, il parere può essere espresso per telefono o per lettera<sup>3</sup>.

229. Il Provinciale con voto deliberativo del Consiglio nomini un segretario che annoti accuratamente e fedelmente in un libro apposito gli atti del Consiglio.

230. Il Consiglio plenario, istituito a norma del n. 209 delle Costituzioni, sia convocato dal Provinciale, udito il Consiglio, nel tempo e nel luogo opportuno. Quanto alla frequenza, allo scopo del convegno e al diritto di prendervi parte, si osservino le determinazioni del Capitolo provinciale. Le questioni da trattarsi siano programmate tempestivamente dal Consiglio e siano comunicate ai partecipanti. Tutti i religiosi hanno il diritto di proporre suggerimenti.

#### *IV. Le Conferenze dei Superiori (231-234)*

231. Per promuovere la comunicazione e la cooperazione tra le Province e gli altri territori dell'Ordine, il Definitorio istituisca le Conferenze dei Superiori, uditi i religiosi interessati.

232. Le Conferenze sono regolate da propri statuti approvati dal Definitorio.

---

<sup>3</sup> Cfr can 127.



233. Le Conferenze hanno autorità, dietro consenso del Definitorio, di emanare norme obbligatorie solo per le case e per le iniziative interprovinciali.

234. Il Preposito Generale potrà convocare le Conferenze e presiedervi direttamente o per mezzo di un altro. Conviene assai che il Preposito Generale e i Definitori talvolta vi prendano parte.

È pure opportuno che il Preposito e il Definitorio ascoltino volentieri le Conferenze dei Superiori per le questioni che le riguardano.

## **CAPITOLO V: IL GOVERNO LOCALE (235-244)**

### *I. Il Superiore locale e il suo Consiglio (235-240)*

235. Il Superiore locale viene eletto per un triennio. Può essere confermato con elezione ordinaria per il triennio immediatamente successivo anche nella stessa casa; non però per un terzo nella stessa casa, salva la facoltà del Definitorio di concedere la postulazione.

236. Il Superiore prenda quanto prima possesso personalmente del suo ufficio; se non lo fa dopo due mesi da quando ha ricevuto la notizia ufficiale dell'elezione, il Consiglio provinciale provveda opportunamente.

237. Per fomentare maggiormente lo spirito di famiglia, il Superiore informi debitamente il Capitolo circa la vita e l'attività del convento e così pure lo ascolti nelle questioni più importanti.

238. Quando il Superiore e il Primo Consigliere sono assenti o impediti, presiederà alla casa il Consigliere provinciale, se c'è, o altrimenti il padre più anziano per professione, a meno che in quest'ultimo caso il Superiore della casa non abbia disposto diversamente.

239. a) Nei conventi vi sia il Consiglio, che ordinariamente è composto dal Superiore e da due Consiglieri.

b) Se in un convento ci sono più di dieci religiosi capitolari, il Consiglio provinciale può aumentare convenientemente il numero dei Consiglieri della casa, ma non oltre i quattro.

c) Nei conventi dove non risiedono, oltre il Superiore, almeno quattro religiosi professi solenni con voce attiva e passiva, non vi saranno Consiglieri, ma il Capitolo vocale fungerà da Consiglio, a meno che per ragioni speciali il Consiglio provinciale non decida diversamente.

240. Se dal diritto è richiesto il consenso o il consiglio dei Consiglieri, il Superiore è tenuto a convocarli.

### *II. Il Capitolo conventuale (241-244)*

241. Al Capitolo conventuale spetta soprattutto:

a) trattare del progresso spirituale e apostolico della comunità, salvo il diritto del superiore;

b) a norma del diritto eleggere i Consiglieri, eccetto il primo, e l'economo;

c) decidere sull'amministrazione dei beni temporali entro i limiti della sua competenza.

242. a) Il Capitolo conventuale elegga un segretario, il quale abbia l'incarico di trascrivere fedelmente gli atti del Capitolo, che devono essere firmati dal superiore e dal segretario stesso.

b) È ufficio del Presidente e dei due Capitolari che gli sono più vicini fungere da scrutatori.

243. Oltre a quanto è prescritto dal diritto, si tenga presente quanto segue:

a) per decidere le questioni, si richiede la maggioranza dei voti, a meno che nel nostro diritto non sia stabilito diversamente;

b) se sorgono dubbi su qualche materia, spetta a tutto il Capitolo risolverli con maggioranza dei voti;

c) se i voti sono pari, il Presidente del Capitolo può dirimere la parità con il suo voto, a meno che non si tratti di elezioni o il nostro diritto non prescriva diversamente.

244. a) Tutti i capitolari hanno il diritto di essere convocati al Capitolo conventuale; se qualcuno venisse escluso, può ricorrere a norma del diritto<sup>1</sup>.

b) Il superiore abbia cura che non manchi nessuno dei religiosi con diritto di voto, quando c'è da proporre qualche cosa di importante.

c) I capitolari convocati sono tenuti a partecipare al Capitolo, a meno che non ne siano legittimamente impediti.

---

<sup>1</sup> Cfr can 166.

## CAPITOLO VI: L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI (245-276)

245. Nell'amministrazione dei beni si promuova con impegno lo spirito di fraterna cooperazione.

a) Per attuare lo spirito di comunione e di partecipazione, il Definitorio e i Consigli provinciali possono prescrivere il modo in cui le Province devono concorrere all'economia dell'Ordine e le case all'economia della Provincia, osservando le norme emanate dal Capitolo generale o provinciale.

b) Per favorire in questo campo lo spirito di reciproca fiducia, procurino i Superiori che i religiosi siano opportunamente informati dello stato economico e della amministrazione dei beni nelle case, nelle Province e nell'Ordine.

c) I Superiori e i Consigli ascoltino il parere degli economisti nel prendere decisioni di ordine amministrativo.

246. I Superiori e i loro Consigli hanno il diritto e il dovere di controllare ed esaminare accuratamente tutto ciò che concerne l'amministrazione dei beni, non esclusi i libretti di banca e altri documenti e strumenti del genere.

247. Gli economisti si adoperino diligentemente nel:

a) vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti, stipulando anche, se necessario e con la licenza della persona competente, contratti di assicurazione;

b) curare che la proprietà dei beni sia messa al sicuro in modi validi civilmente;

c) preparare accuratamente e rinnovare periodicamente l'inventario dei beni mobili o immobili, affidati alla loro amministrazione;

d) tenere bene ordinati i libri delle entrate e delle uscite e conservare in archivio i documenti e gli strumenti, che riguardano i diritti di proprietà, e tutto ciò che si riferisce all'amministrazione dei beni;

e) percepire a tempo debito i redditi e i proventi dei beni, ma anche pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti per un mutuo e per altra causa, e provvedere opportunamente la restituzione dello stesso capitale;

f) gli economisti tengano ben presenti le prescrizioni sia del diritto canonico che civile circa l'amministrazione dei beni e le osservino scrupolosamente.<sup>1</sup>

248. I Superiori Maggiori con i loro Consigli evitino di contrarre debiti e non permettano che ne vengano contratti, a meno che non consti con certezza che gli interessi potranno essere pagati con i redditi normali e che entro un congruo periodo di tempo il capitale potrà essere restituito per mezzo della legittima ammortizzazione.

249. Per la validità dell'alienazione e di qualunque negozio, da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo Consiglio. Se si tratta di negozio che supera la somma fissata dalla S. Sede per le singole regioni, come pure di donazioni votive fatte alla Chiesa, o di cose preziose per valore artistico o storico, si richiede inoltre la licenza della S. Sede stessa.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Cfr can 1284.

<sup>2</sup> Cfr can 638, § 3.

250. Quando è richiesto il permesso o il consenso dell'autorità superiore, bisogna che ci sia prima il consenso degli altri enti inferiori (Capitolo locale, Consiglio provinciale) e se ne rediga l'atto autentico da allegare alla richiesta che si presenta all'autorità superiore.

251. a) Se una persona giuridica ha contratto debiti e oneri anche con licenza dei Superiori, è tenuta essa stessa a risponderne in proprio.

b) Se un religioso con licenza del Superiore ha contratto debiti e oneri sui beni propri, ne deve rispondere personalmente; se invece, per mandato dei Superiori, ha concluso affari della casa, della Provincia e dell'Ordine, dovranno risponderne rispettivamente la casa, la Provincia e l'Ordine.

c) Se li ha contratti un religioso senza alcuna licenza dei Superiori, è lui stesso, e non la persona giuridica, a doverne rispondere.

d) Rimanga tuttavia fermo che si può sempre intentare una azione contro colui il cui patrimonio si è in qualche modo avvantaggiato in seguito a quel contratto.<sup>3</sup>.

252. Il denaro messo presso istituti bancari sia intestato rispettivamente all'Ordine, alla Provincia o alla casa, depositando almeno due firme, cioè dell'economista e poi del superiore o di un altro religioso da lui designato. Se in qualche nazione ciò non è possibile, spetta al Consiglio provinciale emanare norme opportune.

### *I. L'amministrazione generale (253-257)*

253. a) Con la cooperazione di tutte le Province, bisogna curare che il Definitorio abbia mezzi economici sufficienti per provvedere in modo adeguato alle necessità della Curia generalizia e del Collegio Internazionale e per promuovere opportune iniziative per il bene comune e l'espansione dell'Ordine.

b) Spetta al Definitorio, tenuto conto dello stato economico di ciascuna Provincia e udito il Consiglio provinciale, determinare la quota con cui ogni Provincia deve annualmente contribuire alle spese generali dell'Ordine, osservando la proporzione e l'equità.

254. Il Definitorio, per quanto può e secondo i casi, venga incontro con i beni dell'Ordine alle necessità di quelle Province che soffrono povertà o intraprendono iniziative che richiedono speciali sussidi. Procuri pure che qualche parte dei redditi sia destinata alle missioni.

255. In spirito di fraterna solidarietà le Province, se la loro condizione economica lo permette, contribuiscano spontaneamente al bene comune dell'Ordine anche oltre la tassa imposta dal Definitorio.

256. Inoltre conviene che sia istituito un «fondo» centrale per aiutare i monasteri poveri, col concorso di tutto l'Ordine per mezzo di offerte volontarie. Le Province e i monasteri siano adeguatamente informati ogni anno della consistenza di questo «fondo» e delle distribuzioni fatte.

257. a) Spetta all'Economista generale richiedere alle Province una relazione sul loro stato economico e riferirne al Definitorio.

b) Ogni sei mesi l'Economista generale dia relazione al Definitorio sulla situazione economica dell'Ordine.

c) In occasione del Definitorio straordinario, l'Economista generale dia relazione sulla situazione economica dell'Ordine.

---

<sup>3</sup> Cfr can 639, § 1-4.

## *II. L'amministrazione provinciale (258-260)*

258. Per coordinare l'amministrazione dei beni a vantaggio di tutta la Provincia, spetta al Consiglio provinciale:

- a) imporre tasse ai conventi per il sostentamento delle case di formazione e per le altre spese destinate al bene comune della Provincia, salva la proporzione e l'equità;
- b) trasferire beni mobili da un convento all'altro, dopo aver udito il Capitolo del convento da cui son presi, ogni volta che il bene comune lo esiga;
- c) togliere a qualche convento rendite superflue e anche la proprietà di beni immobili e destinarli al bene della Provincia, dopo aver interpellato il Capitolo conventuale;
- d) promuovere iniziative per aiutare le missioni sia della propria Provincia che di tutto l'Ordine;
- e) emanare norme particolari per l'amministrazione dei periodici, delle associazioni che si trovano nell'ambito dei nostri conventi o delle nostre chiese, ecc., salvo il diritto comune e le ordinazioni emanate in materia dal Definitorio.

259. a) L'Economo provinciale cerchi di trattare con gli Economi locali, scambiando i pareri con loro, affinché con l'unione delle forze venga promosso con efficacia il bene sia della Provincia che delle singole case.

b) Spetta pure a lui vigilare che gli Economi locali compilino accuratamente gli inventari e li rinnovino periodicamente, e così pure di provvedere che i medesimi mandino tempestivamente le loro relazioni periodiche alla procura provincializia.

260. a) Ogni sei mesi l'Economo provinciale presenti al Consiglio una relazione documentata sull'amministrazione che gli è stata affidata. Ogni anno poi informi opportunamente le comunità sulla situazione economica della Provincia, con l'approvazione del Consiglio.

b) All'inizio del Capitolo provinciale si dia ai Capitolari una relazione sulla situazione economica della Provincia, preparata dall'Economo e approvata dal Consiglio.

c) Ogni tre anni sia inviata all'Economo generale la relazione sulla situazione economica della Provincia già presentata al Capitolo provinciale.

## *III. L'amministrazione locale (261-268)*

261. L'Economo del convento sia eletto dalla Comunità, su proposta del superiore. Ma se si tratta di conventi che in parte notevole sono sostenuti con i beni della Provincia, l'Economo venga nominato dal Consiglio provinciale, dopo avere interpellato la comunità.

262. I principali atti di ordinaria amministrazione sono:

- a) le spese per il vitto, il vestito, i viaggi e l'onesto sollievo dei religiosi;
- b) le spese per la manutenzione della casa e della chiesa;
- c) le spese per una buona conservazione dei beni mobili e immobili;
- d) gli atti per percepire i redditi e i proventi dei beni, a meno che non si tratti di intentare una causa legale;
- e) le spese per pagare agli operai il giusto salario;
- f) le spese per le tasse, le imposte, ecc.;

g) le spese per quelle opere e attività che, tenendo conto dello scopo del convento, sono ritenute ordinarie dal Consiglio provinciale.

263. a) Non si incominci la costruzione di un edificio né si modifichi notevolmente, senza il previo progetto di un architetto, dettagliatamente descritto e accompagnato dal preventivo della spesa e inoltre con l'esame accurato di tre religiosi esperti e di altri tre periti esterni, designati dal Superiore Maggiore.

I membri di questo gruppo di esperti saranno nominati dal Consiglio provinciale o rispettivamente dal Definitorio, a seconda che si tratti di edifici dipendenti immediatamente dalla loro rispettiva autorità.

b) Per apportare modifiche nell'edificio del convento o della chiesa che non siano di poco conto, è richiesto il consenso del Consiglio provinciale, salvo il dovere di ricorrere ai superiori competenti, secondo la quantità delle spese e la qualità del mutamento.

264. Spetta al Capitolo conventuale stabilire ogni anno sia la somma da spendere per la biblioteca comune, sia la parte di reddito da destinare alla carità o a particolari iniziative apostoliche. Questo però non impedisce che il superiore, nei limiti delle sue facoltà, possa fare opportune elargizioni per aiutare i poveri e per qualche eventuale giusta causa, secondo la consuetudine dei luoghi.

265. L'Economo del convento compili l'inventario dei beni almeno in duplice esemplare, uno dei quali va conservato nell'archivio del convento, l'altro va trasmesso all'Economo provinciale. Con grande cura raccolga e conservi nell'archivio tutte le scritture e documenti che riguardano i diritti di proprietà, gli oneri annessi a fondazioni e ogni altra cosa relativa all'amministrazione dei beni.

266. Quanto al salario dei dipendenti, nei nostri conventi non solo siano osservate le prescrizioni del diritto civile, ma anche le esigenze della giustizia e della carità.

267. a) L'Economo locale farà ogni mese al Consiglio della casa la relazione delle entrate e delle uscite, allegando i documenti comprobanti.

b) Due volte l'anno l'Economo farà la relazione al Capitolo conventuale sulla situazione economica del convento.

c) Ogni anno inoltre mandi una relazione all'Economo provinciale, usando il formulario approvato dal Consiglio provinciale.

268. Per intentare una causa allo scopo di tutelare o esigere la soddisfazione di un diritto, occorre la licenza del Consiglio provinciale. Per muovere una causa in foro civile ci si serva sempre di un procuratore secolare.

#### *IV. Oneri ed elemosine di Messe (269-276)*

269. Tutti coloro a cui è affidata la cura delle Messe da celebrarsi, osservino fedelmente le prescrizioni del diritto comune. Tengono regolarmente ordinati i registri degli oneri e delle soddisfazioni<sup>4</sup>.

270. Nei conventi l'amministrazione delle Messe sia curata dall'Economo, a meno che il superiore, per motivi particolari, non affidi ciò a un altro religioso. Nella Provincia e nella Curia generalizia questo compito spetta rispettivamente all'Economo provinciale e generale.

---

<sup>4</sup> Cfr can 945-958.

271. I registri delle Messe del convento siano esaminati dal Consiglio una volta al mese. Gli Economi provinciali e generali ogni sei mesi presentino il libro degli oneri e delle soddisfazioni delle Messe rispettivamente al Consiglio provinciale e al Definitorio perché li esaminino.

272. Per accettare Messe fondate occorre il consenso del Capitolo conventuale e la licenza scritta del Provinciale. Tali oneri si ricevano con molta cautela, esprimendo sempre nel contratto di fondazione questa o altra simile clausola: «Se i frutti del capitale senza nostra colpa non vengono percepiti integralmente, saremo tenuti a celebrare le Messe solamente in proporzione agli interessi percepiti; e a niente saremo tenuti se non avremo niente. Inoltre il Provinciale avrà facoltà di ridurre il numero delle Messe, secondo le elemosine legittimamente in vigore nel luogo».

273. Le Messe fondate siano notate in uno speciale registro e gli oneri siano adempiuti con fedeltà.

274. È diritto e dovere dei Superiori Maggiori vigilare diligentemente affinché vengano adempiuti rettamente gli obblighi delle Messe, che le singole case o le Province si assumono. È anche loro diritto e dovere prendere visione, personalmente o tramite altri, dei libri degli obblighi e soddisfazioni di Messe, ogni anno e in occasione della visita pastorale.<sup>5</sup>

275. Il Definitorio potrà emanare delle norme per le Messe che non possono essere celebrate nei conventi, in modo che queste siano trasmesse all'Economo provinciale e dalle Province all'Economo generale perché anche le elemosine delle Messe siano distribuite equamente tra i conventi e ritornino a beneficio di tutto l'Ordine.

276. Nel procurare e trasmettere elemosine di Messe, sia evitata qualsiasi forma di traffico.<sup>6</sup>

## EPILOGO

Le Costituzioni e le Norme applicative devono corroborare l'ideale della nostra vita, conferendoci continuamente una rinnovata energia nel quotidiano sforzo verso la perfezione della carità. Cerchiamo perciò di conoscerle, meditarle, farne argomento di dialogo fraterno nelle riunioni di comunità, perché possiamo vivere in conformità con esse.

I Consigli provinciali determinino il modo concreto perché i nostri religiosi possano più fruttuosamente conoscere e mettere in pratica le Costituzioni e le Norme applicative. Comunque, almeno una volta all'anno, siano lette comunitariamente insieme con la Regola.

### **Appendice: Formula per la Professione di fede**

(Cfr AAS 69 [1967] 1058)

Io N.N. con ferma fede credo e professo tutte e singole le verità che sono contenute nel Simbolo di Fede, cioè:

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, Unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e

---

<sup>5</sup> Cfr can 957 e 958, § 2.

<sup>6</sup> Cfr can 947.

fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine.

Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.

Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Abbraccio e ritengo fermamente tutte e singole le verità che circa la dottrina della Fede e dei costumi sono state dalla Chiesa o definite o dichiarate col magistero ordinario, come da essa sono proposte, soprattutto quelle che riguardano il mistero della Santa Chiesa di Cristo, i suoi Sacramenti e il Sacrificio della Messa, e il Primato del Sommo Pontefice.